

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

628^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

MARTEDÌ 6 LUGLIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,
indi del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-55

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 57-116

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 117-134

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO		
RESOCONTO STENOGRAFICO		
CONGEDI E MISSIONI	Pag. 1
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO	2
SUI LAVORI DEL SENATO		
PRESIDENTE	2
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	3
SULL'EMERGENZA PROFUGHI PROVENIENTI DAL SUDAN		
PRESIDENTE	5
BRUTTI Massimo (DS-U)	5
SULL'ESPLOSIONE AVVENUTA NELLE ACCIAIERIE ILVA DI CORNIGLIANO		
PRESIDENTE	6
LONGHI (DS-U)	6
INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO		
PRESIDENTE	6
DISEGNI DI LEGGE		
Seguito della discussione:		
(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (Relazione orale)		
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione:		
TURRONI (Verdi-U)	7, 8, 17 e passim
ZAPPACOSTA (AN)	12
RIZZI (FI)	15
BERGAMO (UDC), relatore	Pag. 16, 17, 18 e passim
TORTOLI, sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio	16, 17
LAURO (FI)	17
AZZOLLINI (FI)	21
SODANO Tommaso (Misto-RC)	26
Verifiche del numero legale	8
Seguito della discussione:		
(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale):		
VILLONE (DS-U)	29, 35, 36 e passim
MALAN (FI), relatore	30, 31, 32 e passim
PASTORE (FI)	31, 36, 41 e passim
SAPORITO, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	31, 32, 43 e passim
MAGNALBÒ (AN)	32, 33, 35 e passim
BASSANINI (DS-U)	33, 36, 37 e passim
EUFEMI (UDC)	31, 35
FALCIER (FI)	36
VENTUCCI, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri	38, 39, 40 e passim
BATTISTI (Mar-DL-U)	42, 44
TURRONI (Verdi-U)	43, 49, 51
ULIVI (AN)	46, 47
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo (art. 102-bis Reg.)	33, 42
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo	41
Verifiche del numero legale	43, 51
SUI LAVORI DEL SENATO		
PRESIDENTE	52
DISEGNI DI LEGGE		
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978:		
TURRONI (Verdi-U)	52, 53
MALAN (FI), relatore	53
Verifiche del numero legale	52, 53

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democratica e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MERCOLEDÌ 7 LUGLIO 2004Pag. 54***ALLEGATO A***DISEGNO DI LEGGE N. 2983:**

Ordini del giorno	57
Articolo 1 del disegno di legge di conversione	61

Decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144:

Articolo 1 ed emendamenti	61
Articolo 2	69

DISEGNO DI LEGGE N. 2978:

Articolo 1 del disegno di legge di conversione	69
--	----

Decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136:

Articolo 1 ed emendamenti	70
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1	72
Articolo 2 ed emendamenti	98
Articolo 3	100
Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3	101
Articolo 4 ed emendamenti	106

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4	Pag. 107
--	----------

Articolo 5 ed emendamenti	110
-------------------------------------	-----

Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 5	113
--	-----

*ALLEGATO B***VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA 117****DISEGNI DI LEGGE**

Annunzio di presentazione	126
-------------------------------------	-----

GOVERNO

Richieste di parere su documenti	126
--	-----

REGIONI

Trasmissione di relazioni	127
-------------------------------------	-----

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio	54
Mozioni	127
Interrogazioni	129

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

La seduta inizia alle ore 16,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del 1^a luglio.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,35 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Comunica le determinazioni della Conferenza dei Capigruppo, riunitasi nel pomeriggio, in ordine al calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 6 al 15 luglio 2004 (*v. Resoconto stenografico*). In particolare, il Presidente del Consiglio ha reso nota la propria disponibilità a riferire al Senato mercoledì 14 luglio alle ore 9 sulla situazione conseguente le dimissioni del Ministro dell'economia.

Sull'emergenza profughi provenienti dal Sudan

BRUTTI Massimo (*DS-U*). Chiede l'intervento del Ministro dell'interno, formalmente sollecitato con un'interrogazione a carattere d'urgenza presentata dal senatore Montalbano, per la salvaguardia della salute e della

vita di 37 profughi sudanesi, soccorsi del Mar Mediterraneo, ma la cui imbarcazione non riesce ad attraccare nei porti della Sicilia.

Sull'esplosione avvenuta nelle acciaierie ILVA di Cornigliano

LONGHI (DS-U). L'esplosione verificatasi nelle acciaierie di Cornigliano, che ha provocato il ferimento di quattro operai, dimostra ulteriormente l'impossibilità di mantenere in funzione un altoforno all'interno di un quartiere densamente abitato. L'accordo di programma, siglato tra i soggetti interessati e finalizzato allo spegnimento dell'altoforno, è stato vanificato da un'iniziativa legislativa del Governo che ha consentito la sdemanializzazione dell'area. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC*).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. In mancanza del parere della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 2978, dispone l'inversione dell'ordine del giorno per passare al successivo punto, cioè all'esame del disegno di legge n. 2983.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana del 1° luglio il relatore ha svolto la relazione orale ed è mancato il numero legale sulla votazione di una questione pregiudiziale.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), il Senato respinge la questione pregiudiziale, avanzata dallo stesso senatore Turroni.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

TURRONI (Verdi-U). I Verdi sono sempre stati contrari, anche nella precedente legislatura, a provvedimenti di deroga sostitutivi di efficaci interventi per la depurazione delle acque reflue, gli unici in grado di ridurre la quantità di ossigeno disciolto in acqua e quindi di assicurare il rispetto

dei parametri previsti dalla direttiva europea sulle acque di balneazione, che resta formalmente vigente anche se si consente alle Regioni di rinviare ulteriormente l'applicazione al 31 dicembre 2006. Per segnalare la necessità di interventi strutturali, ogni anno in prossimità del Ferragosto i Verdi promuovono una manifestazione a Milano, in quanto tale città, ancora priva di un completo sistema di depurazione delle acque reflue, è responsabile dell'inquinamento del Mare Adriatico; tuttavia, nonostante l'eutrofizzazione provochi danni per l'ecosistema marino, il Governo di centrodestra ha ritardato l'attuazione quando non addirittura cancellato quelle azioni positive che i Verdi erano riusciti ad imporre ai precedenti Governi per una positiva soluzione del problema, forse sentendosi rassicurato dall'esclusione del parametro dell'ossigeno dalla nuova proposta di direttiva sulle acque di balneazione. Infine, il provvedimento è da respingere perché postula una connessione logicamente insussistente tra la deroga e l'approvazione dei piani d'ambito, ma anche perché di stampo centralistico, in quanto impone alle Regioni di trasmettere al Ministero dell'ambiente i suddetti piani.

ZAPPACOSTA (AN). Il differimento fino al 31 dicembre 2006 dei termini riguardanti il parametro dell'ossigeno disciolto, consentendo limiti più permissivi in assenza di controindicazioni di carattere sanitario, rappresenta un atto dovuto per permettere lo svolgimento della stagione balneare, che altrimenti risulterebbe compromessa con gravi ripercussioni sull'economia turistica, ma anche l'occasione per lanciare un grido d'allarme sulla qualità delle acque marine, considerato che, stante il permanere ed anzi l'aggravamento del fenomeno dell'eutrofizzazione soprattutto nell'alto e medio Adriatico, si ripresenta annualmente la necessità di procedere alla reiterazione della deroga. Al riguardo, il decreto-legge presenta un'importante novità a garanzia dell'applicazione della disciplina vigente, cioè l'approvazione o l'aggiornamento dei piani d'ambito delle Regioni contenenti le misure di adeguamento dei sistemi collettamento e di depurazione, considerata peraltro l'inadempienza dell'Italia in proposito e il rischio di perseguimento di una procedura d'infrazione. Ricorda altresì le misure adottate dal Governo per la tutela dell'ambiente marino e costiero. Per tali motivi preannuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale. (*Applausi dai Gruppi AN e FI*).

RIZZI (FI). Il provvedimento si rende necessario per evitare che rilevanti tratti costieri, interessati dal fenomeno dell'eutrofizzazione, siano dichiarati non balneabili con conseguenti pesanti ripercussioni sul settore turistico. A tal fine occorre pertanto autorizzare la deroga ai valori limite del parametro dell'ossigeno disciolto, considerata peraltro l'assenza di rischi di carattere sanitario. Preannuncia pertanto il voto favorevole di Forza Italia al provvedimento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il relatore, senatore Bergamo, e il rappresentante del Governo, sottosegretario Tortoli,

rinunciano alla replica. Dà quindi lettura dei pareri della 5ª e della 1ª Commissione permanente (v. *Resoconto stenografico*) e passa all'esame degli ordini del giorno che si intendono illustrati.

BERGAMO, *relatore*. Esprime parere contrario su tutti.

TORTOLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Il Governo accoglie gli ordini del giorno G2 e G4; invita pertanto il relatore a ripensare il proprio parere.

BERGAMO, *relatore*. È favorevole all'accoglimento.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa quindi agli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 1.11, 1.21 e 1.101 la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (*Verdi-U*). Segnala il fatto che non vi è una grande differenza tra il contenuto degli ordini del giorno G2 e G3.

LAURO (*FI*). Ritira l'emendamento 1.21.

BERGAMO, *relatore*. Si rimette al Governo sull'emendamento 1.100 e chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.101, in attesa di un nuovo parere da parte del Presidente della 5ª Commissione. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

TORTOLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Propone una riformulazione dell'emendamento 1.100 (v. *Allegato A*). Esprime parere conforme al relatore sui restanti emendamenti.

BERGAMO, *relatore*. Concorda con la riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento 1.100.

TURRONI (*Verdi-U*). L'emendamento 1.101 avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in quanto ha per oggetto materia estranea alla qualità delle acque di balneazione: le autorizzazioni agli scarichi nella laguna di Venezia, peraltro, sono regolate da una legge speciale.

PRESIDENTE. La Presidenza ha dichiarato ammissibile l'emendamento con riferimento a quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5.

TURRONI (*Verdi-U*). Dichiaro voto favorevole sull'emendamento 1.6, che limita nel tempo il provvedimento di deroga.

Il Senato respinge la prima parte dell'emendamento 1.6, con conseguente preclusione nella seconda parte e degli emendamenti 1.7 e 1.8.

TURRONI (*Verdi-U*). L'emendamento 1.9 difende, anche per quanto riguarda la materia oggetto del provvedimento, le prerogative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.9 e 1.10.

TURRONI (*Verdi-U*). L'emendamento 1.11 circoscrive la deroga stabilendo quali Regioni possano farvi ricorso in base all'effettiva adozione di sistemi di monitoraggio dei fenomeni di eutrofizzazione.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.11 è improcedibile.

Il Senato respinge gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14 e 1.16. Viene approvato l'emendamento 1.100 (testo 2).

AZZOLLINI (*FI*). La Commissione bilancio ha espresso parere contrario sull'emendamento 1.101 in relazione al comma 3-*quater*: qualora tale comma venisse soppresso e fossero apportate al testo le conseguenti modifiche formali, la Commissione bilancio non avrebbe obiezioni all'approvazione.

BERGAMO, *relatore*. Accoglie le modifiche all'emendamento 1.101 suggerite dal senatore Azzollini. (*v. Allegato A*).

TURRONI (*Verdi-U*). Dichiaro voto contrario all'emendamento 1.101 (testo 2) con il quale, per riguardo a interessi locali, si introducono modifiche alla disciplina delle acque nella laguna di Venezia, senza che tale proposta sia stata esaminata adeguatamente dalla Commissione.

BERGAMO, *relatore*. Precisa che l'emendamento è stato preannunciato in Commissione ed il testo è stato consegnato a tutti i membri della stessa.

Il Senato approva l'emendamento 1.101 (testo 2) e respinge gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.21 è stato ritirato. Non essendovi emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, passa alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-U*). I senatori Verdi esprimeranno voto contrario sul provvedimento. La salute è un bene tutelato costituzionalmente e

non può essere subordinato ad altri interessi. La proliferazione delle alghe nelle acque marine è sintomo di un malessere dell'ecosistema cui il Governo non oppone iniziative concrete, preferendo invece tutelare gli interessi economici legati al turismo. Questa maggioranza impegnata nello smantellamento della legislazione ambientale non soltanto non fa nulla a favore del mare ma dà anche licenza di inquinare ulteriormente la laguna di Venezia.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Il provvedimento conferma l'inadeguatezza della politica ambientale del Governo, il quale anziché affrontare il problema ormai ventennale dell'eutrofizzazione, preferisce rinviare ulteriormente interventi concreti per salvaguardare gli interessi economici legati al turismo, disattendendo ancora una volta la legislazione europea, orientata sempre più ad una gestione integrata della qualità delle acque di balneazione. In tale contesto, preoccupa il costante peggioramento della salute delle acque interne ed il fatto che si ricorra eccessivamente ai divieti di balneazione anziché agire strutturalmente sulle cause dell'inquinamento, peraltro rilevato sulla base di parametri assai permissivi. Dichiaro pertanto il voto contrario dei senatori di Rifondazione comunista.

Il Senato approva il disegno di legge n. 2983, composto dal solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione». La Presidenza è autorizzata ad effettuare gli eventuali coordinamenti che si rendessero necessari.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo. Dà lettura dei pareri della Commissione bilancio sul disegno di legge in titolo e sugli emendamenti riferiti al decreto-legge in conversione. (*v. Resoconto stenografico*).

Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Passa pertanto all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.5, 1.3, 1.4, 1.0.203, 1.0.204, 1.0.208, 1.0.209, 1.0.210, 1.0.802, 1.0.950, 1.0.7, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 1.0.205, 1.0.500/102, 1.0.500/103, 1.0.500/105, 1.0.500/104, 1.0.500/106, 1.0.500, 1.0.600, 1.0.1 ed 1.0.3.

VILLONE (*DS-U*). Sottolinea l'importanza dell'emendamento 1.0.500/105 che, al pari di identici emendamenti proposti da senatori della maggioranza, corregge l'emendamento 1.0.500 della Commissione che opportunamente sana l'arbitrarietà compiuta riconoscendo ad un limitato numero di magistrati l'elevamento nei limiti di età pensionabile. La retroattività sancita dal subemendamento consente di estendere il numero delle persone che potrebbero usufruire di questa facoltà di rientro in servizio e pertanto non determina il riconoscimento di emolumenti arretrati.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Reformula l'emendamento 1.0.600 (*v. Allegato A*) e ritira i restanti emendamenti della Commissione sui quali la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Invita l'Assemblea a votare a favore degli emendamenti 1.0.100 e 1.0.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento 1.200 ed invita i presentatori a trasformare l'emendamento 1.0.3 in un ordine del giorno ed a ritirare l'emendamento 1.0.206. Esprime parere contrario sui restanti emendamenti.

EUFEMI (*UDC*). Fa suo l'emendamento 1.0.500.

PASTORE (*FI*). Ritira l'emendamento 1.0.1.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere espresso dal relatore. Per quanto riguarda l'emendamento relativo ai limiti di età per il pensionamento nel pubblico impiego, esprime il rammarico del Governo per l'impossibilità di risolvere in questa sede un problema largamente sentito, specie in relazione al differente trattamento previsto per i dipendenti privati.

MAGNALBÒ (*AN*). Chiede la disponibilità del Governo ad accogliere un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 1.0.3 ed un altro relativo ai limiti di età per il pensionamento dei dipendenti pubblici.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo accoglierebbe l'ordine del giorno relativo all'emendamento 1.0.3, ma non potrebbe fare altrettanto per un'eventuale ordine del giorno sul pensionamento nel pubblico impiego.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 1.0.950, 1.0.203 e 1.0.204 sono improcedibili. L'emendamento 1.0.206 è stato ritirato.

Il Senato approva l'emendamento 1.200. Con votazione nominale elettronica, chiesta ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento dal se-

natore BASSANINI (DS-U), è respinto l'emendamento 1.0.205. Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti da 1.0.100/1 a 1.0.100/6 e approva l'emendamento 1.0.100. Sono altresì respinti gli emendamenti 1.0.500/100 e 1.0.500/101.

Presidenza del vice presidente SALVI

EUFEMI (UDC). Insiste, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, per la votazione dell'emendamento 1.0.500/102, ritenendo infondato il parere contrario della 5^a Commissione data la compensazione del trattamento pensionistico con la mancata corresponsione della retribuzione al medesimo personale.

MAGNALBÒ (AN). Concorda con le considerazioni del senatore Eufemi e insiste per la votazione dell'1.0.500/103, identico all'1.0.500/102.

VILLONE (DS-U). Sottoscrive l'1.0.500 e insiste per la votazione dell'1.0.500/105.

FALCIER (FI). Aggiunge la firma agli emendamenti 1.0.500 e 1.0.500/102.

PASTORE (FI). Sebbene in Commissione affari costituzionali si sia registrata un'ampia convergenza, dichiara il voto contrario all'emendamento 1.0.500, stante il parere contrario della Commissione bilancio. Richiama quindi il senso di responsabilità della maggioranza, affinché sia scongiurato il possibile rinvio del provvedimento alle Camere da parte del Presidente della Repubblica e la conseguente decadenza del decreto-legge. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BASSANINI (DS-U). L'emendamento della Commissione esclude dalla proposta di aumentare a settant'anni il limite per l'età pensionabile le carriere speciali non contrattualizzate, in ordine alle quali permane la progressione di carriera per anzianità. Poiché tuttavia per le altre pubbliche amministrazioni tale modalità di carriera è stata abolita per consentire l'accesso dei giovani alle posizioni dirigenziali, non comprende le ragioni della contrarietà espressa dal senatore Pastore.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.0.500 e dei relativi subemendamenti, per consentire una ricognizione degli oneri finanziari presso il Ministero del bilancio. (*Commenti del senatore Eufemi*).

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.0.500 e dei relativi subemendamenti, nonché dell'emendamento 1.0.600 (testo 2).

MAGNALBÒ (AN). Chiede l'accantonamento dell'emendamento 1.0.3.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Dispone l'accantonamento dell'emendamento 1.0.3 e, per analogia, dell'1.0.4.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. E' contrario all'accantonamento dell'1.0.4 su cui ribadisce il parere favorevole.

BASSANINI (DS-U). Sollecita l'approvazione del subemendamento 1.0.4/1, che elimina la soppressione del fondo di perequazione per i dirigenti della pubblica amministrazione prevista dalla lettera *b*) dell'emendamento 1.0.4. Chiede su entrambi gli emendamenti la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Il Senato, con distinte votazioni nominali elettroniche, respinge l'1.0.4/1 e approva l'1.0.4.

BATTISTI (Mar-DL-U). Insiste per la votazione dell'1.0.208.

Il Senato, con votazione nominale elettronica ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento, respinge l'emendamento 1.0.208, identico all'1.0.209 e all'1.0.210.

MAGNALBÒ (AN). Ritira l'emendamento 1.0.802.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole al 2.100 e al 2.2 e parere contrario ai restanti emendamenti.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 2.100 e respinge il 2.1 e il 2.2/1. Previa verifica del numero legale, chiesta dal senatore TURRONI (Verdi-U), è altresì respinto il 2.3.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Dichiaro il voto contrario della Margherita all'emendamento 2.2, pur riconoscendo il valore culturale e la rispettabilità della Società Dante Alighieri.

Il Senato approva l'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 3.0.6, 3.0.1 e 3.0.9 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PASTORE (*FI*). Ritira l'emendamento 3.0.1.

MALAN, *relatore*. Esprime parere favorevole agli emendamenti 3.0.600 (che in caso di approvazione assorbirebbe i successivi fino al 3.0.802), 3.0.4 e 3.0.8 e ritira il 3.0.9. Invita il presentatore a ritirare il 3.0.6.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il relatore.

Il Senato approva l'emendamento 3.0.600, con la conseguente preclusione del 3.0.803, del 3.0.804, del 3.0.801 e del 3.0.802.

MAGNALBÒ (*AN*). Chiede di conoscere la disponibilità del relatore e del rappresentante del Governo ad accogliere un eventuale ordine del giorno di contenuto analogo all'emendamento 3.0.6.

MALAN, *relatore*. Il parere del relatore sarebbe favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo sarebbe invece contrario, perché verrebbe ripristinato il regime pubblicistico per il personale della Presidenza del Consiglio.

MAGNALBÒ (*AN*). Ritira l'emendamento 3.0.6.

Sono quindi approvati gli emendamenti 3.0.4 e 3.0.8.

PRESIDENTE. Passa all'esame gli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati, ricordando che sugli emendamenti 4.800, 4.0.802, 4.0.4, 4.0.3, 4.0.803 e 4.0.960 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MALAN, *relatore*. E' favorevole al 4.100 (necessario ai fini della copertura finanziaria del provvedimento) ed è contrario ai restanti emendamenti.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprime parere conforme a quello del relatore.

Il Senato approva l'emendamento 4.100.

FALCIER (FI). Ritira l'emendamento 4.800.

MAGNALBÒ (AN). Si dichiara disponibile a trasformare gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4 in ordini del giorno.

MALAN, *relatore*. In tal caso il relatore si rimetterebbe al parere del Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Per quanto riguarda il 4.0.3, il parere del Governo sarebbe contrario.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo è contrario anche con riferimento al 4.0.4, perché solo in sede di legge finanziaria potrà essere risolto il problema delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche.

MAGNALBÒ (AN). Ritira gli emendamenti 4.0.3 e 4.0.4.

ULIVI (AN). L'emendamento 4.0.802, che recepisce le esigenze dei piccoli Comuni e di un ristretto numero di personale, non comporta aumento di spesa come sostenuto dalla Commissione bilancio, in quanto il Ministero della giustizia annualmente eroga gli stessi finanziamenti, che con l'approvazione dell'emendamento sarebbe inseriti come posta di bilancio a carattere permanente. Insiste pertanto per la sua votazione. (*Applausi dal Gruppo AN*).

PRESIDENTE. Poiché la richiesta del senatore Ulivi non è sostenuta dal prescritto numero di senatori, dichiara improcedibile l'emendamento 4.0.802, così come il 4.0.803 e il 4.0.960. Passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5, ricordando che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sull'emendamento 5.0.800 e un parere contrario condizionato, ai sensi della medesima disposizione costituzionale, sull'emendamento 5.0.2.

VILLONE (DS-U). L'emendamento 5.4 soppressivo dell'articolo è giustificato dalla rilevanza dell'argomento, cioè l'esercizio di funzioni amministrative su materie a competenza ripartita. Pur concordando sull'esigenza di garantire normativamente uniformi livelli di sicurezza delle dighe, la norma è burocratica e centralistica, contraria ad un'articolazione territoriale degli apparati pubblici in quanto non coinvolge le Regioni

nella definizione di regole che non possono invece prescindere dalla puntuale conoscenza del territorio.

TURRONI (*Verdi-U*). La soppressione dell'articolo proposta con l'emendamento 5.8, già motivata dalla confusione della norma che rivela l'intento del Dipartimento della protezione civile di allargare la sfera delle proprie competenze, è ancor più necessaria a seguito degli emendamenti approvati dalla Commissione, che in una disposizione riguardante le dighe di ritenuta, i ponti e le opere di fondazione a sostegno dei terreni ha sorprendentemente ed inspiegabilmente inserito il programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari. Dà per illustrati i restanti emendamenti.

PASTORE (*FI*). Ritira l'emendamento 5.1.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati. Comunica che il Governo ha presentato l'emendamento 5.0.100/1. (*v. Allegato A*).

MALAN, *relatore*. Esprime parere contrario sugli emendamenti presentati, ad eccezione del 5.9, del 5.11 e del 5.0.100 come modificato dal subemendamento del Governo. Riformula l'emendamento 5.0.2 sulla base del parere della Commissione bilancio (*v. Allegato A*).

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Concorda con il parere del relatore.

Il Senato respinge l'emendamento 5.4, identico al 5.8.

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), dispone la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 5.7. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,29.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Comunica che, su richiesta del Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, l'ordine del giorno di domani è integrato con l'esame di due relazioni in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, definite oggi dalla Giunta medesima. Non facendosi osservazione, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), dispone nuovamente la verifica del numero legale prima della votazione dell'emendamento 5.7. Avverte che il Senato non è in numero legale e pertanto sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,50.

MALAN, *relatore*. Chiede che l'emendamento 3.0.9, precedentemente ritirato, possa essere sottoposto ad un più approfondito esame da parte della 5^a Commissione. Propone pertanto di considerarlo accantonato.

PRESIDENTE. La Presidenza si riserva al riguardo. Su richiesta del senatore TURRONI (*Verdi-U*), dispone ancora la verifica del numero legale sulla votazione dell'emendamento 5.7. Avverte che il Senato non è in numero legale e rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio della mozione e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza (*v. Allegato B*) e comunica l'ordine del giorno delle sedute di domani.

La seduta termina alle ore 19,53.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CALDEROLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,33*).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del 1° luglio.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Andreotti, Antonione, Baldini, Boschetto, Bosi, Bucciario, Cerchi, Collino, Corsi, D'Alì, De Corato, Degennaro, Delogu, D'Ippolito, Fabbri, Guasti, Mantica, Manunza, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Tredese, Vegas, Ventucci e Ziccone.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dini, per partecipare ad un incontro internazionale; Pedrizzi, per attività della 6^a Commissione permanente; Tomassini, per attività della 12^a Commissione permanente; Giovanelli, Moncada e Novi, per attività della 13^a Commissione permanente; Bonatesta, Bonfietti e Castagnetti, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Gubert, Michelini, Rollandin e Zanoletti, per attività di rappresentanza del Senato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 16,35*).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo... (*Brusio in Aula*). Onorevoli colleghi, illustri rappresentanti del Governo, consentite all'Assemblea di ascoltare quanto sta leggendo il Presidente.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questo pomeriggio, ha approvato alcune modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 15 luglio.

Per quanto concerne la richiesta di dibattito sulla situazione conseguente le dimissioni del Ministro dell'economia, il Presidente del Consiglio ha reso nota la propria disponibilità a riferire al Senato mercoledì 14 luglio alle ore 9. Nella prossima Conferenza saranno definite le modalità del dibattito.

In relazione ai tempi di scadenza dei decreti-legge presentati in prima lettura al Senato e all'esigenza di consentire congrui tempi di discussione alla Camera dei deputati prima della sospensione per le ferie estive, entro giovedì 8 luglio dovranno essere votati i decreti-legge sulla pubblica amministrazione e sulle acque di balneazione; entro giovedì 15 luglio il decreto sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari (da incardinare giovedì 8) e quello sull'Alitalia, il cui esame inizierà mercoledì 14 luglio.

Ai sensi dell'articolo 144-*bis* del Regolamento, sono stati ripartiti tra i Gruppi, secondo lo schema allegato al calendario, i tempi per il seguito della discussione del disegno di legge comunitaria.

Restano infine fermi gli altri argomenti previsti dal calendario precedente.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questo pomeriggio con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato – ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento – modifiche al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 15 luglio 2004:

				– Seguito disegno di legge n. 2978 – Decreto-legge n. 136, sulla pubblica amministrazione (<i>Presentato al Senato – voto finale entro l'11 luglio – scade il 27 luglio</i>)
				– Seguito disegno di legge n. 2983 – Decreto-legge n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (<i>Presentato al Senato – voto finale entro l'11 luglio 2004 – scade il 9 agosto</i>)
				– Voto finale disegno di legge n. 1184 – Delega sulla dirigenza penitenziaria (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
				– Seguito disegno di legge n. 2742 – Legge comunitaria 2004 – e Doc. LXXXVII, n. 4 – Relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Martedì	6	luglio	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	} – Seguito discussione argomenti non conclusi: – Disegni di legge nn. 2572 e 1574 – Sospensione anticipata della leva (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) – Disegno di legge n. 2756 e connessi – Delega Vigili del fuoco (<i>Approvato dalla Camera dei deputati – voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Disegno di legge n. 1753-B – Delega ambientale (<i>Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati – voto finale con la presenza del numero legale</i>) – Disegno di legge n. 2650 – Proroga termini deleghe legislative (<i>Voto finale con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	7	»	(antimeridiana) (h. 9,30-13)	
Mercoledì	»	»	(pomeridiana) (h. 16,30-20)	

Giovedì	8	luglio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	} – Avvio discussione generale (giovedì 8, ant.): – Disegno di legge n. 3010 – Decreto-legge n. 157, su etichettatura prodotti agroalimentari (<i>Presentato al Senato – scade il 24 agosto 2004</i>) – Argomenti delle opposizioni (disegni di legge nn. 2875 – 2885 – Tassazione del trattamento di fine rapporto; disegno di legge n. 1732 – Riequilibrio della rappresentanza elettorale) – Seguito mozioni sul Mezzogiorno; sul morbo della lingua blu; sulla Birmania. Mozione sulla ricerca scientifica
Giovedì	8	luglio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	
				} – Interpellanze e interrogazioni
<p>Gli emendamenti ai disegni di legge nn. 2875 – 2885 (Tassazione T.F.R) e disegno di legge n. 1732 (Riequilibrio della rappresentanza elettorale) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 6 luglio.</p> <p>Gli emendamenti al disegno di legge n. 3010 (Decreto-legge n. 157, su etichettatura prodotti agroalimentari) dovranno essere presentati entro le ore 19 di giovedì 8 luglio.</p>				
Martedì	13	luglio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10-14)	} – Seguito discussioni generali argomenti già avviati
Martedì	13	luglio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	} – Seguito ddl n. 3010 – Decreto-legge n. 157, su etichettatura prodotti agroalimentari (<i>Presentato al Senato – scade il 24 agosto</i>) – Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle dimissioni del Ministro dell'Economia (mercoledì 14, ore 9) – Disegno di legge n. 3011 – Decreto-legge n. 159, sull'Alitalia (<i>Presentato al Senato – scade il 24 agosto</i>) (nella giornata di mercoledì 14) – Seguito discussione argomenti non conclusi
Mercoledì	14	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9-13)	
Mercoledì	»	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30-20)	
Giovedì	15	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 9,30-14)	
Giovedì	15	luglio	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16)	} – Interpellanze e interrogazioni

Le modalità della discussione sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio saranno definite dalla prossima Conferenza dei Capigruppo.

Gli emendamenti al disegno di legge n. 3011 (Decreto-legge sull'Alitalia) dovranno essere presentati entro le ore 19 di lunedì 12 luglio.

*Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 2742
– Legge comunitaria 2004 e connessa Relazione
(Totale 6 ore e 30', escluse dichiarazioni di voto finali)*

Relatore	30'
Governo	30'
Votazioni	1 h 30'
AN	30'
UDC	24'
DS-U	36'
FI	42'
LP	19'
Mar-DL-U	26'
Misto	24'
Aut	17'
Verdi-U	17'
Dissenzienti	5'

Sull'emergenza profughi provenienti dal Sudan

BRUTTI Massimo (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUTTI Massimo (DS-U). Signor Presidente, la mia richiesta è molto semplice e si riferisce ad un'emergenza di questi giorni: il 20 giugno 2004 sono stati soccorsi 37 profughi provenienti dal Sudan, che si trovano ora su una nave che non riesce ad attraccare: non lo ha fatto a Lampedusa per ragioni tecniche; è stata poi bloccata e non ha potuto attraccare a Porto Empedocle.

Chiedo, pertanto, alla Presidenza del Senato di adoperarsi presso il Governo affinché il Ministro dell'interno o un suo delegato venga al più presto in Aula a riferire su questa situazione, che di ora in ora diventa più drammatica. Vi sarebbe stata una decisione che ha bloccato lo sbarco di questa nave; da quale autorità è stata presa, quali ne sono i motivi e come si possono comunque salvaguardare l'incolumità, la vita e le condizioni elementari di igiene di queste 37 persone, costrette a rimanere in alto mare: sono queste le domande più pregnanti.

È stata depositata un'interrogazione a risposta urgente, a firma del collega Montalbano. Chiedo al Presidente ed al Governo di esaminare, appena possibile, tale questione per sbloccare la situazione di queste 37 persone.

PRESIDENTE. Sarà nostra cura segnalare al Governo la sua richiesta.

Sull'esplosione avvenuta nelle acciaierie ILVA di Cornigliano

LONGHI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LONGHI (DS-U). Signor Presidente, neanche due ore fa una forte esplosione ha scosso le acciaierie situate nel quartiere di Cornigliano a Genova: è esploso l'altoforno. Dalle prime notizie, sembra vi sia stata una fuoriuscita di ghisa e quattro operai sarebbero stati gravemente feriti. Purtroppo, questi incidenti non sono nuovi per le acciaierie di Cornigliano.

Era stato raggiunto nell'anno 2000 un accordo di programma che impegnava la proprietà, l'industriale Riva, nonché Comune, Provincia, Regione, Autorità portuale, Governo e sindacati, a trovare una soluzione e a spegnere l'altoforno. Purtroppo, questo Governo, nella finanziaria 2002, ha presentato un emendamento che di fatto ha reso carta straccia l'accordo di programma e ha deciso di sdemanializzare le aree per venderle all'industriale Riva a poco prezzo, se non a nulla.

Si volevano risolvere i problemi con l'aiuto della Regione, che aveva auspicato quell'emendamento; purtroppo, la situazione si è invece aggravata. Si continua a produrre acciaio in mezzo alle case; continuano ad esserci morti e feriti e la gente di Cornigliano vive nel terrore.

Credo che il Governo dovrebbe venire in Aula a spiegare il motivo per cui non ha fatto nulla per risolvere i problemi delle acciaierie di Cornigliano. (*Applausi dai Gruppi DS-U, Misto-Com e Misto-RC*).

Inversione dell'ordine del giorno

PRESIDENTE. Colleghi, come primo punto all'ordine del giorno della seduta pomeridiana, avremmo dovuto esaminare il decreto-legge sulla pubblica amministrazione. Non avendo ancora ricevuto il parere della 5ª Commissione permanente in merito agli emendamenti, passiamo al successivo punto dell'ordine del giorno, cioè all'esame del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2983) Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (Relazione orale)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2983.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 1° luglio il relatore ha svolto la relazione orale ed è mancato il numero legale sulla votazione di una questione pregiudiziale, presentata dal senatore Turrone.

Passiamo alla votazione della questione pregiudiziale.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, lei ha disposto un'inversione?

PRESIDENTE. Senatore Turrone, viene semplicemente sospeso temporaneamente l'esame del disegno n. 2978 in attesa del parere della 5^a Commissione.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, a questo punto, avendo ella dichiarato che mette in votazione la questione pregiudiziale da me avanzata, vorrei chiedere il voto elettronico.

PRESIDENTE. Senatore Turrone, sa che non si può sulle questioni pregiudiziali.

TURRONI (*Verdi-U*). Non si può?

PRESIDENTE. No, senatore Turrone.

TURRONI (*Verdi-U*). Grazie, signor Presidente. Allora chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2983

PRESIDENTE. Metto ai voti la questione pregiudiziale, avanzata dal senatore Turroni.

Non è approvata.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Turroni. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, non posso rinunciare ad intervenire, come hanno sollecitato taluni colleghi, per un motivo molto semplice: questa è una battaglia storica dei Verdi, che hanno sempre cercato di fare in modo che a provvedimenti di deroga, che potrebbero essere anche comprensibili per un breve periodo, venissero associate misure atte a risolvere alla radice il problema.

Ebbene, ci troviamo di fronte ad un differimento della disciplina riguardante la qualità delle acque di balneazione che è praticamente eterno. Infatti, da quando l'Unione Europea ha emanato le proprie direttive in materia, non abbiamo fatto altro recepirla che prevedere che esse entrassero in vigore in un futuro lontanissimo.

Contemporaneamente a questa deroga perpetua – se mi è consentito utilizzare questo termine – non sono partite le necessarie opere volte ad eliminare, ad esempio, il riversarsi nei corsi idrici di sostanze che provocano l'eutrofizzazione costiera, l'inquinamento e che comportano quindi l'assenza di quella qualità delle acque di balneazione necessaria a tutela della salute dei cittadini che vogliono bagnarsi nel mare o nei laghi.

Molti colleghi ricorderanno una nostra manifestazione denominata «Ultima spiaggia» che si svolge già da qualche anno nel periodo intorno a Ferragosto a Milano, proprio per sottolineare come la capitale morale del nostro Paese sia responsabile, per una quota assai rilevante, dell'inquinamento della costa e del mare Adriatico, dal momento che la città di Mi-

lano è ancora oggi priva di un intero e completo sistema di depurazione delle acque.

Solo la nostra insistenza ha fatto sì che finalmente una quota delle acque reflue della città di Milano fosse finalmente depurata e ciò è avvenuto anche grazie a sanzioni comminate dall'Unione Europea.

Con questa manifestazione che si svolge tutti gli anni e continuerà a svolgersi fintanto che Milano non avrà completamente realizzato e reso funzionante il proprio sistema di depurazione, vogliamo sottolineare come manchi totalmente nel Governo di centro-destra una politica volta a rimuovere i motivi scatenanti di fenomeni che oggi riteniamo di considerare inesistenti, facendo una deroga alla qualità delle acque di balneazione per quanto concerne il parametro dell'ossigeno disciolto nelle acque.

Noi segnaliamo – e lo abbiamo fatto anche quando abbiamo discusso l'ultima finanziaria – la drastica riduzione delle risorse destinate ai programmi per dotare il nostro Paese di sistemi di depurazione, soprattutto perché si iniziasse a riflettere su cosa fare nel territorio agricolo dove i concimi chimici dilavati presenti in quantità elevata finiscono anch'essi nei corpi idrici e di lì al mare.

Abbiamo assistito all'accantonamento e all'affossamento dei programmi messi in piedi faticosamente a questo proposito nella scorsa legislatura, perché è stato difficile indirizzare in questo ambito risorse e progetti. Abbiamo visto venire meno queste risorse e questi progetti, abbiamo visto soprattutto scomparire una politica.

Oggi con questo decreto si propone che la normativa riguardante le acque di balneazione resti disapplicata ancora per diversi anni.

Non possiamo accettare questo modo di fare; abbiamo sempre combattuto e ci siamo espressi contro questo tipo di provvedimenti, anche quando a proporli erano i Governi da noi sostenuti.

Mi dispiace che il senatore Specchia mi abbia rimproverato qualche giorno fa di avere una gran faccia tosta per il fatto che, a suo avviso, mi esprimevo in maniera difforme sul provvedimento rispetto a come mi ero pronunciato in precedenza. Il senatore Specchia può agevolmente reperire i miei numerosi interventi in materia, presso questo e l'altro ramo del Parlamento, nelle diverse legislature in cui il sottoscritto è stato presente, e può verificare altresì i voti espressi dai miei colleghi al Senato e alla Camera: troverà una coerente espressione di voto, costantemente contraria.

Qualche giorno fa il mio collega Ripamonti ha sottolineato che il proponente è il ministro della salute Sirchia, anche se il provvedimento è adottato dal Presidente del Consiglio, di concerto con i Ministri dell'ambiente, delle infrastrutture e per gli affari regionali. Caro collega Specchia, la competenza precipua è del Ministro della salute, ma la questione della proroga – accessoria ma importante dal punto di vista delle azioni da mettere in atto – per ridurre i fenomeni di eutrofizzazione e di inquinamento investe il ruolo del Ministro dell'ambiente e del Ministro delle infrastrutture. Ad esempio, al comma 2 dell'articolo 1 si parla di piani d'ambito: è questa una delle competenze attribuite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

L'azione di questo Ministero si esplica in un ambito ben preciso: accusiamo perciò il Ministero di ritardare l'adozione di questi strumenti e di aver cancellato le politiche che noi Verdi eravamo riusciti con grande fatica a imporre ai Governi precedenti.

Non riusciamo a imporre queste politiche al Governo in carica perché sappiamo bene quale sia la sua attenzione nei confronti dell'ambiente: dal primo giorno di insediamento, l'Esecutivo ha adottato una politica devastante nei confronti della legislazione ambientale e di tutte le norme che presiedono alla tutela del territorio, alla conservazione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. La nostra è una critica politica nei confronti dell'assenza di una politica positiva da parte del Ministero dell'ambiente.

Quanto al fenomeno dell'eutrofizzazione si afferma che questo non reca pericoli per la salute umana, senza ricordare però che provoca moria di pesci e quindi danni, le cui conseguenze non sono conosciute, all'ecosistema marino. Questo problema ha provocato la reiterazione di una serie innumerevole di decreti-legge finalizzati a consentire alle Regioni di derogare ai parametri dell'ossigeno disciolto nelle acque.

È la quarta volta che ciò accade in questa legislatura, anche con il presente decreto-legge. Nella relazione introduttiva del provvedimento in esame si fa riferimento ad una proposta di modifica della direttiva quadro, con cui si escluderebbe il parametro dell'ossigeno disciolto per legittimare un'ulteriore delega triennale, in vista del superamento definitivo della norma.

Desidero ricordare ai colleghi (perché tante volte si adotta un atteggiamento diametralmente opposto a quello che adesso viene utilizzato per sostenere la necessità di fissare una proroga) che la proposta di modifica dei parametri ha caratteristiche più complesse di riorganizzazione dell'intera materia e che le ricadute sanitarie e ambientali di questo futuro rioridino devono essere ancora approfondite in sede europea.

Ci preme sottolineare che l'Italia, notoriamente inadempiente rispetto alle direttive vigenti, intende legittimare l'ennesima disapplicazione delle norme comunitarie in nome di una futura e ipotetica loro modificazione. Quando la direttiva sarà modificata, allora potremo porci il problema di adattare la legge italiana alle integrazioni intervenute, ma finché la direttiva è quella attualmente vigente l'Italia ha il dovere di applicarla. E non esiste alcun dubbio sul fatto che, ad oggi, il parametro dell'ossigeno disciolto sia pienamente vigente.

Con il decreto-legge in esame si pretende di differire la disciplina del decreto-legge n. 109 del 1993 a tutto l'anno 2006, ma questa terminologia nasconde altro: non si differisce alcuna disciplina, poiché non viene rinviata l'entrata in vigore o l'attuazione di un apparato di norme, piuttosto si reitera la disapplicazione di una norma vigente. La sola conseguenza pratica del comma 1 dell'articolo 1 di questo decreto è infatti la proroga del termine imposto alle Regioni per esercitare la facoltà di deroga rispetto alla disciplina comunitaria limitatamente al parametro dell'ossigeno disciolto.

Ciò è già accaduto con il decreto-legge n. 542 del 1996, con il decreto-legge n. 156 del 1998, con il decreto-legge n. 127 del 1999, con la legge del 18 agosto 2000, n. 245, con il decreto-legge n. 159 del 2001 e con il decreto-legge n. 92 del 2002, che aveva rinviato la scadenza al 31 dicembre 2003. Se ne deduce, quindi, che dal 1° gennaio 2004 il parametro dell'ossigeno disciolto è tornato pienamente in vigore ed è perciò attualmente vigente. Invece, a stagione balneare iniziata, si decide di metterlo nel dimenticatoio con il presente decreto-legge.

Non sarebbe stato allora più onesto abrogare il parametro in questione? Certamente sì, ma ciò avrebbe comportato una procedura di infrazione comunitaria. E a quanto mi risulta (sono molto contento che sia presente in Aula il ministro Buttiglione) stanno arrivando ben 30 infrazioni comunitarie in materia ambientale. Questa sarebbe stata la trentunesima, quindi si è trovato un *escamotage*: la norma resta vigente, ma in pratica non viene mai applicata.

Attraverso questo deprecabile modo di procedere, l'Italia, pur avendo recepito la direttiva comunitaria con il decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 (quindi 22 anni fa), la disapplica ufficialmente e apertamente da oltre 10 anni. E ora il Governo viene a chiedere al Parlamento un ulteriore differimento di altri due anni e mezzo! Peraltro, vale la pena segnalare che il fenomeno dell'eutrofizzazione resta più vivo che mai, come testimoniano le cronache di questi giorni, e non è stato assolutamente scalfito dalle misure adottate e – aggiungo – messe nel cassetto.

Ecco dunque spuntare dal cilindro del Ministro dell'ambiente i commi 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge, solo debolmente connessi al comma 1. Anzitutto, non si capisce cosa voglia dire che «La disciplina di cui al comma 1» la quale, come già detto, altro non è che una proroga del termine per esercitare una facoltà di deroga «è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito».

Come può l'aggiornamento dei piani d'ambito assicurare la reiterazione di una deroga alla normativa comunitaria? È una cosa assai curiosa, per usare un eufemismo. Forse si intendeva dire, per usare la terminologia del relatore, che la deroga è subordinata all'attuazione dei piani d'ambito, ma così effettivamente non è, visto che la deroga è generalizzata e – oso dire – ormai perpetua. Qualunque Regione può attivarla da subito, mentre le scadenze per i piani d'ambito sono successive.

Quanto a questi ultimi, è curioso che si faccia riferimento alla normativa quadro sulla qualità delle acque, ossia il decreto legislativo n. 152 del 1999, che non ne fa alcuna menzione. È, infatti, una terminologia propria della vecchia legge Galli, ma non si capisce neppure che cosa voglia dire in concreto la disciplina dei commi 2 e 3.

L'accentramento meramente burocratico delle carte e delle pratiche dalla sede regionale a quella centrale del Ministero evidenzia una smania di controllo che già in questa legislatura ha conosciuto momenti di ridicolo. Si pensi alla circolare del Capo di Gabinetto del Ministro che chiedeva in pratica alle direzioni generali – lo riassumo in modo sintetico – di non intraprendere iniziative nelle materie oggetto della delega ambientale

in corso di approvazione: in pratica, la chiusura del Ministero. Viceversa, in questo caso si vuole che le Regioni trasmettano tutti i piani al Ministero, ma per farne cosa?

Si dice nel decreto, per verificare le misure previste dai piani, il che non vuol dire nulla. Le misure seguono i piani e il Ministero potrebbe, semmai, controllare l'attuazione delle misure previste dai piani oppure si intende – e questo sarebbe inaccettabile – che il Ministero può sindacare nel dettaglio le misure scritte nei piani.

In verità, i processi di formazione dei piani d'ambito e di tutela citati dalla norma sono già ampiamente descritti in altre leggi, anzitutto nel decreto legislativo n. 152 del 1999, e non possono essere certo contraddetti da questo decreto, essendo in gran parte di attuazione delle direttive comunitarie. Saremmo, inoltre, come sostenuto nella pregiudiziale, di fronte ad un tipico caso d'invasione delle competenze regionali. Ma questo Governo è abituato a comportarsi in questo modo.

Signor Presidente, il mio intervento potrebbe continuare a lungo, ma non intendo utilizzare altro tempo in questa fase; spiegherò ulteriori questioni in fase di illustrazione degli emendamenti.

Lo scorso decreto adottò un *escamotage* per rendere balneabili delle acque che non lo sarebbero mai state: non ha ottenuto alcun risultato. Oggi si torna indietro e si riprende la vecchia strada, quella delle deroghe. Si pensava che l'altro provvedimento fosse risolutivo; così non è stato. Se ne adotta un altro che è peggiore di quelli precedenti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zappacosta. Ne ha facoltà.

ZAPPACOSTA (AN). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi senatori, noi non siamo d'accordo con chi ci ha preceduto sulle valutazioni che riguarderebbero le responsabilità di questo Governo relativamente al problema delle acque di balneazione. Anzi, riteniamo che se c'è un minimo comun denominatore che è sopravvissuto ad ogni formula di Governo, è rappresentato dal decreto, che si ripete ogni anno, sulle acque di balneazione. È un problema che va affrontato nella sua complessità e nei suoi aspetti di indubbia gravità, che attenta al sistema delle acque nel Mediterraneo.

Il disegno di legge n. 2983 di conversione del decreto-legge n. 144 del 4 giugno 2004 reca, per l'appunto, il differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.

Il decreto sposta – com'è contemplato nell'articolo 1, comma 1 – al 31 dicembre 2006 la disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, concernente l'attuazione della direttiva n. 76 della Comunità europea relativa alla qualità delle acque di balneazione. Questo tanto per ricordare che il problema ormai è più che decennale.

L'attuale decreto-legge in discussione, che ci accingiamo a convertire in legge, stabilisce però un aspetto importante, cioè che la disciplina di cui

al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito delle Regioni, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e di depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo n. 152 del maggio 1999, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia.

Sempre all'articolo 1, si dice che, per poter verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani d'ambito sono trasmessi al Ministero dell'ambiente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le Regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004, sempre al Ministero dell'ambiente.

È questo l'aspetto più importante ed è la novità di questo decreto, perché noi siamo convinti che la realtà relativa all'ossigeno disciolto nelle acque e ai relativi fenomeni di eutrofizzazione sia complessivamente ed in definitiva da riconnettere alla mancanza diffusa sul territorio dei sistemi di depurazione e al mal funzionamento di parte di quelli esistenti.

Ecco quindi come noi ravvisiamo un elemento di novità, al quale tra l'altro siamo tenuti, perché l'adeguamento dei piani d'ambito alle prescrizioni comunitarie in materia vede l'Italia in una posizione di inadempienza, per cui il nostro Paese rischia l'instaurarsi di una procedura di infrazione.

Va precisato, per chiarezza di informazione e per riportare un minimo di tranquillità, che il decreto-legge n. 185 del giugno 1993 prevedeva già limiti più permissivi per il parametro dell'ossigeno disciolto rispetto a quelli indicati dal decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, a condizione che il superamento dei valori limite fissati per il predetto parametro dipendesse dal fenomeno dell'eutrofizzazione e fosse subordinato all'adozione di un programma di sorveglianza sul fenomeno delle alghe per le implicazioni di ordine igienico-sanitario.

Il decreto dell'anno scorso prevedeva già come termine ultimo quello del dicembre 2003, ma per motivi legati all'economia turistica, in considerazione del persistere del fenomeno dell'eutrofizzazione, si è resa indispensabile ed inderogabile l'approvazione dell'ennesimo decreto.

Vogliamo qui ricordare che la valutazione di massima relativamente all'ossigeno disciolto nelle acque, anche nell'altro ramo del Parlamento, è che esso non sia causa di problemi di ordine sanitario e quindi il decreto per questo aspetto, come pure per quello relativo al fenomeno delle alghe (che va monitorato, osservato, seguito da parte delle Regioni), non nasconde nulla all'opinione pubblica e ai cittadini.

Sottolineo però che dopo le esplosioni algali della fine degli anni Ottanta nell'alto Adriatico e anche, nella parte media, in alcuni punti del Tirreno, non si erano più registrati fenomeni significativi di eutrofizzazione e di formazione di aggregati mucillaginosi. Il fenomeno è ricomparso in questi giorni in gran parte dell'Adriatico e sta ovviamente allarmando non poco gli operatori turistici, gli operatori delle coste, ma tutto il comparto che lavora ed è impegnato in questi mesi nella stagione balneare.

Siamo comunque convinti, signor Presidente, che si debba dare corso ad una fase diversa che possa far comprendere la centralità che deve essere assegnata al problema dell'ambiente marino, delle acque e delle coste. Questo sistema molto complesso rappresenta infatti un grosso giacimento dalle valenze non soltanto ambientali, ma anche economico-sociali, per la storia che ne segna l'attualità anche in termini di sviluppo presente e futuro delle economie che si avvalgono di tutto l'indotto relativo.

L'Italia è, tra le Nazioni dell'Unione Europea, quella che più di altre, per la sua posizione geografica immersa nel Mediterraneo, quasi completamente circondata dal mare, può e deve progettare una politica ambientale moderna che tenga presente l'esigenza di uno sviluppo sostenibile del mare e delle coste in armonia con le attività economiche e con la pressione antropica che ne deriva. L'Italia deve essere considerata l'avamposto di riferimento e di controllo di tutto il Mediterraneo.

L'Unione Europea deve altresì comprendere, e agire di conseguenza, che il Mediterraneo per le proprie caratteristiche, ma anche per la propria storia, è diverso dai grandi mari del Nord e quindi le problematiche vanno valutate diversamente.

Il Mediterraneo è un mare chiuso, circondato da venti Paesi, con diversi milioni di abitanti che in essi vivono; sfociano nel Mediterraneo quattro grandi fiumi che apportano – dicono alcuni dati – circa 3 miliardi di metri cubi di reflui tossici l'anno, causando gravi danni di inquinamento favorito dallo scarso ricambio delle acque, avendo il Mediterraneo una sola corrente di superficie in uscita dallo Stretto di Gibilterra. Questa è tutta la differenza con gli altri mari europei che ci conduce ad una riflessione su come non vi possano essere termini di riferimento identici e comuni per tutte le realtà marine europee.

Occorre sottolineare che il Governo e la maggioranza stanno cercando di invertire la tendenza rispetto alle priorità che certamente hanno tali questioni e finalmente con la legge 31 luglio 2002, n.179, recante disposizioni in materia ambientale, si è cercato di riportare all'attenzione del legislatore il problema del mare.

Infatti, l'articolo 8 della succitata legge tratta del funzionamento delle aree marine protette; l'articolo 20 tratta dell'istituzione del Reparto ambientale marino al fine di conseguire un più rapido ed efficace supporto alle attività di tutela e di difesa dell'ambiente marino e costiero, con l'istituzione altresì presso il Ministero dell'ambiente del RAM – il Reparto ambientale marino – del Corpo delle capitanerie di porto.

L'articolo 21 della stessa legge tratta dell'autorizzazione per gli interventi di tutela della fascia costiera. Siamo convinti quindi che c'è molto da fare. C'è infatti bisogno di un'informazione oggettiva, scientifica e positiva che coinvolga e motivi le popolazioni.

Noi siamo convinti che il problema deve essere considerato nella giusta misura e con le dimensioni dovute. Si immagini soltanto che la densità della popolazione costiera è di 387 abitanti per chilometro quadrato; la media nazionale, invece, è di 188 abitanti per chilometro quadrato. Nei

Comuni costieri risiedono quasi 18 milioni di abitanti, cioè il 30 per cento della popolazione nazionale.

Nel periodo dal 1951 al 1991 si è verificato un progressivo spostamento della popolazione verso le aree costiere che ha portato ad un aumento del 30 per cento dei residenti, ai quali si aggiunge la popolazione turistica. Queste popolazioni vivono delle economie prodotte dalle attività principali e collaterali al mare.

Noi siamo convinti che in una fase di grave congiuntura internazionale ed economica il Parlamento e il Governo vogliano porre in essere tutte le condizioni per aiutare un settore che costituisce un segmento importantissimo della nostra realtà economica ed occupazionale.

Il decreto-legge è un atto dovuto, non possiamo agire diversamente: ne va della stagione balneare dalla quale dipendono economia e realtà sociali dell'Italia costiera e marinara. Non potremmo permetterci di operare diversamente.

Contestualmente, però, va lanciato un grido di allarme verso una situazione che rischia il collasso all'improvviso, con conseguenze che si possono facilmente immaginare.

Per tutti questi motivi, preannuncio il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale. *(Applausi dai Gruppi AN e FI).*

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rizzi. Ne ha facoltà.

RIZZI (FI). Signor Presidente, considerato che alcuni tratti di costa del Tirreno e dell'Adriatico e numerosi laghi sono tuttora interessati dal fenomeno dell'eutrofizzazione e che, come è noto, il 1° aprile ha avuto inizio il periodo del campionamento relativo alla stagione balneare 2004, al fine di evitare che lunghi tratti costieri, pur in assenza di un concreto rischio di natura igienico-sanitaria, siano dichiarati non balneabili, con ovvie conseguenze negative sull'economia turistica, il Governo ha ritenuto opportuno che il predetto termine del 31 dicembre 2003 sia ulteriormente differito.

Pertanto, l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge consente la facoltà di derogare al 31 dicembre 2006, sempre con le necessarie cautele igienico-sanitarie, ai valori limite del parametro ossigeno disciolto stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni.

C'è poi l'analisi tecnico-normativa, che afferma che il decreto-legge non apporta variazioni di ordine sostanziale alla legislazione vigente e non presenta alcun problema di compatibilità né con l'ordinamento interno, né con l'ordinamento comunitario. Inoltre, il provvedimento non incide sulla potestà legislativa delle Regioni. Non si rilevano, nel testo, definizioni normative diverse da quelle normalmente previste.

Annuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi dal Gruppo FI).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BERGAMO, *relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

TORTOLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Signor Presidente, anche il Governo rinuncia a replicare.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non pensavo che la discussione generale prendesse questi tempi, per cui mi vedo costretto ad armonizzare i tempi stessi attribuendo dieci minuti per Gruppo per l'esame e la votazione degli emendamenti, oltre alle dichiarazioni di voto finale, che vanno invece ad aggiungersi.

Do lettura dei pareri espressi dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, ad eccezione delle proposte 1.11, 1.21 e 1.101, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Do altresì lettura del parere espresso dalla 1^a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo: «La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che s'intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su di essi.

BERGAMO, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'ordine del giorno G1, in quanto in contrasto con le norme del decreto-legge già in vigore, e sui restanti ordini del giorno G2, G3 e G4.

TORTOLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Invito il relatore a valutare l'opportunità di esprimere parere favorevole sugli ordini del giorno G2 e G4. Esprimo parere contrario sui restanti ordini del giorno.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende rivedere il suo parere.

BERGAMO, *relatore*. Si può anche rivedere il parere; però, il problema concerne la conformità di questi due ordini del giorno alla legislazione vigente, poiché si chiedono interventi non previsti dalla normativa attuale.

Comunque, se il Governo ritiene di poterli accogliere, esprimo parere favorevole sugli ordini del giorno G2 e G4.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G2 e G4 non saranno posti ai voti. Analogamente, non insistendo i presentatori, non saranno posti ai voti gli ordini del giorno G1 e G3 su cui il Governo ha espresso parere contrario.

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, lei ha armonizzato i tempi. Non vedo una grande differenza, se lo consente il rappresentante del Governo, tra gli ordini del giorno G2 e G3. Non ho nulla da dire, signor Presidente, perché il senso era molto chiaro; però, la sostanza è la medesima: facciamo le opere necessarie per non fare più proroghe.

Gli emendamenti da me presentati si intendono illustrati.

PRESIDENTE. Se gli ordini del giorno sono identici, mi chiedo perché ne abbia presentati due.

TURRONI (*Verdi-U*). Identici nella sostanza!

LAURO (*FI*). Ritiro l'emendamento 1.21.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BERGAMO, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 e 1.16.

Chiedo al Governo, per quanto concerne l'emendamento 1.100, da me presentato, di verificarne l'accogliibilità, oppure se una sua riformulazione possa consentire al Governo stesso di accoglierlo.

Sull'emendamento 1.101 è stato espresso parere contrario dalla Commissione bilancio. Mi sono intrattenuto con il presidente Azzollini, evidenziando che tale emendamento non comporta alcun ulteriore impegno di spesa e, quindi, mi risultava incomprensibile il parere espresso. Credo che i riferimenti dati possano permettere al presidente Azzollini di riformulare il proprio parere e sono ora in attesa di una conferma.

Chiedo, pertanto, di accantonare l'emendamento 1.101 fino a quando il presidente Azzollini non potrà comunicarci se può essere modificato il parere della Commissione bilancio, ex articolo 100, comma 7, del Regolamento del Senato.

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19.

TORTOLI, *sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.100, ne proporrei la riformulazione prevedendo la scadenza al 31 dicembre 2004, tenendo conto che il problema è delicato, ma prendendo anche atto che il più delle volte tali situazioni dipendono da aspetti burocratici legati alle autorizzazioni da parte delle Province.

BERGAMO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMO, *relatore*. Sono d'accordo con la riformulazione dell'emendamento 1.100 proposta dal Governo. Pertanto, il testo risulta essere il seguente: «I termini di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito in legge dalla legge 1º agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004».

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, mi pare che lei stia innovando; so, infatti, che è prassi che, prima dell'espressione dei pareri, vi sia l'illustrazione degli emendamenti.

Detto questo, signor Presidente, mi appello a lei. Infatti, l'emendamento 1.101 del relatore mi pare assolutamente inammissibile; esso riguarda altre questioni: reca norme che attengono la Laguna di Venezia, che gode di leggi speciali. Con tale emendamento si introducono modifiche alle leggi speciali che riguardano Venezia, sostenendo che alcuni particolari scarichi in Laguna non necessitano di autorizzazione. Capisco che vi possa essere qualche interesse locale; tuttavia, il decreto di cui ci stiamo occupando, concernente le acque di balneazione, non mi pare un provvedimento cui possa essere apportato un emendamento come questo.

Mi permetto, signor Presidente, di sottolinearlo. È vero che questa mattina abbiamo assistito ad un provvedimento passato da 8 a 45 articoli, ma quello era un decreto con un titolo assai vasto. In questo caso, abbiamo un decreto che riguarda le acque di balneazione e non si occupa delle leggi speciali per Venezia, degli scarichi in Laguna, delle superfici impermeabili, delle attività produttive e così via, argomenti di cui tratta l'emendamento 1.101.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, il suo richiamo non viene accolto, in quanto al comma 2 dell'articolo 1 c'è un riferimento a questo; pertanto, l'emendamento 1.101 è accoglibile, anche se abbiamo bisogno del parere della 5ª Commissione. Procederemo quindi alla votazione di tutti gli altri emendamenti in attesa di tale parere.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.6.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, grazie alla sua interpretazione del Regolamento, sono costretto ad intervenire adesso in dichiarazione di voto sull'emendamento 1.6, mentre se ella non avesse arbitrariamente – mi deve consentire – interpretato il Regolamento, così come ha fatto, avrei avuto prima la possibilità di esprimere una valutazione sia sull'emendamento in esame sia sul complesso delle proposte di modifica, magari inducendo il relatore – così come è accaduto, ad esempio, per gli ordini del giorno – a rivedere talune sue opinioni a proposito degli emendamenti da me presentati. Ciò mi è stato negato; ci sono un parere del relatore ed uno del Governo che non possono essere più modificati, per cui posso esprimermi solamente in sede di dichiarazione di voto.

Mi rammarico francamente di questo comportamento ed invito a votare a favore dell'emendamento 1.6, che cerca di limitare nel tempo la deroga assai lunga messa in atto attraverso la proroga.

PRESIDENTE. Senatore Turroni, l'emendamento cui lei ha fatto riferimento è ancora *sub iudice* della 5^a Commissione.

Metto ai voti la prima parte dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori, sino alle parole «dicembre 2006».

Non è approvata.

Risultano pertanto preclusi la restante parte dell'emendamento 1.6 e gli emendamenti 1.7 e 1.8.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, è sorprendente che il senatore sicuramente più centralista fra quelli presenti in quest'Aula sia costretto, quasi quotidianamente, da questo Governo e da questa maggioranza (che sono ancora più centralisti di quanto possa esserlo io) a difendere le prerogative delle Regioni e, in questo caso, delle Regioni a Statuto speciale, facendone salve le competenze a proposito anche del contenuto di questo decreto.

Mi sorprende che lo stesso relatore abbia espresso parere contrario su un emendamento come questo, perché mi sembra che in numerosissimi altri provvedimenti di analogo tenore che vedevano in talune circostanze intaccate dal Governo centralista, come lo definite voi, alcune prerogative regionali, emendamenti simili siano stati accolti.

Ritengo quindi che le competenze delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano vadano assolutamente salvaguardate. Per questo motivo, invito a votare a favore di questo emendamento ed invito il relatore e il rappresentante del Governo, ascoltate queste mie osservazioni, a mutare il loro atteggiamento e a considerare le prerogative delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano come qualcosa che va salvaguardato anche all'interno di una legge di deroga come questa, dal momento che ci occupiamo anche di piani d'ambito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.11, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, questo emendamento vuole circoscrivere la possibilità di deroga, stabilendo quali sono le Regioni che possono farvi ricorso e quelle che non possono invece adottare queste misure.

Ringrazio il senatore Zappacosta perché ha fatto veramente un ottimo intervento, non condivido le conclusioni a cui egli è arrivato e questo succede spesso, ma si tratta in ogni caso di interventi molto documentati con cifre e dati. Il dato che il senatore Zappacosta ha indicato all'attenzione di tutti noi, cioè la profonda trasformazione avvenuta nel nostro Paese e l'aumento del carico umano lungo le nostre coste, e di conseguenza l'aumento del carico inquinante che ne deriva al nostro mare, ci deve far riflettere.

Noi sosteniamo che le misure di proroga previste dal testo della legge devono essere messe in atto da coloro che lungo i nostri 8.000 chilometri circa di coste hanno adottato programmi di sorveglianza per rilevare ciò che sta accadendo nel mare.

Sono poche, purtroppo, le Regioni che hanno adottato sistemi di monitoraggio; sono poche le Regioni che si sono dotate, ad esempio, di battelli oceanografici che fanno sorveglianza lungo le coste, che analizzano i fenomeni in corso, che valutano quello che accade quotidianamente con azioni di verifica.

Riteniamo che queste Regioni debbano avere tale facoltà. Noi siamo contrari al testo del decreto-legge, ma queste Regioni, avendo messo in atto un programma di sorveglianza, sono in grado di valutare le ragioni non astrattamente ma in concreto, conoscendo la situazione effettiva per valutare le eventuali proroghe in base ad elementi di conoscenza adeguati.

Noi riteniamo che questo punto di vista vada salvaguardato e sosteniamo anche che vi debba essere una ripetuta ed intensificata attività di analisi e di controllo con una frequenza doppia rispetto a quella attuale qualora la proroga venga messa in atto.

Per questi motivi, signor Presidente, riteniamo che l'emendamento in questione debba essere accolto.

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 1.11 è improcedibile.

Ha chiesto di parlare il presidente della 5ª Commissione, senatore Azzollini. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (*FI*). Signor Presidente, la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sul comma 3-*quater* dell'emendamento 1.101. Se il relatore accetta di espungere questo comma integrando il comma 3-*quinqüies*, nel senso di prevedere che «I titolari degli scarichi di cui al comma 4 del decreto del Ministro dell'am-

biente 9 febbraio 1999», e il comma 3-*sexies*, specificando «La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 7 del predetto decreto», il parere della Commissione può trasformarsi in parere di nulla osta.

PRESIDENTE. Il relatore cosa intende fare?

BERGAMO, *relatore*. Ringrazio il presidente Azzolini per aver agevolato i lavori. Accolgo le modifiche proposte.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Riprendiamo la votazione degli emendamenti.

Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101 (testo 2).

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, dichiaro un voto contrario all'emendamento 1.101, anzitutto per una questione di metodo: il relatore non lo ha presentato in Commissione bensì direttamente in Aula; non mi pare il massimo dell'eleganza, soprattutto perché l'emendamento riguarda taluni interessi privati e locali che sarebbe stato opportuno conoscere e poter valutare.

La seconda ragione, di merito, è che l'emendamento modifica la situazione delle acque all'interno della Laguna di Venezia. È una questione assai delicata che non può essere affrontata in questo modo.

BERGAMO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERGAMO, *relatore*. Signor Presidente, vorrei precisare che in Commissione ho informato i senatori che avrei presentato questo emendamento ed ho consegnato a tutti il testo.

PRESIDENTE. Questa è infatti la differenza tra un emendamento del relatore e un emendamento della Commissione.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 1.101 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.18, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.19, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.21 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione finale.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, nel mio intervento dovrò tenere conto dell'armonizzazione dei tempi.

PRESIDENTE. Sono stato magnanimo e le ho concesso dieci minuti.

TURRONI (*Verdi-U*). Lei è sempre magnanimo, ma non assicura con totale adesione al Regolamento i nostri diritti.

Noi Verdi nella discussione generale, nell'illustrazione della pregiudiziale e più in generale nell'azione svolta presso i due rami del Parlamento, abbiamo cercato di difendere alcuni principi ai quali ci atteniamo.

La salute è un bene prezioso, costituzionalmente tutelato, che non può essere subordinato ad altri interessi, soprattutto se questi altri interessi implicano la mancata realizzazione di interventi necessari per tutelare la salute.

Ci siamo sempre battuti, più di ogni altra forza politica, in difesa delle economie cui ha fatto riferimento il senatore Zappacosta; non posso, però, dimenticare che in questi giorni, in talune parti di Italia, le reti dei pescatori sono piene di mucillagine e vi è una proliferazione algale assai significativa.

Ebbene, quali sono le azioni che questo Governo mette in atto? Quali le iniziative concrete, al di là dei rinvii e delle proroghe? Questo è il tema che cerchiamo di affrontare in questa sede, proprio perché vogliamo difendere gli interessi degli operatori economici, degli operatori balneari, dei pescatori, degli albergatori, dei bagnini, di tutti coloro che sul turismo, sulla salubrità delle nostre coste, sulla qualità delle nostre acque fondano la loro attività economica... (*Si verifica un abbassamento delle luci in Aula. Commenti*).

È un segno dei tempi, colleghi: è l'oscurantismo che voi cercate di introdurre in questo nostro Paese; per questo abbassate anche la luce in Aula! Riducete le nostre speranze, è la manovra che ci aspetta dopo la cacciata di Tremonti. Non ci sarà più scintillio di luce e fantasia, ma solo buio. (*Si ripristina l'illuminazione in Aula*). Ecco, l'opposizione riporterà luce e nuova speranza al Paese!

Dicevo che intendiamo difendere quelle categorie economiche (ho fatto riferimento più volte ai 20.000 miliardi di vecchie lire che il solo settore del turismo costiero della mia Regione riesce a introitare ogni anno) e quindi non possiamo essere soddisfatti da provvedimenti di proroga come questo, che contengono, seppure in poche righe, tante stupidaggini, nel senso di pasticci normativi, di norme che non hanno alcun significato se lette attentamente, in modo letterale, secondo i principi della grammatica e della sintassi.

Ebbene, decreti come quello che stiamo esaminando non sono utili alle nostre attività economiche e alla natura; anzi, negano i diritti – per noi fondamentali – all’ambiente sano e alla salute.

Con il nostro voto contrario su questo provvedimento, vogliamo segnalare ancora una volta – come ve ne fosse la necessità – che questa maggioranza è nemica dell’ambiente, poiché ha cancellato tutti i programmi positivi per la costruzione di impianti di depurazione, per il risanamento dei corpi idrici, per la tutela degli ecosistemi ed è impegnata nello smantellamento della nostra legislazione ambientale. Provvedimenti come questo sono ancor più negativi proprio perché vi è stato un tentativo di smantellamento totale della legislazione ambientale.

Abbiamo sottolineato più volte cosa ha provocato l’inadempienza della città di Milano, della sua amministrazione e del suo commissario per il mare Adriatico. Lo continuiamo a sottolineare perché quel processo di completamento è ancora in corso.

Adesso, con l’accoglimento dell’emendamento 1.101 (testo 2), presentato dal relatore, appena approvato, abbiamo un’altra azione altrettanto negativa rispetto all’inadempienza del Comune di Milano, dal momento che si consente che scarichi che non provengono da attività produttive, ma di altro genere, non necessitino di alcuna autorizzazione – e quindi non siano sottoposti a nessun controllo – e possano inquinare la Laguna di Venezia, un luogo assolutamente chiuso, circoscritto, assai delicato che avrebbe bisogno del massimo della tutela, del massimo del controllo, del massimo della verifica. Ciò soprattutto perché in quella Laguna si coltiva una grande quantità di risorse alimentari provenienti dal mare: penso ai bivalvi e a tutte le altre specie che traggono dall’acqua e dai suoi contenuti il proprio nutrimento.

Non posso dimenticare come, con analogo provvedimento, siano stati elevati i limiti di temperatura delle acque scaricate in Laguna; oggi non si sottopongono più ad autorizzazione gli scarichi in Laguna di taluni inquinanti.

Noi eravamo contrari a questo disegno di legge già nella sua iniziale stesura; lo siamo ancora di più perché, utilizzando un provvedimento di deroghe, per noi inaccettabile, soprattutto a fronte di iniziative che non vengono messe in atto, si introduce un’altra deroga permanente e continua che consentirà agli inquinanti di recapitare nella Laguna veneta le loro sostanze inquinanti senza che sia necessaria alcuna autorizzazione. Non si fa l’interesse dei cittadini, non si fa l’interesse della salute, non si fa l’interesse di nessun altro, fatta eccezione di coloro che producono materie inquinanti.

Ebbene, non mi pare questo il modo corretto di legiferare. Noi Verdi siamo fermamente contrari a questo modo di operare; soprattutto, siamo contrari a dare licenze di inquinamento, come è stato fatto con il citato emendamento del relatore: licenza di non fare le opere necessarie che il Governo si è dato in questa legislatura, licenza di inquinare grazie all’emendamento del relatore!

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SODANO Tommaso (*Misto-RC*). Signor Presidente, ancora una volta ci troviamo dinanzi ad un provvedimento che conferma l'inadeguatezza della politica ambientale di questo Governo. Ci si propone di differire per altri due anni l'applicazione della normativa europea sulla qualità delle acque di balneazione, normativa risalente ad una direttiva comunitaria del 1975.

In sostanza, con questo provvedimento si permette alle Regioni di rinviare ulteriormente la determinazione dei valori limite di ossigeno disciolto nelle acque di balneazione, con l'intento principale di salvaguardare gli interessi economici legati al settore turistico. Da oltre vent'anni oramai si parla del fenomeno dell'eutrofizzazione delle nostre acque marine e dolci, ma ancora una volta il Governo preferisce ignorare la sostanza del problema e ricorrere all'ennesima misura d'urgenza, senza alcun rispetto per la salute dei cittadini.

Già nel 2000 la Commissione europea avviò una procedura d'infrazione a carico dell'Italia per aver violato gli obblighi di campionamento e analisi delle acque previsti dalla direttiva comunitaria. Per ben quattro anni il nostro Paese non aveva effettuato i rilevamenti obbligatori. Ci chiediamo dunque: come pensa il Governo di migliorare le prestazioni del nostro Paese se continua a modificare la normativa pur di non intervenire sulle cause del problema? Quale tipo di incentivo dovrebbero avere i soggetti inquinanti e gli operatori turistici per adottare misure che riducono strutturalmente l'inquinamento?

Potendo contare su questo tipo di deroghe, nessun privato investe sulla tutela delle acque, e quindi sulla riduzione dell'eutrofizzazione. Tutto lascia pensare, a maggior ragione, che l'Italia sarà oggetto di una nuova procedura d'infrazione, anche alla luce delle nuove tendenze in ordine alla normativa comunitaria.

Dopo un lungo periodo di consultazioni, infatti, la Commissione europea ha presentato, nel 2002, una proposta di revisione della direttiva 76/106/CEE, che intende segnare il passaggio da una politica di semplice campionamento e monitoraggio ad una gestione integrata delle qualità delle acque di balneazione.

Ciò comporterà necessariamente per gli Stati membri un obbligo di intervento per il miglioramento delle acque di balneazione, dal momento che saranno previsti limiti più ambiziosi e giuridicamente vincolanti e sanzioni in caso di inosservanza dei criteri di qualità delle acque.

Il periodo di riferimento dei campioni, inoltre, non sarà più la stagione balneare corrente, ma quelle degli ultimi tre anni, consentendo così una valutazione più coerente della qualità delle acque.

Il rapporto annuale 2003 della Commissione sullo stato delle acque di balneazione dei Paesi membri dell'Unione Europea sembra confermare un

trend positivo per lo stato delle nostre acque marine, ma segnala un dato molto preoccupante: il peggioramento, per il secondo anno consecutivo, della salute delle nostre acque interne (laghi e fiumi).

La balneazione è stata infatti vietata nel 27 per cento delle zone di balneazione interne (nel 2002 questo valore era del 14,8 per cento). La Commissione, inoltre, ha criticato l'Italia per l'eccessivo ricorso a divieti di balneazione invece che a interventi strutturali per ridurre le cause di inquinamento.

Del resto, anche i primi dati emersi dal Rapporto annuale del Ministero della salute sulle acque di balneazione indicano un aumento preoccupante delle acque non balneabili: per ogni chilometro di mare pulito, c'è un 30 per cento *off limits*, come sottolineano le associazioni ambientaliste.

Come se non bastasse, ben 1.057 chilometri di coste non sono stati neanche analizzati e restano classificati in base a dati risalenti a ben due anni fa. Se poi si considera che i parametri di riferimento sono tutt'altro che rigorosi, non possiamo fare a meno di essere preoccupati per l'andamento dell'inquinamento delle nostre acque.

Per questo voteremo contro quest'ennesima proroga, perché riteniamo indispensabile dare un segnale concreto di intervento contro l'inquinamento, incentivando i soggetti interessati a cooperare per una politica di tutela ambientale di più ampio respiro, basata sulla prevenzione e sullo sviluppo ecocompatibile.

Siamo infatti convinti che un'inversione di tendenza in questa direzione sarebbe infinitamente più utile ed economicamente più redditizia, anche per quegli operatori economici a cui avete fatto riferimento nella relazione di accompagnamento a questo decreto, dal momento che permetterebbe la reale salvaguardia del nostro patrimonio costiero, anche attraverso un incremento dell'occupazione nel settore.

I senatori di Rifondazione Comunista, signor Presidente, voteranno contro questo provvedimento.

TURRONI (*Verdi-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Non ci fulmini ancora la luce, per cortesia. Ha parlato il senatore Tommaso Sodano e la luce ha retto tranquillamente per tutto l'intervento.

TURRONI (*Verdi-U*). No, signor Presidente, non sono certamente io che provo in questo Paese l'oscurità: è la maggioranza.

PRESIDENTE. Nel Paese no, ma in Senato sì.

TURRONI (*Verdi-U*). È la maggioranza, signor Presidente.

Intervengo per chiedere, prima del voto, la verifica del numero legale, chiedendo l'appoggio al prescritto numero di colleghi.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione».

È approvato.

Collegli, è pervenuto il parere della 5ª Commissione e quindi possiamo tornare al primo dei decreti-legge al nostro esame.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(2978) Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2978.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è svolta la discussione generale ed ha avuto luogo la replica del rappresentante del Governo.

Do lettura del parere espresso dalla 1ª Commissione permanente sugli emendamenti al disegno di legge: «La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».

Do lettura dei pareri (che finalmente sono arrivati in forma estremamente articolata) espressi dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti agli articoli da 1 a 6: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: a) all'articolo 2, comma 1, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'applicazione del successivo comma 3 l'aumento delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica; b) all'articolo 4, comma 1, le parole: «nei limiti delle competenti risorse di bilancio», siano sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato»; c) all'ar-

articolo 8, comma 2, dopo le parole: «è compensato rendendo», sia inserita la seguente: «contestualmente»; d) all'articolo 1 sia inserito, in fine, il seguente comma: «5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». Il parere di nulla osta è inoltre reso preso atto della comunicazione del Governo secondo la quale la proroga dei contratti a tempo determinato indicati, in quanto prevista per legge, non comporta responsabilità a carico delle amministrazioni stipulanti e, pertanto, non risulta applicabile la norma di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, in base alla quale i rapporti di lavoro a tempo determinato prorogati oltre i limiti consentiti si convertono automaticamente in rapporto a tempo indeterminato».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo riferiti agli articoli da 1 a 6, inclusi quelli recanti articoli aggiuntivi al suddetto articolo, ad eccezione della proposta 1.0.100 e dei relativi subemendamenti, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta sulla proposta 5.0.2 a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che, dopo le parole: «possono essere autorizzate dalla stazione appaltante», siano inserite le seguenti: «, a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili,» e parere di nulla osta sulla proposta 6.0.2 a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, che, al comma 4, la parola: «quindicennale» sia sostituita dalle seguenti: «della durata di tredici anni». Esprime, infine, parere contrario, ai sensi della suddetta norma costituzionale, sulle proposte 1.0.203, 1.0.204, 1.0.208, 1.0.209, 1.0.210, 1.0.802, 1.0.950, 1.5, 1.0.7, 1.3, 1.4, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 1.0.205, 1.0.500, 1.0.600, 1.0.1, 1.0.3, 1.0.500/102, 1.0.500/103, 1.0.500/105, 1.0.500/104, 1.0.500/106, 3.0.6, 3.0.1, 3.0.9, 4.800, 4.0.802, 4.0.4, 4.0.3, 4.0.803, 4.0.960, 5.0.800, 6.900 e 6.0.1/12 nonché parere non ostativo sui restanti emendamenti esaminati.».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti al testo del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 1.0.500/105, che peraltro vedo coincidere esattamente nel testo con altro presentato da colleghi della maggioranza, a firma del collega Eufemi e del collega Magnalbò.

Si tratta di un problema che ho già toccato nel mio intervento in discussione generale questa mattina: si vuole correggere il testo approvato dalla Commissione relativamente alla ben nota questione del trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età.

Questo emendamento (come pure quello dei citati colleghi, perché sono identici) tende a stabilire una retroattività al 30 aprile 2003. Vorrei subito chiarire che non si tratta di una retroattività che determina emolumenti arretrati o quant'altro; non c'è nulla di tutto questo. Significa sol-

tanto che chi nel frattempo si è trovato ad uscire per il raggiungimento del limite di età ha occasione di rientrare, ferma restando la norma nel suo complesso e ovviamente con effetto dal momento in cui rientra.

Da questo punto di vista, quindi, non c'è alcun aggravio economico; ci può essere solo un beneficio economico particolare perché magari si consente all'amministrazione di non ricorrere o di far cessare qualche costoso contratto di consulenza che nel frattempo sia stato stipulato, come di fatto in non pochi casi è accaduto.

Ho sentito alcuni colleghi affermare che questa è cosa del tutto arbitraria; in effetti, può sembrare che sia così, ma sia chiaro che l'inserimento di questa data per la retroattività, così come l'ho definita, sana un'altra arbitrarietà che ho richiamato stamattina: quella introdotta dal Governo con l'inopinato riconoscimento ad un ristretto gruppo di magistrati di un innalzamento del limite di età in modo del tutto parcellizzato.

In altri termini, si è fatto un favore ad una microcategoria che in quel momento rivestiva un particolare interesse, dal punto di vista del Governo, per questioni che nulla avevano a che fare con l'interesse generale della pubblica amministrazione. Si è rotto, quindi, il sano principio per cui nel pubblico impiego le determinazioni che si assumono si adottano sempre, tendenzialmente, in modo omogeneo e valido per tutti, quindi magari escludendo – come si fa in altri emendamenti con i quali posso anche concordare – questa o quella categoria per considerazioni inerenti quella categoria (diplomatici, prefetti o quant'altro), ma per il resto avendo trattamenti omogenei; ciò al fine di evitare scontenti, di evitare riflessi negativi nelle amministrazioni e fra le amministrazioni, di evitare rincorse di vario tipo.

L'emendamento che qui si presenta, quindi (e ritengo che identiche motivazioni siano alla base di quelli proposti da altri colleghi), sta ad indicare proprio il recupero di una razionalità (non certo, quindi, l'affermazione di una irrazionalità), il recupero di una situazione equiparata ed omogenea (e non certo l'introduzione di un privilegio o di una disparità di trattamento).

In questo senso mi permetto di suggerire al Governo ed al relatore di considerare positivamente questo emendamento, che – lo sottolineo ancora – non significa affatto un aggravio, non significa emolumenti arretrati, ma significa solo il recupero di un principio che va a sanare una situazione di squilibrio determinatasi con decisioni precedenti.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono tutti illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Il parere del relatore è contrario sugli emendamenti 1.3 e 1.4, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento 1.200 presentato dalla Commissione.

Il parere è altresì contrario sugli emendamenti 1.5, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 1.0.950, 1.0.203, 1.0.204 e 1.0.205.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.206, si ritiene che sia bene approfondire l'argomento in altro provvedimento perché questo, come è stato già detto in sede di replica dal rappresentante del Governo, è già molto carico. Pertanto, invito al ritiro dell'emendamento; diversamente il parere è contrario.

Esprimo inoltre parere contrario sugli emendamenti 1.0.100/1, 1.0.100/2, 1.0.100/3, 1.0.100/4, 1.0.100/5 e 1.0.100/6; il parere è invece favorevole sull'emendamento 1.0.100 presentato dalla Commissione.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.0.500/100, 1.0.500/101, 1.0.500/102, 1.0.500/103, 1.0.500/105, 1.0.500/104 e 1.0.500/106. L'emendamento 1.0.500, presentato dalla Commissione, è ritirato stante il parere contrario della 5ª Commissione permanente, mentre per il successivo emendamento 1.0.600 presento una riformulazione.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.0.500.

MALAN, *relatore*. Sull'emendamento 1.0.1 c'è il parere contrario della 5ª Commissione.

PASTORE (*FI*). Lo ritiro, signor Presidente.

MALAN, *relatore*. Sull'emendamento 1.0.3 vorrei invitare il proponente a presentare eventualmente un ordine del giorno per impegnare il Governo in futuro a realizzare quanto l'emendamento chiede, cioè un'area separata per un problema che abbiamo già trattato diverse volte, e che certamente il Governo e la maggioranza intendono completare nel modo migliore a proposito della vice dirigenza. Il parere è invece contrario sull'emendamento 1.0.4/1, mentre è favorevole all'emendamento 1.0.4 presentato dalla Commissione.

Sull'emendamento 1.0.7 della Commissione è stato espresso parere contrario dalla 5ª Commissione, per cui tale emendamento si intende ritirato.

Esprimo, infine, parere contrario sugli emendamenti 1.0.208, 1.0.209, 1.0.210 e 1.0.802.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il mio parere è uguale a quello del relatore.

Tuttavia, forse è il caso di svolgere un'osservazione sull'emendamento 1.0.500, presentato dalla Commissione, e poi fatto proprio da molti senatori, sull'elevazione dell'età pensionabile.

Si tratta di una questione cui il Governo è estraneo, tuttavia non possiamo negare di aver guardato con grande attenzione alla risoluzione di un problema che si pone in maniera così pressante nella società. Eravamo estranei all'indicazione data, ciò non toglie – ripeto – che si tratti di un problema largamente sentito.

Infatti, dal momento che si va verso la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego, non è possibile che si approvi nella legge delega, una normativa per i dipendenti privati, con cui addirittura si incentivano costoro a restare in servizio offrendo anche incentivi economici, e non invece per il pubblico dipendente, che non chiede incentivi, ma vuole rimanere, sia pure nell'interesse dell'amministrazione, con i metodi ed i parametri che erano stati indicati dall'emendamento in questione. Non si capisce perché ci sia una differenza di trattamento per i pubblici dipendenti, la cui contrattualizzazione, e quindi privatizzazione, è avvenuta e pertanto dovrebbe dar luogo ad una parità di condizioni.

Nel prendere atto del diniego espresso dalla Commissione bilancio non posso che esprimere rammarico che questo tema, largamente sentito in Senato e nella 1ª Commissione, non trovi soluzione.

Per il resto concordo con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, accoglie l'invito al ritiro e all'eventuale trasformazione dell'emendamento 1.0.3 in ordine del giorno?

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, non ho sentito bene: l'emendamento ha ricevuto il parere contrario della 5ª Commissione?

PRESIDENTE. L'emendamento ha avuto il parere contrario della Commissione bilancio, senatore Magnalbò. Il relatore ha testé formulato un invito al ritiro e, qualora esso fosse trasformato in ordine del giorno, si è dichiarato disponibile al suo accoglimento.

MAGNALBÒ (AN). Allora, sarei favorevole a trasformarlo in un ordine del giorno. Potremmo trasformare in ordine del giorno anche l'emendamento 1.0.500/103 sull'anzianità, signor Presidente?

PRESIDENTE. Invito il relatore, senatore Malan, a pronunciarsi sulla eventualità di una trasformazione dell'emendamento 1.0.500/103 in ordine del giorno.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, su questo mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Chiedo al rappresentante del Governo di pronunciarsi sulla proposta in esame.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.0.3, se viene trasformato in ordine del giorno di analogo tenore, il Governo può accoglierlo.

Per quanto concerne invece l'emendamento 1.0.500/103, si tratta della retroattività di un emendamento su cui la Commissione bilancio ha espresso parere negativo.

PRESIDENTE. Quindi, non vi è disponibilità in questo senso.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, se ho ben capito, per quanto concerne l'emendamento 1.0.3 il Governo e il relatore si dichiarano disponibili ad accogliere un ordine del giorno che ne recepisca il contenuto, mentre per quanto concerne l'emendamento 1.0.500/103, essendovi il parere contrario della Commissione bilancio, ciò non è possibile.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, ha capito bene.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.3 e 1.4 sono improcedibili.

Metto ai voti l'emendamento 1.200, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione permanente ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 1.5, 1.0.200, 1.0.201, 1.0.202, 1.0.950, 1.0.203 e 1.0.204 sono improcedibili.

Passiamo all'emendamento 1.0.205, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, ne chiediamo la votazione, per verificare se l'Assemblea è di diverso avviso rispetto alla 5^a Commissione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.205, presentato dal senatore Boschetto e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. L'emendamento 1.0.206 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100/1, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100/2, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100/3, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100/4, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100/5, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100/6, presentato dal senatore Nieddu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Presidenza del vice presidente SALVI

(Segue PRESIDENTE). Metto ai voti l'emendamento 1.0.500/100, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.0.500/101, presentato dal senatore Bassanini.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento 1.0.500/102, identico agli emendamenti 1.0.500/103 e 1.0.500/105, su cui la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

EUFEMI (*UDC*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

EUFEMI (*UDC*). Signor Presidente, insisto sull'emendamento 1.0.500/102 perché non si comprendono le ragioni del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio che, ove rimanesse, sarebbe in contrasto con quanto ha detto la Commissione di merito e anche con il provvedimento approvato dalla stessa. Quindi, non trovo alcun fondamento per il parere contrario della 5ª Commissione.

Ho già chiarito nell'Aula semideserta di questa mattina le ragioni per le quali la norma non comporta effetti finanziari negativi: si verificano piuttosto economie dovute al prolungamento nel servizio, che comporta, quale effetto certo, la mancata corresponsione di un trattamento pensionistico; la misura è più che compensata dalla mancata retribuzione del personale e dal risparmio sugli oneri delle procedure concorsuali, che sarebbero sostenuti, per gli assunti in sostituzione.

Insisto pertanto per la votazione dell'emendamento, perché ci siamo già confrontati in Commissione bilancio per chiarire che la sua approvazione non implicava effetti finanziari.

MAGNALBÒ (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, ricalco l'intervento del senatore Eufemi. La vicenda ha un sapore kafkiano perché il provvedimento è stato presso la Commissione bilancio per circa nove mesi e ora veniamo a sapere che, contrariamente alle previsioni, il testo comporta oneri finanziari.

In qualità di presentatore dell'emendamento 5.0.500/103, ritengo che dobbiamo chiarire in via definitiva l'argomento. Se il senatore Eufemi insiste perché la proposta sia votata in Aula, mi unisco alla sua richiesta.

VILLONE (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLONE (*DS-U*). Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 1.0.500 fatto proprio dal senatore Eufemi e insisto per la votazione dei subemendamenti, oltre che dell'emendamento principale.

FALCIER (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALCIER (*FI*). Signor Presidente, desidero aggiungere la mia firma all'emendamento 1.0.500 e al subemendamento 1.0.500/102.

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

PASTORE (*FI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASTORE (*FI*). Signor Presidente, desidero esprimere un'indicazione di voto. Nel merito dell'emendamento 1.0.500 vi è stata una larga convergenza, esso infatti è sottoscritto dalla Commissione. Il provvedimento viene da lontano; alcuni disegni di legge sono stati portati all'attenzione della Commissione e sono confluiti nell'emendamento.

Ci troviamo di fronte a un parere contrario della 5^a Commissione che non discuto perché lo riconosco non solo la competenza formale ma anche sostanziale nel dare pareri su temi delicati come quelli di equilibrio del bilancio e di copertura. Voglio ricordare ai colleghi che sul merito della proposta anch'io sono d'accordo, tuttavia più di una volta emendamenti approvati con il parere contrario della Commissione bilancio hanno comportato che i relativi provvedimenti fossero rinviati dal Capo dello Stato alle Aule parlamentari per un'ulteriore deliberazione.

Ricordo tra tutti il disegno di legge di semplificazione, che ha impiegato tre anni proprio per una questione di mancata copertura finanziaria, peraltro marginale e modesta: per tale motivo, il Capo dello Stato non ha promulgato quel disegno di legge e quindi la palla è tornata alle Aule del Senato e della Camera.

Siamo di fronte ora ad un decreto-legge e quindi invito i colleghi della maggioranza – soprattutto loro – ad un maggiore senso di responsabilità, perché corriamo il rischio che il Presidente della Repubblica non apponga la propria firma alla legge di conversione del decreto e quindi lo rinvii alle Camere.

Di fronte a tale rischio, che incide su un atto delicatissimo qual è il decreto-legge in esame, i cui contenuti sono fondamentali anche per l'azione di Governo, nonostante io sia favorevole nel merito, dichiaro che voterò contro questo emendamento. (*Applausi dal Gruppo FI*).

BASSANINI (*DS-U*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (*DS-U*). Signor Presidente, se l'emendamento 1.0.500 non avesse previsto l'esclusione dalla disposizione in esame delle carriere speciali, dei cosiddetti non contrattualizzati, avremmo avuto molte difficoltà a votare a favore. Ma tale emendamento – vorrei sottolinearlo – esclude espressamente dall'applicazione della previsione di trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età gli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, il personale delle Forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare e civile, nonché del personale del Corpo dei vigili del fuoco.

Tali carriere sono escluse perché in esse il requisito dell'anzianità ha un peso nella progressione in carriera, per cui trattenere in servizio i più anziani vuol dire inevitabilmente sbarrare la strada ai più giovani nell'accesso a ruoli dirigenziali più impegnativi. Se si fosse previsto anche per queste carriere il trattenimento in servizio, si sarebbe avuto l'effetto che ho appena descritto.

Giustamente, anche da parte del Governo, è stata prospettata l'opportunità di escludere queste carriere dall'applicazione di tale norma. Credo che questa opinione sia condivisibile e sia stata opportunamente condivisa dalla Commissione.

Diverso è il caso delle altre Amministrazioni, per le quali ormai, dopo le riforme degli anni Novanta, non c'è più una progressione in carriera per anzianità. Un giovane dirigente degli altri Ministeri, che ha passato il corso-concorso presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, può essere nominato dirigente generale anche se davanti a sé ha molti dirigenti generali più anziani, i quali a loro volta possono invece ricevere un incarico di studio. Pertanto, il trattenimento in servizio di personale più anziano non costituisce più – come si usa dire – un tappo per le carriere dei più giovani. Per questo era importante fare tale distinzione.

Vorrei sottolineare sommessamente al collega Pastore, presidente della Commissione che ha votato l'emendamento, che qui si afferma semplicemente che le Amministrazioni debbono decidere in base alle loro esigenze e tenendo conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale, evitando quindi che si verifichi un aggravio per la finanza pubblica.

Se si prevede che in quell'Amministrazione il *turn over* non deve essere coperto nell'anno, significa che non si potrà proporre ad un funzionario anziano il trattenimento in servizio per esigenze dell'Amministrazione stessa. Ma, proprio perché c'è questa disposizione, non riesco a capire quali siano gli aggravii per la finanza pubblica. Semmai potrebbe esserci un sollievo per la finanza pubblica, perché in una posizione per la quale quella professionalità e quell'esperienza sono necessarie, si mantiene ancora per qualche anno il funzionario anziano, senza doverlo sostituire immediatamente con un giovane (magari il giovane non è neppure a disposizione).

Io non sono uno dei presentatori di questo emendamento, lo hanno presentato altri colleghi e la Commissione lo ha fatto proprio. Credo che con questa esclusione delle carriere speciali e con queste norme di salvaguardia noi dovremmo essere abbastanza tranquilli che la disposizione non comporterà aggravii per il bilancio dello Stato.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo condivide ovviamente le valutazioni del presidente della 1^a Commissione Pastore, così come condivide quanto dichiarato poc'anzi dal senatore Bassanini. Il Governo però su questo emendamento si è già pronunciato in Commissione rimettendosi alla Commissione stessa, così come ho preannunciato stamane che si sarebbe rimesso all'Aula.

Tuttavia, visto che vi è questo impedimento da parte della 5^a Commissione, chiedo alla Presidenza di accantonare l'emendamento ed i relativi subemendamenti per svolgere una ricognizione presso il Ministero del bilancio, in modo da verificare se effettivamente esso comporta delle spese, o se non è coperto.

Chiedo, quindi, l'accantonamento fino a domani mattina dell'emendamento 1.0.500 e dei relativi subemendamenti.

PAGANO (*DS-U*). Grande scuola democristiana!

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, l'emendamento 1.0.500, con i relativi subemendamenti, è accantonato. È altresì accantonato l'emendamento 1.0.600 (testo 2).

Ricordo che l'emendamento 1.0.1 del senatore Pastore è stato ritirato.

MAGNALBÒ (*AN*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, a questo punto, credo sarebbe bene accantonare anche l'emendamento 1.0.3, questo per un accertamento in merito all'onerosità o meno in ambito fiscale.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sulla proposta del senatore Magnalbò.

MALAN, *relatore*. Sono d'accordo per l'accantonamento.

PRESIDENTE. A questo punto, però, per coerenza di sistema, vorrei sentire il parere del Governo: va accantonato anche l'emendamento 1.0.4 della Commissione ed il relativo subemendamento del senatore Bassanini?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Sì, certo.

BASSANINI (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BASSANINI (DS-U). Signor Presidente, l'emendamento 1.0.4 e il mio subemendamento, che tende a correggerlo, riguardano altra questione.

Dico subito che la prima parte dell'1.0.4 è una norma quasi consequenziale: non essendoci più il ruolo unico, le disposizioni di cui all'articolo 24 del Testo unico delle leggi sul pubblico impiego vanno riferite – così propone la Commissione – ai ruoli dei dirigenti delle singole amministrazioni. *Nulla quaestio* su questo punto.

La seconda parte dell'emendamento della Commissione, che io propongo di sopprimere, comporta invece una conseguenza grave, già sottolineata nella discussione generale, e cioè la soppressione del fondo di perequazione per le retribuzioni dei dirigenti, delle amministrazioni centrali dello Stato.

Che cosa succede, signor Presidente? Succede che, nel momento in cui entrano in vigore le norme che prevedono che le retribuzioni dei dirigenti sono omnicomprensive e che confluiscono nei fondi di amministrazione anche i compensi che i dirigenti avevano per incarichi esterni, si verifica – ed era prevedibile – che ci sono amministrazioni molto ricche. Ad esempio, quella dell'Economia e delle finanze, i cui dirigenti avevano e hanno incarichi molto lucrosi (nelle ex partecipazioni statali, nei consigli di amministrazione, nei collegi sindacali), per cui contribuisce ai fondi per la parte accessoria delle retribuzioni dei dirigenti con somme cospicue. Altre amministrazioni sono invece poverissime (penso ad esempio ai Beni culturali e ambientali, ma non solo): hanno pochissimi incarichi esterni, scarsissime possibilità di alimentare questi fondi.

Allora, il Testo unico prevede che una quota – il 10 per cento, che è già una piccolissima quota – vada nei fondi di quei Ministeri (Beni culturali e ambientali, Istruzione, Ambiente e così via) che sono più sfortunati degli altri, ma che hanno dirigenti – si deve ritenere – non meno validi di quelli delle altre amministrazioni. È già piccola questa quota, ripeto; confesso che, quando ebbi qualche responsabilità nella redazione di quel Testo unico (decreto legislativo n. 165 del 2001) e del precedente decreto legislativo n. 80 del 1998, considerai la riduzione di questo fondo al 10 per cento una sconfitta personale: avrei voluto almeno il doppio, almeno il 20 per cento.

Cari colleghi, sopprimere questo fondo vuol dire sopprimere – non si capisce perché, e me lo chiedo – un piccolo ma significativo elemento di

perequazione, se non di pari opportunità – poiché siamo ancora lontani dalla pari opportunità – tra i dirigenti di amministrazioni più fortunate, più ricche e i dirigenti di amministrazioni meno ricche. Le amministrazioni meno ricche però non sono meno importanti per il Paese, anche perché hanno dotazioni di personale umano e dotazioni di patrimonio storico, artistico e culturale del Paese: sono cose meno importanti delle attività produttive? Penso proprio di no.

Allora, sopprimere questo fondo, dal momento che non ci è stata data alcuna motivazione della sua soppressione, a me sembra francamente un errore. So da dove viene: sono gli alti funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che non hanno mai sopportato di dividere con gli altri neppure il 10 per cento delle loro ricche prebende. Il Governo e il Parlamento però non possono farsi imporre questa scelta egoistica dai burocrati del Ministero di via XX settembre. Se la monarchia è finita, dev'essere finita anche sotto questo profilo.

PRESIDENTE. Signor Sottosegretario, che facciamo? Accantoniamo o procediamo?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, su quest'emendamento, checché ne dica adesso il senatore Bassanini, il Governo ha espresso un parere positivo. Debbo dirle, senatore Bassanini, che abbiamo concertato tutti i Ministeri prima di dire un sì, come facciamo per tutti gli emendamenti; quindi, c'è un sì pieno di tutti i Ministeri interpellati. Dunque, per quanto attiene al Governo, il parere è sì.

BASSANINI (*DS-U*). È sicuro che abbiano capito?

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Hanno capito, hanno capito.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.0.4/1.

BASSANINI (*DS-U*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.4/1, presentato dal senatore Bassanini.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

PASTORE (FI). Rosso!

PAGANO (DS-U). Il Governo vota verde e voi votate rosso?

PRESIDENTE. Stiamo votando il subemendamento del senatore Bassanini 1.0.4/1.

VOCI DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. Parere! Parere!

PRESIDENTE. Io ho annotato che il parere del Governo è contrario, non so se sia stato modificato nel frattempo.

Dichiaro chiusa la votazione.

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.0.4. È su di esso che il Governo aveva espresso parere favorevole. Era stato elittico nella sua argomentazione, sottosegretario Ventucci, ma si era capito.

BASSANINI (DS-U). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Bassanini, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.4, presentato dalla Commissione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.0.7, presentato dalla Commissione, è stato ritirato. Rimangono, però, gli emendamenti 1.0.208, 1.0.209 e 1.0.210, di identico contenuto, sui quali la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, mantengo l'emendamento 1.0.208 e ne chiedo la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.0.208, presentato dal senatore Battisti, identico agli emendamenti 1.0.209, presentato dal senatore Vitali, e 1.0.210, presentato dal senatore Vallone.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione)

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1.0.802, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MAGNALBÒ (*AN*). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1 e favorevole sull'emendamento 2.100 della Commis-

sione, parere contrario sugli emendamenti 2.3 e 2.2/1 e favorevole sull'emendamento 2.2 della Commissione.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Guerzoni e Villone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, se verificassimo il numero legale, lei che cosa ne direbbe?

PRESIDENTE. Darei seguito, qualora lei lo chiedesse, e la richiesta fosse sostenuta dal prescritto numero di senatori.

TURRONI (*Verdi-U*). Allora chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito, dunque, il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2/1, presentato dal senatore Turrone e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.2.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTISTI (*Mar-DL-U*). Signor Presidente, il 2.2 è uno degli emendamenti che già nella discussione generale avevamo fortemente criticato. Siamo in presenza di un eccessivo favoritismo nei confronti di una società pur rispettabilissima, come la Società Dante Alighieri. Credo, però, che il Paese sia pieno di istituzioni, fondazioni e società che svolgono attività con importanti finalità certamente non lucrative, che però non usufruiranno degli stessi vantaggi della Società Dante Alighieri.

Per questi motivi, nel dichiarare il voto contrario della Margherita, chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.2.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Battisti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Invito i colleghi ad accogliere l'emendamento 3.0.600, da me presentato. Esso assorbe, nella sostanza, i successivi emendamenti 3.0.803, 3.0.801 e 3.0.802, che risulterebbero preclusi dall'eventuale approvazione dell'emendamento 3.0.600. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.0.4 e 3.0.8.

Stante il parere contrario della 5^a Commissione, ritiro l'emendamento 3.0.9. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.804. Invito il presentatore a ritirare l'emendamento 3.0.6.

Ricordo, infine, al presentatore dell'emendamento 3.0.1 il parere contrario su di esso espresso dalla 5ª Commissione permanente.

PASTORE (FI). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 3.0.1.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.600, presentato dal relatore.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risultano preclusi gli emendamenti 3.0.803, 3.0.804, 3.0.801 e 3.802.

Passiamo all'emendamento 3.0.6, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, chiedo al relatore ed al rappresentante del Governo se sarebbero disponibili ad accogliere un ordine del giorno derivante dalla trasformazione dell'emendamento 3.0.6.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

MALAN, *relatore*. In tal caso, il parere diverrebbe favorevole.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Non potrei comunque accettarlo.

Con l'emendamento 3.0.6 si tende a far tornare al regime pubblico solo il rapporto di lavoro dei dipendenti della Presidenza del Consiglio. Sono pertanto contrario anche ad un eventuale ordine del giorno e prego l'onorevole senatore Magnalbò di non presentarlo affatto.

MAGNALBÒ (AN). Ritiro, allora, l'emendamento 3.0.6.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 3.0.1 è stato ritirato. Metto ai voti l'emendamento 3.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.0.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 3.0.9 è stato ritirato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.100, per evitare problemi di copertura. Mi sembra che su tutti gli altri emendamenti vi sia il parere contrario della 5^a Commissione, alla quale il relatore si rimette.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

L'emendamento 4.800 è stato ritirato.

Passiamo all'emendamento 4.0.3, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, vorrei trasformare questo emendamento in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi al riguardo.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, mi rimetto al Governo.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, esprimo il parere contrario del Governo per i motivi già enunciati in precedenza.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, allora ritiro l'emendamento 4.0.3 ed anche il successivo 4.0.4.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 4.0.802, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

ULIVI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ULIVI (AN). Signor Presidente, non comprendo il parere della 5ª Commissione su questo emendamento perché di fatto esso non comporta alcun aumento di spesa: per maggior sicurezza avevamo previsto una copertura, in quanto non volevamo che fosse respinto proprio per mancanza di copertura finanziaria.

Di fatto il Ministero della giustizia sostiene attualmente le stesse spese, perché questo personale è comandato, è pagato dal Comune, e poi il Ministero della giustizia li compensa. Di fatto non c'è un aumento di spesa, semplicemente da provvisoria diventerebbe voce fissa nel bilancio.

Questi piccoli Comuni non possono rifiutare per legge la richiesta di questi loro dipendenti di essere distaccati, però non possono riassumerli in quanto le loro piante organiche sono complete. Questo vuol dire bloccare uffici dove, magari, vi è un solo dipendente o un solo funzionario.

Mi sono permesso di presentare questo emendamento proprio perché si sanerebbe una situazione che riguarda forse un centinaio di persone, ma che indubbiamente mette in difficoltà questi piccoli Comuni.

Per tali motivi, mi permetto di insistere per la votazione dell'emendamento 4.0.802 e chiedo che, eventualmente, vi sia un ripensamento da parte della 5ª Commissione in quanto questo aumento di spesa in sostanza non c'è, e sfido la Commissione bilancio a dimostrarmi il contrario.

Pertanto, sull'emendamento in questione, chiedo l'accoglimento da parte dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo AN*).

MAGNALBÒ (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Magnalbò, ha già parlato il senatore Ulivi che, come lei, è firmatario dell'emendamento, quindi lei potrebbe parlare solo in dissenso.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, vorrei rappresentare la seguente questione: per errore ho dichiarato prima di voler trasformare in ordine del giorno l'emendamento 4.0.3, in realtà, intendevo farlo per l'emendamento 4.0.4. Si tratta di un emendamento a cui tengo particolarmente e non vorrei che venisse ritirato.

Chiedo, dunque, di poterlo trasformare in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi al riguardo.

MALAN, *relatore*. Mi rimetto al Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Esprimo parere contrario perché stiamo esaminando il problema della funzione pubblica e non possiamo accogliere un ordine del giorno che chiede l'assunzione di 6.000 unità.

Il problema non può essere risolto in questo momento, se ne parlerà nel Documento di programmazione economico-finanziaria e nella prossima finanziaria.

PRESIDENTE. Invito allora il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Ulivi, dell'emendamento 4.0.802, su cui la 5^a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

L'emendamento 4.0.802 pertanto è improcedibile.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 4.0.803 e 4.0.960 sono improcedibili.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

VILLONE (DS-U). Signor Presidente, illustro l'emendamento 5.4, soppressivo dell'articolo. Sembrerebbe una materia marginale e tale da non meritare l'attenzione dell'Aula, ma qui si pongono problemi non del tutto insignificanti in rapporto all'esercizio di funzioni amministrative in materie la cui competenza è affidata anche alle Regioni.

Non concordiamo con l'impostazione dell'articolo 5 non perché non vi sia bisogno di una normativa tecnica in materia di costruzioni, ma perché riteniamo che sia espressione di un modo sbagliato di concepire la produzione efficiente delle regole in un sistema che può consentire o suggerire un'articolazione diversa del procedimento.

Questo è un procedimento esclusivamente centralistico che non vede alcun coinvolgimento degli enti territoriali, in particolare delle Regioni, nella definizione della regola. Ciò sembra ovvio, ma non lo è poi tanto.

È ovvio affermare che la regola è tecnica e, in quanto tale, non consente una diversificazione territoriale: non si può dire che la regola tecnica prima del passaggio del confine regionale è adeguata ed efficace e oltre il confine non lo è più. D'altra parte, è altrettanto ovvio che la definizione della regola è la migliore possibile laddove vi sia la più compiuta conoscenza della situazione di fatto, di cui la regola va a disciplinare la fattispecie.

La definizione della regola non è collocata astrattamente nell'empirico, ma deve considerare la specificità del territorio. La collaborazione alla procedura di formazione in forma consultiva, la partecipazione informativa degli enti territoriali che conoscono direttamente il territorio può contribuire non già a cambiare la regola nel suo aspetto tecnico bensì a renderla aderente alle situazioni territoriali.

Si può consigliare l'inclusione di determinati profili; si possono indicare utilmente profili la mancata considerazione dei quali impedisce di cogliere la specifica realtà territoriale e così via.

Noi riteniamo perciò che questo articolo 5 sia espressione di un modo burocratico e centralistico di formulazione della regola, che essendo astrattamente contrario ad un impianto degli apparati pubblici articolato territorialmente finisce per non vedere le potenzialità e le utilità possibili da trarsi dall'articolazione territoriale.

È un modo che non consente l'efficace dispiegarsi, da un lato, dell'impianto autonomistico e, dall'altro, delle scelte che opportunamente possono essere affidate ad un soggetto che sia espressione dello Stato centrale.

TURRONI (*Verdi-U*). Signor Presidente, ho presentato – tra gli altri – un emendamento soppressivo dell'articolo 5. Al di là di tutte le considerazioni fatte ora dal collega Villone, che ho apprezzato molto, vorrei esprimere un'osservazione che dovrebbe indurre l'Aula ad approvarlo.

Mi riferisco al sorprendente emendamento presentato dalla Commissione, in merito al quale vorrei sapere perché il Governo abbia espresso parere favorevole. Immagino che il Governo, prima di esprimere parere favorevole su materie così delicate (in questo caso si parla della sicurezza dei cittadini), esamini bene gli emendamenti e quindi sia ben consapevole di quello che dice.

Ebbene, l'articolo 5 del decreto-legge in esame riguarda la redazione di norme tecniche (che deve essere effettuata, sorprendentemente, di concerto con il Dipartimento della protezione civile) per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

Se non vogliamo fare i soliti pasticci, dobbiamo chiederci quale attinenza abbia con questo argomento il programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari, cui si fa riferimento nell'emendamento 5.9 della Commissione. Sono forse questi edifici una diga di ritenuta, un ponte, un'opera di fondazione o di sostegno dei terreni? Oppure chi ha espresso il parere favorevole su questo emendamento non sapeva bene di cosa si stesse parlando?

Stiamo lavorando malissimo, stiamo introducendo norme (e non capisco per quale ragione lo facciamo attraverso un decreto) che riguardano una materia specifica, su cui siamo già intervenuti con un precedente decreto per la messa in sicurezza di talune pretese grandi dighe.

In quel caso, si poteva anche comprendere che vi fosse qualche motivo per intervenire su questioni che non si sapeva bene come sarebbero andate risolvendosi nel tempo, atteso che quelle dighe erano molto vecchie, la loro condizione era ignota e quindi potevano esserci preoccupazioni circa la loro pericolosità. Oggi invece stabiliamo, tramite decreto, che un soggetto – il Consiglio superiore dei lavori pubblici – debba dettare norme per la messa in sicurezza delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione.

Tra l'altro, vorrei sapere cosa sono queste opere di fondazione: sono le opere di fondazione *tout court*, che riguardano il piccolo edificio e la grande opera, le strade, le opere civili e pubbliche? Questa norma è assai pasticciata e mi chiedo quale sia il suo significato. Le opere di fondazione riguardano solo le opere pubbliche o anche le competenze private? E cosa sono le opere di sostegno dei terreni? Chi ha competenza al riguardo? Mi piacerebbe saperlo.

È una delle tante norme pasticciate fatte all'impronta, con il probabile zampino della Protezione civile, che decide di allargarsi tutte le volte in materie di cui non ha né competenza, né conoscenza.

Ebbene, mi permetto di dire che, così come ha interpretato la norma, la Commissione con il suo emendamento non ha fatto altro che aggiungere confusione alla confusione.

Ci sono competenze regionali in materia; ci sono dei soggetti, come il RID, che hanno altre competenze a questo proposito; ci sono quindi questioni che indurrebbero a ripensare questa materia, che non può essere affrontata in maniera così superficiale attraverso un decreto, che poi vedrebbe i conseguenti provvedimenti amministrativi approvati in base al testo delle norme regolamentari in materia di edilizia approvate con il decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.

Insomma, anche in questo caso si è usato un metodo su cui ci permettiamo di avere delle perplessità, dal momento che in questo caso si tratta di norme assai importanti dal punto di vista regolamentare, che meriterebbero ben altra attenzione di quella prevista attraverso questo meccanismo.

Per questo noi proponiamo la soppressione di questo testo, così come prevediamo altre limitazioni alla portata di questa norma.

MAGNALBÒ (AN). Signor Presidente, vorrei sapere se sul mio emendamento 5.0.800 c'è il parere contrario della Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Sì, c'è il parere contrario.

MAGNALBÒ (AN). Mi riservo di ritirarlo in un secondo momento.

PRESIDENTE. È stato appena trasmesso alla Presidenza un subemendamento del Governo all'emendamento 5.0.100 della Commissione, e dispongo che venga distribuito.

I restanti emendamenti sono da considerarsi illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento soppressivo 5.4, identico al 5.8, e sull'emendamento 5.7, poiché il Servizio sismico nazionale fa parte del Dipartimento della protezione civile, per cui è ovvio che il parere c'è.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.9 della Commissione e parere contrario sul 5.10. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.11 della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.1...

PASTORE (*FI*). Lo ritiro.

MALAN, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.0.2/1, perché, come altri subemendamenti all'emendamento 5.0.2, tende ad allungare i tempi, che invece l'emendamento 5.0.2 intende abbreviare, per consentire di effettuare i lavori in tempo per le Olimpiadi invernali, che inizieranno esattamente tra diciotto mesi.

Esprimo parere contrario, quindi, anche sugli emendamenti 5.0.2/2, 5.0.2/3, 5.0.2/4, 5.0.2/5 e 5.0.2/6.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.0.2 della Commissione, con la correzione richiesta da quest'ultima: dopo le parole «dalla stazione appaltante», devono essere inserite le altre: «a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili». Con l'inserimento di questa modifica, il parere è dunque favorevole.

Esprimo altresì parere favorevole sull'emendamento 5.0.100 e sul subemendamento del Governo 5.0.100/1 (nonché, di conseguenza, sull'emendamento 5.0.100 come subemendato dal Governo).

Sull'emendamento 5.0.800 è stato espresso dalla 5ª Commissione un parere contrario cui il relatore si associa.

SAPORITO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dai senatori Guerzoni e Villone, identico all'emendamento 5.8, presentato dal senatore Turroni e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.7.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,09, è ripresa alle ore 19,29).

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, su richiesta del Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, l'ordine del giorno di domani è integrato con l'esame di due relazioni in materia di insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, definite oggi dalla Giunta medesima.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.7.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 19,30, è ripresa alle ore 19,50).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2978

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

MALAN, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MALAN, *relatore*. Signor Presidente, se non vado errato, l'emendamento 3.0.9 è stato ritirato; vorrei chiedere di considerarlo invece accantonato, per sottoporlo ad una più approfondita considerazione da parte della 5ª Commissione. Sembra, infatti, che potrebbe incontrare il parere favorevole di quest'ultima, dal momento che tratta degli emolumenti per il presidente della commissione per le adozioni internazionali.

Credo che sarebbe opportuno – ripeto – considerare l'emendamento 3.0.9 accantonato e non ritirato, in modo da poterlo esaminare a seguito di un'eventuale nuova deliberazione della 5ª Commissione, che potrebbe intervenire nella giornata di domani.

TURRONI (*Verdi-U*). Ma che procedura è questa?

MALAN, *relatore*. È un emendamento che concerne le adozioni internazionali.

PRESIDENTE. Sul punto la Presidenza si riserva.

Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 5.7.

Verifica del numero legale

TURRONI (*Verdi-U*). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza una mozione e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 7 luglio 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, mercoledì 7 luglio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Discussione di relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978) (*Relazione orale*).

III. Votazione finale del disegno di legge:

MEDURI ed altri. – Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria (1184) (*Voto finale con la presenza del numero legale*) (*Relazione orale*).

IV. Seguito della discussione congiunta del disegno di legge:

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (2742) (*Voto finale con la presenza del numero legale*).

e del documento:

Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nel 2003 (*Doc. LXXXVII, n. 4*).

V. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore (2572) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

– NIEDDU ed altri. – Misure per la sospensione anticipata del servizio di leva e per l'incentivazione del reclutamento dei volontari nelle Forze armate (1574).

2. Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto d'impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (2756) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

– TATÒ. – Disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il triennio 2001-2003 (708).

– COSTA. – Nuove norme relative all'inquadramento in ruolo del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (942).

3. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione (1753-B) *(Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)* *(Voto finale con la presenza del numero legale)* *(Relazione orale)*.

4. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (2650) *(Voto finale con la presenza del numero legale)*.

Relazioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

1. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del senatore Raffaele Iannuzzi *(Doc. IV-quater, n. 23)*.

2. Relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del senatore Sauro Turroni *(Doc. IV-quater, n. 24)*.

La seduta è tolta *(ore 19,53)*.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (2983) V. nuovo titolo

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione (2983) (Nuovo titolo)

ORDINI DEL GIORNO

G1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione

Il Senato,

premessò che:

la direttiva 76/160/CEE fissa i criteri minimi di qualità cui devono rispondere le acque di balneazione, con particolare riferimento ai parametri fisico-chimici e microbiologici, ai valori limite tassativi e i valori indicativi di questi parametri, nonché alla frequenza minima di campionatura e il metodo di analisi o di ispezione di tali acque, conferendo agli Stati membri la facoltà di fissare requisiti più severi di quelli previsti dalla direttiva;

in Italia, tuttavia, la disciplina provvisoriamente introdotta dal decreto-legge n. 109 del 1993, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982 di recepimento della citata direttiva è stata reiteratamente e sistematicamente prorogata: al 31 dicembre 1997, dall'articolo 4, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542; al 31 dicembre 1998, dall'articolo 1, del decreto-legge 25 maggio 1998, n. 156, convertito in legge con legge 22 luglio 1998, n. 243; al 31 dicembre 1999, dall'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 1999, n. 127, convertito in legge con legge 9 luglio 1999, n. 220; al 31 dicembre 2000, dall'articolo 1, della legge 18 agosto 2000, n. 245; al 31 dicembre 2001, dall'articolo 1 del decreto-legge

3 maggio 2001, n. 159, convertito in legge dall'articolo 1 della legge 2 luglio 2001, n. 249; al 31 dicembre 2003, dall'articolo 1 del decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, come modificato dalla legge 11 luglio 2002, n. 140,

impegna il Governo:

a garantire che i campionamenti e le analisi sulla qualità delle acque di balneazione siano svolti durante i periodi di massimo affollamento e che gli stessi siano intensificati nel periodo di differimento consentito dal presente decreto;

ad informare il Parlamento sullo stato e le cause della perdurante eutrofizzazione nei laghi e nei fiumi, evidenziando gli effetti del fenomeno sugli ecosistemi e la biodiversità;

ad informare il Parlamento degli effetti e della incidenza sulla qualità delle acque dell'Adriatico derivanti dalla ritardata messa a regime del sistema di depurazione delle acque reflue dei grandi centri urbani;

a comunicare al Parlamento, in occasione della relazione sullo stato delle acque di balneazione, le misure e i risultati delle azioni predisposte dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali e dai privati per garantire il rispetto dei limiti e dei parametri previsti dalla vigente normativa ed in relazione al parametro dell'ossigeno disciolto;

a comunicare al Parlamento, in occasione della citata relazione, lo stato dell'*iter* di approvazione e di adeguamento dei piani d'ambito di cui alla legge n. 36 del 1994 e dei piani di tutela di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 152 del 1999, diffidando in caso di inerzia gli enti competenti ad adempiere entro un termine massimo di sessanta giorni.

G2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

premesso che:

in sede di esame del decreto legge n. 144 del 4 giugno 2004, con il quale si differiva al 31 dicembre 2006 la facoltà delle regioni di individuare limiti più permissivi nelle analisi delle acque ai fini della loro balneabilità di cui al decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185;

da circa venti anni il Parlamento concede alle regioni la deroga ai limiti previsti per il parametro «ossigeno disciolto nelle acque» al fine del giudizio di idoneità alla balneazione;

il decreto in esame dispone l'ennesima proroga nonostante il fatto che il decreto legge 31 marzo 2003, n. 51, convertito in legge, con modi-

ficazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 121 abbia apportato ulteriori modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, come già modificato dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, al fine di favorire la balneabilità di tratti costieri precedentemente dichiarati inidonei alla luce della normativa vigente;

il fenomeno della eutrofizzazione non comporta danni accertati per la salute umana ma influisce comunque sull'ambiente e sull'ecosistema marino, lacuale e fluviale in cui si verifica;

impegna il Governo:

ad intraprendere con assoluta urgenza tutte le opportune iniziative per garantire l'attuazione dei programmi di sorveglianza sui laghi, i fiumi ed i tratti costieri interessati alla balneazione, assicurando la rapida attuazione degli ulteriori interventi necessari per contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione anche attraverso interventi straordinari d'intesa con gli enti e le istituzioni competenti;

a subordinare la facoltà del differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione all'approvazione ovvero all'adeguamento dei piani d'ambito e dei piani di tutela nonchè all'attuazione delle relative misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione alle prescrizioni comunitarie.

(*) Accolto dal Governo.

G3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Non posto in votazione

Il Senato,

in sede di esame del decreto-legge n. 144 del 2004, con il quale si differisce per ulteriori due anni e mezzo l'applicazione dei limiti di balneabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982;

considerato che:

le acque destinate alla balneazione devono rispondere ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni;

il decreto legge n.92 del 2002 aveva già disposto il differimento al 31 dicembre 2003 del termine per l'esercizio della facoltà, da parte delle regioni, di individuare limiti più permissivi nell'analisi delle acque ai fini della loro balneabilità, subordinando il provvedimento regionale all'accertamento che il superamento dei valori limite, di cui al punto 11) dell'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982, dipenda da fenomeni che non comportino danni per la salute umana;

l'articolo 18 della legge 29 dicembre 2000, n. 422, stabilisce che il giudizio di idoneità alla balneazione non può essere modificato mentre la stagione balneare è in corso,

impegna il Governo:

ad intraprendere con assoluta urgenza tutte le opportune iniziative per garantire entro il 31 dicembre 2004 il pieno adeguamento dei servizi di depurazione e collettamento operanti nel nostro Paese alla normativa comunitaria nonché l'attuazione ed il rafforzamento dei programmi di sorveglianza sui tratti costieri interessati alla balneazione, con particolare riferimento agli ulteriori interventi ritenuti necessari per contrastare il fenomeno dell'eutrofizzazione;

a presentare la relazione sullo stato delle acque di balneazione entro il 31 gennaio 2005, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e sentita la Conferenza Stato-regioni, evidenziando le cause che determinano il perdurante superamento del parametro «ossigeno disciolto nelle acque» nonché i suoi effetti sulla biodiversità e gli ecosistemi dei corpi idrici, l'influenza sulla qualità delle acque del livello di efficienza e copertura raggiunto dai sistemi di depurazione urbani, le azioni predisposte, nonché gli esiti dei provvedimenti di differimento assunti a partire dall'anno 2001 in riferimento all'andamento del fenomeno;

ad informare il Parlamento, nell'ambito della suddetta relazione, dello stato di attuazione delle misure di adeguamento alle prescrizioni comunitarie previste nei piani d'ambito di cui alla legge n. 36 del 1994 e dei piani di tutela di cui al decreto legislativo n. 152 del 1999 nei termini di cui al presente decreto legge;

a garantire l'attuazione delle misure previste dalla direttiva 2000/60/CEE nonché delle misure di cui ai commi 2 e 3 del presente decreto procedendo anche in via sostitutiva in caso di perdurante inadempienza degli enti e dei soggetti interessati.

G4

LAURO

Non posto in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2983 recante «Conversione in legge del decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione»,

impegna il Governo:

a verificare il corretto funzionamento dell'impianto di depurazione di Cuma (Napoli);

ad accertare la messa a norma degli impianti fognari;
a verificare se la causa del mancato funzionamento dell'impianto sia dovuta agli scarichi di acque reflue.

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE (*)

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 4 giugno 2004, n. 144, recante differimento della disciplina sulla qualità delle acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Differimento termini ossigeno disciolto)

1. La disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, è differita al 31 dicembre 2006.

2. La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento dei piani d'ambito, che devono contenere le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obiettivi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, e dal rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia.

3. Al fine di verificare le misure di cui al comma 2, tutti i piani sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; le medesime misure devono essere contenute nei piani di tutela che le regioni approvano e trasmettono entro il 31 dicembre 2004 al medesimo Ministero.

EMENDAMENTI

1.1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 1.

1.2

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Ai fini dell'applicazione fino al 31 dicembre 2004 della disciplina di cui al decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni dalla legge 12 giugno 1993, n. 185, e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere approvati o aggiornati, ove già esistenti, i piani d'ambito al fine di adeguare pienamente alle prescrizioni comunitarie in materia i sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obblighi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152».

1.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

«1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge devono essere approvati o aggiornati i piani d'ambito contenenti le misure di adeguamento dei sistemi di collettamento e depurazione, volti a rendere le acque reflue idonee al riutilizzo e conformi agli obblighi di qualità di cui al decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 nel pieno rispetto delle prescrizioni comunitarie in materia».

1.4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il termine di cui al decreto-legge 10 maggio 2002, n. 92, convertito in legge 11 luglio 2002, n. 140, recante proroga della disciplina prevista dal decreto-legge 13 aprile 1993, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1993, n. 185, è prorogato al 31 dicembre 2004».

1.5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, sostituire le parole: «la disciplina» con le seguenti: «Il termine per l'applicazione della disciplina».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire la parola: «differita» con la seguente: «differito».

1.6

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Le parole da: «Al comma 1» a: «dicembre 2006» respinte; seconda parte preclusa

Al comma 1, sostituire le parole: «31 dicembre 2006» con le seguenti: «30 aprile 2005».

1.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gennaio».

1.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Precluso

Al comma 1, sostituire la parola: «2006» con la seguente: «2005».

1.9

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono comunque fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano».

1.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano con riferimento a laghi e fiumi in cui siano stati rilevati, nel quinquennio precedente, fenomeni di inquinamento delle acque».

1.11

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Improcedibile

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Possono avvalersi della facoltà di cui al comma 1 le regioni che abbiano adottato un apposito programma di sorveglianza per la rilevazione delle alghe aventi possibili implicazioni igienico-sanitarie e nelle quali risultino ultimate entro il 31 dicembre 2004 le procedure di cui ai successivi commi 2 e 3. Nelle zone costiere interessate al differimento di cui al comma 1, deve essere comunque garantito fino al 31 dicembre 2006 lo svolgimento di analisi e controlli con frequenza almeno doppia rispetto a quella prevista dalla tabella (allegato 1) di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 470 del 1982».

1.12

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «La disciplina di cui al comma 1 è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento» con le seguenti: «Il differimento di cui al comma 1 è subordinato, in ciascuna regione, all'approvazione o all'aggiornamento».

1.13

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole: «è assicurata dall'approvazione o dall'aggiornamento» con le seguenti: «si applica previa approvazione e adeguamento».

1.14

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 2, dopo le parole: «dall'aggiornamento» aggiungere le seguenti: «entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto».

1.100

IL RELATORE

V. testo 2

Al comma 2, dopo le parole: «prescrizioni comunitarie in materia.» aggiungere il seguente capoverso:

«I termini di cui all'articolo 10-*bis* della legge 10 agosto 2003, n. 200, di conversione in legge del decreto-legge 26 giugno 2003, n. 174, sono differiti al 30 luglio 2005».

1.100 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 2, dopo le parole: «prescrizioni comunitarie in materia.» aggiungere il seguente capoverso:

«I termini di cui all'articolo 10-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito in legge dalla legge 10 agosto 2003, n. 200, sono differiti al 31 dicembre 2004».

1.16

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Al comma 3, sostituire le parole: «verificare le misure» con le seguenti: «garantire l'attuazione delle».

1.101

IL RELATORE

V. testo 2

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-*bis*. Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma 3-*ter* e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.

3-*ter*. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettiva-

mente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

3-quater. Al fine di favorire il raggiungimento dei limiti di carichi massimi complessivi inquinanti nella Laguna di Venezia di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 9 febbraio 1999 le acque meteoriche di dilavamento di cui al comma 4, devono comunque essere opportunamente trattate con l'adozione di soluzioni impiantistiche effettivamente praticabili da individuarsi sulla base delle migliori tecnologie disponibili per il trattamento delle acque meteoriche.

3-quinquies. I titolari degli scarichi di cui al comma 4 devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento per l'adozione delle soluzioni di cui al comma 6 al Magistrato alle acque.

3-sexies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma 7 è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una Conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento prevista dalla stessa».

1.101 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«*3-bis.* Gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento derivanti da superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive rientranti tra quelle di cui al comma *3-ter* e recapitanti in laguna di Venezia non necessitano di alcuna autorizzazione agli scarichi.

3-ter. Sono considerate superfici impermeabili non adibite allo svolgimento di attività produttive le strade pubbliche e private, i piazzali di sosta e di movimentazione di automezzi, parcheggi e similari, anche di aree industriali, dove non vengono svolte attività che possono oggettivamente comportare il rischio di trascinamento di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali.

3-quater. I titolari degli scarichi di cui al comma *3-bis* devono presentare entro centottanta giorni i piani di adeguamento al Magistrato alle acque.

3-quinquies. La validazione dei piani di adeguamento di cui al comma *3-quater* è affidata al Magistrato alle acque il quale avvalendosi di una Conferenza di servizi deve esprimersi secondo il regolamento prevista dalla stessa».

1.17

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Qualora i soggetti competenti non provvedano nei termini temporali di cui ai commi 2 e 3, le necessarie misure per l'adeguamento dei piani d'ambito alle prescrizioni comunitarie in materia di collettamento e depurazione delle acque possono essere disposte in via d'urgenza dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, sentite le autorità d'ambito e le autorità di bacino interessate».

1.18

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio diffida gli enti competenti a provvedere nel termine di sessanta giorni, ovvero nel termine imposto dalle esigenze di tutela ambientale e sanitaria. In caso di persistente inadempienza provvede il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in via sostitutiva, con oneri a carico degli enti inadempienti».

1.19

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Non si applica il differimento di cui al comma 1 negli ambiti territoriali e nei bacini per i quali non siano stati rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3 per l'adeguamento alle prescrizioni comunitarie in materia».

1.21

LAURO

Ritirato

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«4. Il termine previsto dall'articolo 2, comma 53, della legge n. 350 del 2003 viene prorogato al 31 dicembre 2004 per tutto il Mezzogiorno d'Italia».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 2.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione (2978)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

(Validità di contratti di lavoro)

1. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi della convenzione 23 novembre 2000 tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

2. Restano validi fino al 31 dicembre 2004 i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dell'articolo 16 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale degli enti pubblici non economici – quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 – tra l'INPDAP e i soggetti che, pur utilmente collocati in graduatorie di selezione pubblica per contratti di formazione e lavoro di cui al decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, avevano superato il limite dei trentadue anni di età al momento della sottoscrizione dei relativi contratti.

3. Gli oneri finanziari relativi ai contratti di cui ai commi 1 e 2 sono a carico degli enti di cui ai medesimi commi, che vi provvedono senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

4. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dal Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2004, se in scadenza entro tale data.

EMENDAMENTI

1.3

TREU

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. I contratti di formazione e lavoro stipulati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

decreto, possono essere convertiti alla scadenza in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, valutato in 23 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.4

TREU

Improcedibile

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«*2-bis.* I contratti di formazione e lavoro stipulati dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere convertiti alla scadenza in contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *2-bis*, valutato in 6 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale 2004-2006 nell'unità previsionale di base di parte corrente, denominata "Fondo speciale", dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

1.200

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«*4-bis.* Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

1.5

EUFEMI, IERVOLINO

Improcedibile

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al comma 65 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "nonché nei confronti" sono inserite le seguenti: "delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dell'Unioncamere, che rispettino le condizioni di equilibrio economico-finanziario di cui al comma 60, e nei confronti"».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 1

1.0.200

BOSCKETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, FALCIER

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato)

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico capo della Polizia di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli ad esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo, nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 10 gennaio 2003. Per il predetto personale già appartenente ai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza gli effetti giuridici dell'inquadramento decorrono dal 10 gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e dall'articolo 31-bis, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma sono riassorbite uti-

lizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza giuridica 10 gennaio 2001 e quello inquadrato con decorrenza giuridica 10 gennaio 2003 precede in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili, rispettivamente, al 31 dicembre 2000 e al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modifiche, e all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1 è corrisposto a decorrere dal 10 gennaio 2003. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 1, con decorrenza 10 gennaio 2001, lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, è corrisposto a decorrere dal 10 gennaio 2003. Al medesimo personale è corrisposto, dal 15 marzo 2001 al 31 dicembre 2002, un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di ispettore capo e quello di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 1 inquadrato con decorrenza 10 gennaio 2001, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di «sostituto commissario» e di «sostituto direttore tecnico», si applica, con decorrenza 10 gennaio 2001, il termine di sette anni e sei mesi previsto dall'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, ridotto di due anni.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a 8.693.000 euro per l'anno 2004, a 1.760.000 euro per l'anno 2005, e a 659.000 euro a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa alla Polizia di Stato delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Art. 1-ter.

(Norma di salvaguardia)

1. A seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1-*bis* se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori e periti tecnici delle Forze di polizia, si provvede, senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.201

BARELLI

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato e del personale individuato ai sensi dell'articolo 8 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 10 gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 10 gennaio 2003.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

4. Il personale di cui al comma precedente segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 2 è attribuito a decorrere dal 10 gennaio 2003.

6. Al personale di cui al comma 2, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari ad euro 1.930.395,72 per l'anno 2004, ad euro 1.236.942,72 per l'anno 2005, ed euro 1.236.942,72 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa al Corpo di polizia penitenziaria delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.202

GIULIANO

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato e del personale individuato ai sensi dell'articolo 8 comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200)

1. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente al ruolo separato e limitato istituito ai sensi dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, a domanda, nel ruolo ordinario degli ispettori del Corpo medesimo con qualifica di ispettore capo con decorrenza giuridica 10 gennaio 2003.

2. Il personale individuato ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di ispettore superiore, con decorrenza giuridica 10 gennaio 2003.

3. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 2, che si applica ove più favorevole, sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e successive modifiche. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti al suddetto inquadramento sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001. Sono fatte salve le procedure concorsuali tuttora in atto, indette ai sensi dell'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del citato decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

4. Il personale di cui al comma precedente segue in ruolo quello vincitore del concorso per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2002, di cui all'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

5. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 2 è attribuito a decorrere dal 10 gennaio 2003.

6. Al personale di cui al comma 2, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della denominazione di sostituto commissario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76.

7. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari ad euro 1.930.395,72 per l'anno 2004, ad euro 1.236.942,72 per l'anno 2005, ed euro 1.236.942,72 a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante parziale utilizzazione della quota parte relativa al Corpo di polizia penitenziaria delle somme di cui all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.950

BARELLI

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire i seguenti:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni di carriera del personale del Corpo della Guardia di finanza)

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della Guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 ed il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 10 gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi attraverso la procedura di avanzamento a scelta per esami con decorrenza dal 10 gennaio 2001, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di Luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 è modificato come segue:

a) all'articolo 58-quater. – (Conferimento della qualifica di «Luogotenente» ai Marescialli Aiutanti):

1) al comma 1, le parole: "previa selezione per titoli" sono sostituite dalle parole: "previa selezione ad anzianità";

- 2) il comma 2, è abrogato;
- 3) al comma 4, le parole: "nonché l'individuazione dei titoli da valutare" sono soppresse.

b) dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

Art. 64-*bis*.

1. Gli appuntati scelti che in base all'articolo 64, comma 3, sono stati esclusi dal corso di cui al comma 2 o che non risultarono idonei al termine del corso stesso, nel periodo 10 settembre – 31 dicembre 1995, sono inquadrati, in soprannumero nel grado di vicebrigadiere, con iscrizione nel ruolo dei sovrintendenti, con decorrenza 31 dicembre 2004.

Art. 1-*ter*.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai soppressi ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato)

1. Il personale con qualifica di ispettore capo e di perito tecnico, capo della polizia di stato, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, già appartenente ai ruoli a esaurimento degli ispettori e dei periti tecnici, soppressi dall'articolo 14 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53 e proveniente dai sottufficiali del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è inquadrato, anche in soprannumero, in ordine di ruolo nelle qualifiche, rispettivamente, di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di perito tecnico superiore, con decorrenza giuridica 10 gennaio 2001.

2. Ai fini dell'inquadramento di cui al comma 1 sono utilizzati i posti disponibili al 31 dicembre 2000 per le promozioni previste dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni e dall'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modificazioni. Le eventuali posizioni soprannumerarie conseguenti all'inquadramento di cui al comma 1 del presente articolo sono riassorbite utilizzando i posti disponibili per le predette promozioni a partire dal 31 dicembre 2001.

3. Il personale di cui al comma 1 segue in ruolo quello vincitore dei concorsi per titoli di servizio ed esami per i posti disponibili al 31 dicembre 2000, di cui all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, e successive modificazioni, e all'articolo 31-*bis*, comma 1, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e successive modificazioni.

4. Il trattamento economico conseguente all'inquadramento di cui al comma 1, nonché lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 53 del 2001, sono attribuiti a decorrere dal 10 gennaio 2003.

5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 757.000. per l'anno 2004 e di euro 49.000 per l'anno 2005.

Art. 1-*quater*.

1. All'onere derivante dagli articoli 1-*bis* e 1-*ter* si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350».

1.0.203

BARELLI

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Riallineamento delle posizioni di carriera dei marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza)

1. Ai marescialli aiutanti appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 10 gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 10 gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza che successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, al venir

meno delle cause impeditive di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.199, conseguono il grado di maresciallo aiutante con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001».

1.0.204

BOSCETTO, BARELLI, MAGNALBÒ

Improcedibile

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Riallineamento delle posizioni di carriera dei marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri)

1. Ai marescialli aiutanti s.u.p.s. appartenenti al ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è attribuita, ai soli effetti giuridici, anzianità di grado 10 gennaio 2001.

2. Il personale di cui al comma 1 prende posto in ruolo dopo i pari grado promossi con decorrenza dal 10 gennaio 2001 a seguito della procedura di avanzamento a scelta per esami, mantenendo l'attuale ordine di iscrizione in ruolo.

3. Al personale di cui al comma 1, ai fini della maturazione del requisito temporale per il conferimento della qualifica di luogotenente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 4 e 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 83.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli appartenenti al ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, al venir meno delle cause impeditive di cui all'articolo 35, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.198, conseguono il grado di maresciallo aiutante s.u.p.s. con decorrenza compresa tra il 2 gennaio 2001 e il 31 dicembre 2001».

1.0.205

BOSCETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, FALCIER

Respinto*Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:*

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative all'estensione di trattamenti giuridici ed economici ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, l'orario di lavoro, le licenze ordinarie e straordinarie, l'aspettativa, l'applicazione del testo unico a tutela della maternità, l'indennità di presenza festiva, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido e la proroga della concessione degli alloggi, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 139, si applicano anche, a decorrere dal 10 gennaio 2003, con le modalità previste dal predetto decreto n. 163, ai colonnelli e generali ed agli ufficiali di grado corrispondente dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica.

2. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il trattamento di missione e di trasferimento, i servizi esterni, l'indennità di ordine pubblico in sede e fuori sede, l'indennità di presenza notturna e festiva, l'orario di lavoro, la tutela delle lavoratrici madri, i congedi o le licenze ordinarie e straordinarie, le aspettative, il congedo per la formazione, il congedo parentale, il diritto allo studio, i buoni pasto, gli asili nido, la tutela assicurativa e la tutela legale, nonché le disposizioni concernenti l'indennità di presenza festiva di cui all'articolo 8, comma 2, ed all'articolo 20, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 140, si applicano, con le modalità rispettivamente previste dal predetto decreto n. 164 per il personale civile e militare, a decorrere dal 10 gennaio 2003, anche ai dirigenti civili e militari delle Forze di Polizia. Con le medesime modalità e decorrenze, ai dirigenti civili delle Forze di polizia si applicano anche le disposizioni concernenti i diritti sindacali, contenute nel predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002.

3. A decorrere dal 10 gennaio 2004 ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica, sono applicate le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, con riferimento alle misure indicate nella tabella allegata nella legge 28 marzo 1997, n. 85, e successive rivalutazioni. Sulle nuove misure non si applica per gli anni 2002

e 2003 l'aumento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fissato in relazione alla media degli incrementi retributivi attribuiti alle altre categorie di pubblici dipendenti negli anni 2001 e 2002. Conseguentemente, con la medesima decorrenza e tenuto conto delle disapplicazioni previste dal periodo precedente, l'indennità pensionabile dei dirigenti delle Forze di polizia è incrementata del 4,91 per cento. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti più favorevoli in godimento.

4. Per l'anno 2004 gli incrementi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, come integrato dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applicano sulle nuove misure delle indennità di impiego operativo e dell'indennità pensionabile vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. A decorrere dal 10 gennaio 2004 ai dirigenti delle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti le indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e d'imbarco e le relative indennità supplementari, ivi compreso l'emolumento fisso aggiuntivo di polizia nelle misure mensili di euro novanta per i primi dirigenti e gradi corrispondenti e di euro ottancinque per i dirigenti superiori e gradi corrispondenti.

6. A decorrere dal 10 gennaio 2004 le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, e all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, concernenti il compenso forfetario d'impiego di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 29 marzo 2001, n. 86, nelle misure giornaliere riportate nelle allegate tabella 1 e 2 del presente decreto, si applicano, con le stesse modalità, ai colonnelli e ai generali dell'Esercito, della Marina, comprese le Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica nonché ai gradi corrispondenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a euro 1.405.502 euro per l'anno 2003 e a euro 13.813.930 a decorrere dall'anno 2004, si provvede quanto a euro 1.405.502, a decorrere dal 2003, a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, quanto a euro 12.408.428, a decorrere dal 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a euro 1.008.428, a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a euro 11.400.000 a decorrere dall'anno 2004, l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

8. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Conseguentemente, allegare al decreto le seguenti tabelle:

TABELLA 1

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO FORZE ARMATE

GRADO	Lunedì - Venerdì	Sabato - Domenica e festivi
Tenente Generale	185,00	370,00
Maggiore Generale	155,00	310,00
Brigadier Generale	135,00	275,00
Colonnello	110,00	220,00

TABELLA 2

COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO FORZE ARMATE
DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

GRADO	Lunedì - Venerdì	Sabato - Domenica e festivi
Generale di corpo d'Armata	185,00	370,00
Generale di divisione	155,00	310,00
Generale di Brigata	135,00	275,00
Colonnello	110,00	220,00

1.0.206

BOSCETTO, MAGNALBÒ, MAFFIOLI, FALCIER

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Disposizioni relative all'estensione di trattamenti giuridici ed economici ai dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. Per il processo di perequazione dei trattamenti economici dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia sono stanziati le somme di euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2004, osservando le procedure di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 9.000.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale

2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

1.0.100/1

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, al comma 1, dopo le parole: «personale militare appartenente» inserire le seguenti: «antecedente al 1° settembre 1995,».

Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri, pari a euro 700.000,00 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.0.100/2

NIEDDU, MANZELLA, PASCARELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, comma 11, dopo le parole: «da attribuire ai sensi del comma 10» inserire le seguenti: «e la decorrenza economica» e conseguentemente, sostituire le parole: «è stabilito» con le seguenti: «sono stabiliti»; e sostituire dalle parole: «non superiore a un trentesimo» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al numero degli idonei».

1.0.100/3

NIEDDU, MANZELLA, PASCARELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, comma 11, sostituire dalle parole: «non superiore a un trentesimo» fino alla fine del comma con le seguenti: «pari al numero degli idonei».

Conseguentemente, alla fine del comma 11, aggiungere il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari ad euro 150.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.100/4

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, comma 14, dopo le parole: «il numero delle promozioni» *inserire le seguenti:* «e la conseguente decorrenza economica» *e conseguentemente, sostituire le parole:* «è fissato» *con le seguenti:* «sono fissati»; *e sostituire dalle parole:* «non superiore a un trentesimo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «pari al numero degli idonei».

1.0.100/5

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, comma 14, sostituire le parole: «non superiore a un trentesimo» *fino alla fine del comma con le seguenti:* «pari al numero degli idonei».

Conseguentemente, alla fine del comma 14, aggiungere il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari ad euro 150.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.100/6

NIEDDU, PASCARELLA, MANZELLA, STANISCI

All'emendamento 1.0.100, all'articolo 1-bis, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-bis. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo, arruolato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, e transitato in tali ruoli ai sensi del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni, che è in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed è in possesso del diploma di scuola media superiore, è inquadrato nel ruolo dei marescialli, rispettando le seguenti anzianità:

a) decorrenza 1° gennaio 2003 per il personale risultato vincitore del primo concorso per l'immissione nel ruolo dei sergenti;

b) decorrenza 1° luglio 2003 per il personale risultato vincitore del secondo concorso per l'immissione nel ruolo dei sergenti;

c) decorrenza 1° gennaio 2004 per il personale risultato vincitore del primo corso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

d) decorrenza 1° luglio 2004 per il personale risultato vincitore del secondo concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente;

e) decorrenza 1° gennaio 2005 per il personale risultato vincitore del terzo concorso per l'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

L'inquadramento di cui al presente comma si applica esclusivamente al personale vincitore dei concorsi di cui all'articolo 35, comma 2, e all'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n. 196 del 1995, previo il superamento di un corso di qualificazione, della durata di quattro settimane, da svolgersi presso il reparto di appartenenza o in enti e reparti limitrofi nell'ambito della stessa provincia.

18-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18-bis, pari ad euro 950.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2004, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

1.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-*bis*.

(Riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri)

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano al personale militare in servizio alla data di entrata in vigore delle stesse, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e non producono alcun effetto nei confronti del personale militare appartenente alle categorie del congedo, neppure ai fini dell'adeguamento dell'indennità prevista dall'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.

2. Il personale di cui al comma 1 è inquadrato, in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 9.

3. Il personale di cui al comma 2 prende posto in ruolo dopo il personale già promosso ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

4. Al personale inquadrato per effetto di una delle tabelle di cui al comma 2 non si applicano le rideterminazioni di anzianità eventualmente previste dalle restanti tabelle.

5. Il personale di cui al comma 2, già incluso nelle aliquote ordinarie di avanzamento definite al 31 dicembre 2002, se non ancora valutato, è inquadrato nel grado superiore con riserva di attribuire la relativa decorrenza a conclusione del procedimento di valutazione.

6. Il personale, che per effetto degli inquadramenti di cui al comma 2 consegue il grado superiore, è escluso dalle aliquote di avanzamento definite al 31 dicembre 2003, anche se è stato già valutato e promosso.

7. Per il personale inquadrato nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti ai sensi del comma 2, il periodo di permanenza nel grado è di sei anni.

8. Il personale di cui al comma 2, che si trova nelle condizioni di cui agli articoli 17, commi 3 e 4, e 34, comma 15, del decreto legislativo n. 196 del 1995, al cessare delle cause impeditive è sottoposto a valutazione con riferimento alle aliquote definite fino al 31 dicembre 2002, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo n. 196 del 1995 e, al termine del procedimento valutativo, è inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo.

9. I marescialli ordinari e gradi corrispondenti, di cui alla tabella D allegata alla presente legge, sono provvisoriamente inquadrati, in ordine

di ruolo, nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti senza mantenere l'anzianità maturata nel grado di provenienza. La decorrenza dell'anzianità è attribuita, secondo le modalità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in base alla graduatoria stilata, previo giudizio di merito, secondo i criteri di cui all'articolo 35, commi terzo e quarto, della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, da una commissione costituita a tal fine per ciascuna Forza armata secondo le modalità di cui all'articolo 32 della stessa legge n. 212 del 1983.

10. È determinata al 31 dicembre 2002 un'aliquota straordinaria per l'avanzamento a scelta al grado di primo maresciallo, in cui sono inclusi i marescialli capi e gradi corrispondenti con anzianità giuridica rideterminata all'anno 1994 dalla tabella C allegata alla presente legge.

11. Per ciascuna Forza armata il numero di promozioni, da attribuire ai sensi del comma 10, è stabilito con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente al ruolo marescialli determinata per l'anno 2002 dalla tabella B allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni.

12. Le promozioni conferite in relazione all'aliquota ordinaria già determinata al 31 dicembre 2002 e alle procedure di avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami relative all'anno 2002 non concorrono a determinare il limite delle promozioni di cui al comma 11.

13. Al personale promosso al grado di primo maresciallo ai sensi dei commi 10, 11 e 12 non si applica la rideterminazione di anzianità di cui alla tabella A allegata al presente decreto.

14. Nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, il numero delle promozioni al grado di primo maresciallo da conferire a decorrere dall'anno 2004 e fino all'anno 2020 compreso è fissato annualmente con decreto del Ministro della difesa in misura non superiore a un trentesimo della consistenza del personale appartenente ai rispettivi ruoli marescialli determinata per l'anno precedente dal decreto di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e, per il Corpo delle Capitanerie di porto, dall'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 196 del 1995, e successive modificazioni.

15. Il personale di cui al presente articolo, che alla data del 31 dicembre 2003 non ha compiuto, in tutto o in parte, i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ovvero i corsi e gli esami di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, può espletarli nel grado di inquadramento.

16. Il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

17. Al personale inquadrato, ai sensi del comma 2, nel grado di primo maresciallo con decorrenza 1° gennaio 2001 lo scatto aggiuntivo, di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive modificazioni, è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003.

18. A seguito dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, se persistono disallineamenti nel grado ovvero nella qualifica o nell'anzianità di grado ovvero di qualifica tra il personale appartenente ai ruoli ispettori dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e delle Forze di polizia a ordinamento civile e ai ruoli marescialli delle Forze armate, si provvede senza causare ulteriori disallineamenti, nell'ambito dei provvedimenti in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

19. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 86.179.610 per l'anno 2004, di euro 41.778.570 per l'anno 2005 e, a decorrere dall'anno 2006, di euro 37.998.830, alla quale si provvede a valere sugli stanziamenti previsti dall'articolo 3, comma 155, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e trasmette alle Camere, corredate da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978».

TABELLA A
(art. 1-bis, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 1-1-2003	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Primo Maresciallo	Anno 1996	Primo maresciallo	01-09-1995
Primo Maresciallo	Anno 1997	Primo maresciallo	1996 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1998	Primo maresciallo	1997 (1)
Primo Maresciallo	Anno 1999	Primo maresciallo	1998 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2000	Primo maresciallo	1999 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2001	Primo maresciallo	2000 (1)
Primo Maresciallo	Anno 2002	Primo maresciallo	01-01-2001
Primo Maresciallo	Anno 2003	Primo maresciallo	01-01-2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA B
(art. 1-bis, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI PRIMO MARESCIALLO

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Anno 1999 e precedenti	Primo maresciallo	01-01-2001
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000	Primo maresciallo	01-01-2001

TABELLA C
(art. 1-bis, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° luglio 2000 al 31 dicembre 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1994 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Dal 1° gennaio 2001 al 30 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 1995 (1)
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Pari al 31 dicembre 2001	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1996
Maresciallo capo e gradi corrispondenti.	Anno 2002	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-1997

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA D
(art. 1-bis, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E GRADI CORRISPONDENTI PREVIA VALUTAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 9

GRADO RIVESTITO al 31-12-2001	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1996 e precedenti	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) 1999 - 2000
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1997	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 1998 (1) - 2000-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1998	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anni 2000 (1) - 2001

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA E
(art. 1-bis, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO CAPO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1999	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	31-12-2001
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2000	Maresciallo capo e gradi corrispondenti	Anno 2002 (1)

(1) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

TABELLA F
(art. 1-bis, comma 2)

RIDETERMINAZIONE DELL'ANZIANITÀ GIURIDICA NEL GRADO
DI MARESCIALLO ORDINARIO E GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2001	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 1998 (2)
Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 1999 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado rivestito.

TABELLA G
(art. 1-bis, comma 2)

INQUADRAMENTO NEL GRADO DI MARESCIALLO ORDINARIO E
GRADI CORRISPONDENTI

GRADO RIVESTITO al 31-12-2002	DECORRENZA	INQUADRAMENTO	DECORRENZA
Maresciallo e gradi corrispondenti (1)	Anno 2001 e precedenti	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti	Anno 2000 (2)
Maresciallo e gradi corrispondenti (1)	Anno 2002	Maresciallo ordinario e gradi corrispondenti . .	Anno 2001 (2)

(1) L'inquadramento in tabella si riferisce al personale già in servizio alla data il 1° settembre 1995.

(2) La decorrenza è attribuita dal giorno e mese del grado di provenienza.

1.0.500/100

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole da: «n. 165» sostituire le parole da: «con esclusione» fino a: «Corpo nazionale dei Vigili del fuoco» con le seguenti: «con esclusione del personale della carriera diplomatica, della carriera prefettizia, dei Vigili del fuoco, della Polizia di Stato, dalla Guardia di finanza».

1.0.500/101

BASSANINI

Respinto

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «n. 165», aggiungere le seguenti: «con esclusione del personale non contrattualizzato».

1.0.500/102

EUFEMI

Accantonato

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio» aggiungere le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003,».

1.0.500/103

MAGNALBÒ

Accantonato

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003».

1.0.500/105

VILLONE

Accantonato

All'emendamento 1.0.500, al comma 1, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 30 aprile 2003».

1.0.500/104

MAGNALBÒ

Accantonato

All'emendamento 1.0.500, dopo le parole: «trattenimento in servizio» inserire le seguenti: «con effetto dal 10 luglio 2003».

1.0.500/106

EUFEMI

Accantonato

All'emendamento 1.0.500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «fermo restando il diritto al mantenimento della retribuzione fissa e continuativa all'atto della richiesta fino al collocamento a riposo».

1.0.500

LA COMMISSIONE

Accantonato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Integrazione delle disposizioni sulla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo)

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "È inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare e ad ordinamento civile, del personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età. In tal caso è data facoltà all'Amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'articolo 34, comma 22,

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le Amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti"».

1.0.600

IL RELATORE

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione dei processi di mobilità)

1. All'articolo 3, comma 53, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "nonché i segretari comunali e provinciali".

2. All'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

"61-bis. Nell'anno 2004 o, comunque, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità fra amministrazioni sottoposte al regime di divieto non sono soggetti a contingenti o ad autorizzazione ad assumere, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

61-ter. Sono comunque consentiti i trasferimenti di personale in eccedenza, dei docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli connessi a trasformazione o soppressione dell'amministrazione ove sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

61-quater. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"».

1.0.600 (testo 2)

IL RELATORE

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione dei processi di mobilità)

1. All'articolo 3, comma 53, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "Corpo nazionale dei Vigili del fuoco" sono inserite le seguenti: "nonché i segretari comunali e provinciali".

2. All'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

"61-bis. Nell'anno 2004 o, comunque, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità fra amministrazioni sottoposte al regime di divieto non sono soggetti a contingenti o ad autorizzazione ad assumere, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

61-ter. Sono comunque consentiti i trasferimenti di personale in eccedenza, dei docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli connessi a trasformazione o soppressione dell'amministrazione ove sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni sulle dotazioni organiche.

61-quater. Per il personale alle dipendenze dell'ente CONI alla data del 7 luglio 2002, in fase di prima attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, si applica l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"

61-quinquies. Il personale alle dipendenze dell'ente CONI che alla data del 7 luglio 2002 svolgeva le funzioni relative all'attività di concorsi e pronostici transita, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'azienda Monopoli di Stato secondo criteri e modalità previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro la data del 30 dicembre 2004. Decorso tale termine si applicano gli articoli 33, 34 e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

1.0.1

PASTORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Accelerazione dei processi di mobilità)

1. All'articolo 3 della legge n. 350 del 2003, dopo il comma 61 sono inseriti i seguenti:

"61-bis. Nell'anno 2004 o, comunque, in vigenza di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazione di assunzione di personale a tempo indeterminato, i trasferimenti per mobilità fra amministrazioni sottoposte al regime di divieto non sono soggetti a contingenti o ad autorizzazioni ad assumere, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di dotazioni organiche.

61-ter. Sono comunque consentiti i trasferimenti relativi a personale in eccedenza, docenti di cui all'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché i trasferimenti connessi a trasformazione o soppressione dell'amministrazione ove al personale sia riconosciuta la mobilità verso pubbliche amministrazioni o la facoltà di optare per la permanenza nel rapporto di lavoro con le stesse, salvo il rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di dotazioni organiche"».

1.0.3

MAGNALBÒ

Accantonato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al comma 1, dell'articolo 17-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: "un'apposita area", è inserita la seguente: "separata"».

1.0.4/1

BASSANINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.0.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 24, comma 7, le parole: "del ruolo unico", sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";*
 - b) il comma 9, dell'articolo 24 è soppresso».*
-

1.0.7

LA COMMISSIONE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"5-bis. Ferma restando la normativa vigente in materia di programmazione delle assunzioni e nel rispetto di eventuali limitazioni alle stesse, le disposizioni del presente articolo non si applicano al reclutamento di figure dirigenziali"».

1.0.208

BATTISTI

Respinto

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Ferma restando la normativa vigente in materia di programmazione delle assunzioni e nel rispetto di eventuali limitazioni alle stesse, le disposizioni del presente articolo non si applicano al reclutamento delle figure dirigenziali"».

1.0.209

VITALI

Id. em. 1.0.208

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Ferma restando la normativa vigente in materia di programmazione delle assunzioni e nel rispetto di eventuali limitazioni alle stesse, le disposizioni del presente articolo non si applicano al reclutamento delle figure dirigenziali"».

1.0.210

VALLONE

Id. em. 1.0.208

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

1. All'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. Ferma restando la normativa vigente in materia di programmazione delle assunzioni e nel rispetto di eventuali limitazioni alle stesse,

le disposizioni del presente articolo non si applicano al reclutamento delle figure dirigenziali"».

1.0.802

MAGNALBÒ

Ritirato

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme per favorire l'insegnamento dell'Alta formazione artistica e musicale e coreutica)

1. I direttori, i docenti, gli assistenti, gli accompagnatori al pianoforte, i pianisti accompagnatori delle Istituzioni di Alta formazione artistica musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, mantengono a domanda la cattedra ed il posto ricoperti, in prosecuzione del rapporto di servizio con l'istituzione di appartenenza fino al compimento del 400 anno di servizio, anche oltre il 700 anno di età e comunque non oltre il 750.

2. I benefici di cui al comma precedente sono riconosciuti nel limite massimo di uno stanziamento speciale per anno di competenza, pari a euro 250.000 per l'anno 2003 e ad euro 500.000 per gli anni 2004, 2005, 2006, a partire dal personale passato in quiescenza alla data di entrata in vigore della presente legge, e con priorità per i soggetti in possesso di minori anni di servizio, o, in caso di parità, più giovani.

3. Alla copertura del presente articolo si provvede mediante apposito stanziamento dai fondi speciali e/o dai fondi di riserva previsti per i provvedimenti di deroga al blocco delle assunzioni di cui all'articolo 34, comma 10 della legge 27 dicembre 1977, n. 289 ed all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni ed integrazioni».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 2.**

(Misure relative alla Croce Rossa ed alla Società Dante Alighieri)

1. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono fatti

salvi gli effetti giuridici ed economici delle ordinanze commissariali dell'Associazione italiana della Croce Rossa n. 430 del 3 marzo 2003, n. 1541 del 23 luglio 2003 e n. 1657 dell'8 settembre 2003; la dotazione organica dell'ente rimane provvisoriamente determinata dall'ordinanza commissariale n. 1996 del 24 novembre 2003.

2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, per la predetta Società non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle proprie attività statutarie, nei limiti e alle condizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI

2.1

GUERZONI, VILLONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

2.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di assicurare l'applicazione del successivo comma 3, l'aumento delle figure dirigenziali e l'incremento del livello delle retribuzioni del personale dell'Associazione italiana della Croce Rossa, sono disposti contestualmente alla riduzione di un numero di unità di personale equivalente sul piano finanziario con riferimento a posizioni effettivamente coperte nella pianta organica».

2.3

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

Sopprimere il comma 2.

2.2/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Respinto

All'emendamento 2.2, al comma 1, sostituire la parola: «è» con le seguenti: «non può essere».

Conseguentemente nel secondo periodo sopprimere la parola «non».

2.2

LA COMMISSIONE

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. In considerazione dell'alto rilievo culturale e dei fini istituzionali della Società Dante Alighieri e della comprovata e pluridecennale notorietà, anche in ambito internazionale, la predetta Società è assimilata, nel rispetto della sua struttura e finalità, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui alla sezione II del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale».

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 3.**

(Diritto di opzione per il personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

1. L'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera h), della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che il diritto di opzione ivi previsto deve intendersi attribuito esclusivamente al personale a suo tempo inquadrato nei ruoli di cui alle Tabelle B e C allegate alla legge 23 agosto 1988, n. 400, e non anche al personale appartenente ad altri ruoli istituiti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi di diverse disposizioni normative, pur se aggiunti ai ruoli di cui alla predetta legge n. 400 del 1988.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 3

3.0.600

IL RELATORE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30 del presente decreto".

2. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, introdurre il seguente:

"7-bis: Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonché alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa ed alla mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica."».

3.0.803

FABBRI

Precluso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È as-

sicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30"».

3.0.804

SANZARELLO

Precluso

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili, in base all'articolo 30"».

3.0.801

SANZARELLO

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, introdurre il seguente:

"7-bis: Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, relativamente alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa ed alla mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica."».

3.0.802

FABBRI

Precluso

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Mobilità del personale dirigenziale)

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 7, introdurre il seguente:

"7-bis: Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, relativamente alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa ed alla mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, secondo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica."».

3.0.6

MAGNALBÒ

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Norme in materia di contrattazione relativa al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

1. In materia di contrattazione nel pubblico impiego, avuto riguardo al disposto degli articoli 7, 8 e 9-bis, comma 10, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio provvedimento definisce direttamente, per i trienni successivi a decorrere dallo scadere del contratto in vigore alla data di emanazione del presente decreto-legge, le modalità di concertazione di tutto il personale dipendente, tra la Presidenza medesima e le organizzazioni sindacali interne della dirigenza e del personale non dirigenziale, la cui rappresentatività deve essere rilevata annualmente. 2. All'articolo 3 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, al comma 1, dopo le parole: "nonché i dipendenti" sono inserite le parole: "della Presidenza del Consiglio dei ministri e"».

3.0.1

PASTORE

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 101 del testo unico delle leggi nell'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "la durata massima di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "un periodo non superiore alla durata del mandato dei sindaci e dei presidenti della provincia stabilita dal vigente ordinamento, maggiorata di sei mesi".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, a decorrere dal 10 gennaio 2004, anche ai segretari comunali e provinciali in disponibilità o in mobilità d'ufficio alla medesima data, con riferimento rispettivamente al periodo di disponibilità e di mobilità d'ufficio».

3.0.4

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di segretari comunali e provinciali)

1. In via transitoria e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, i segretari comunali e provinciali per i quali sia terminato il quadriennio di disponibilità nell'anno 2002, non ricollocati presso altre amministrazioni, rimangono alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali sino al passaggio in mobilità, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

2. Ai segretari comunali e provinciali per i quali, a decorrere dall'anno 2003, sia terminato il quadriennio di disponibilità, si applicano gli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Prima del collocamento in disponibilità, l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali verifica ai sensi dell'articolo 33,

comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ogni possibilità di impiego diverso all'interno o con mobilità verso altre amministrazioni.

3. Per la mobilità volontaria dei segretari comunali e provinciali si applica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Sono abrogati l'articolo 18, salvo il comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465».

3.0.8

LA COMMISSIONE

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Integrazione dell'articolo 101 del testo unico sull'ordinamento degli enti locali)

1. All'articolo 101 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale e provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso"».

3.0.9

LA COMMISSIONE

(*)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni relative alla Commissione per le adozioni internazionali)

1. Al Presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Allo scopo si provvede nei limiti delle risorse previste per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in ma-

teria di adozione internazionale, fatta a l'Aja il 29 maggio 1993, dall'articolo 2, comma 3, della legge 16 gennaio 2003, n. 3».

(*) Vedi resoconto stenografico.

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

*(Personale di prestito presso il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in relazione alle diversificate e specialistiche esigenze funzionali, può continuare ad avvalersi, nei limiti delle competenti risorse di bilancio, di personale appartenente alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, a tale fine collocato in posizione di comando o in analoga posizione consentita dai rispettivi ordinamenti. Il costo del personale durante il periodo di utilizzazione è posto a carico del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

EMENDAMENTI

4.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «nei limiti delle competenti risorse di bilancio» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

4.800

FALCIER

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 4, comma 14-bis, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio

1985, n. 17, le parole "con almeno tre prove scritte sulle materie professionali e di istituto" sono soppresse, e le parole "delle carriere speciali" sono sostituite dalle seguenti: "nella carriera tecnica geometri. Gli effetti economici dell'inquadramento decorrono dall'entrata in vigore della legge 24 novembre 2003, n. 326."

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 10.000 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4

4.0.3

MAGNALBÒ

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Personale dirigente del Ministero della giustizia)

1. Il personale dirigenziale assunto in via provvisoria, in esecuzione di ordinanze del Giudice del lavoro, risultato idoneo nella graduatoria del concorso a 23 posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'Amministrazione della giustizia, indetto con PDG 13 giugno 1997, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia già sottoscritto i relativi contratti, previa espressa rinuncia ad ogni contenzioso giudiziario, può essere inquadrato a domanda, in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia».

4.0.4

MAGNALBÒ

Ritirato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme in materia di assunzioni di personale nelle Amministrazioni pubbliche)

1. Il Ministro dei beni e delle attività culturali, il Ministero della salute, l'Agenzia del territorio e il Ministero della giustizia, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali, sono autorizzati ad assumere nel triennio 2004-2006, 6.000 unità di personale. Dette assunzioni sono effettuate mediante procedure selettive per titoli ed esami. Nella valutazione dei titoli le medesime amministrazioni sono tenute a considerare prioritariamente i servizi effettivamente svolti presso le pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo a quelli prestati presso le medesime amministrazioni, nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. All'onere derivante dalla presente disposizione, valutato complessivamente in euro 30 milioni per l'anno 2004, e in euro 140 milioni per gli anni 2005, 2006 e si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione delle amministrazioni interessate».

4.0.802

ULIVI, MAGNALBÒ, BUCCIERO

Improcedibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Norme per l'immissione in ruolo del personale comandato presso gli uffici dei Giudici di Pace)

1. Il personale appartenente ai comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, proveniente dai soppressi uffici di conciliazione e comandato presso gli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 26, comma 4, della legge 24 novembre 1999, n. 468, che alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione presta servizio in posizione di comando, viene immesso, su domanda dell'interessato, nei ruoli del Ministero della

Giustizia presso i medesimi uffici del Giudice di pace di appartenenza, nella stessa posizione economica ricoperta all'entrata in vigore della presente legge.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo valutato in euro 1.500.000,00 a decorrere dal 2004 e in euro 1.100.000,00 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale del Ministero della Giustizia di cui alla tabella A) allegata alla legge 24 dicembre 2003, n. 350.

4.0.803

FIRRARELLO

Improcedibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

(Dotazione organica degli ordini e collegi professionali)

1. Le dotazioni organiche degli ordini e collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli ordini e collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria Generale dello Stato-Igop.

Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».

4.0.960

SANZARELLO

Improcedibile

Dopo l'articolo, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Le dotazioni organiche degli ordini e collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministero vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria Generale dello Stato-Igop.

3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del Bilancio dello Stato».

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE**Articolo 5.**

(Normative tecniche in materia di costruzioni)

1. Per assicurare uniformi livelli di sicurezza, ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome, il Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvede, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, alla redazione di norme tecniche, anche per la verifica sismica ed idraulica, relative alle costruzioni, nonché alla redazione di norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni.

2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono emanate con le procedure di cui all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, di concerto con il Dipartimento della protezione civile.

EMENDAMENTI

5.4

GUERZONI, VILLONE

Respinto

Sopprimere l'articolo.

5.8

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Id. em. 5.4

Sopprimere l'articolo.

5.7

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Al comma 1, dopo la parola: «pubblici,» inserire le seguenti: «previo parere del servizio sismico nazionale.».

5.9

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la parola: «civile,» inserire le seguenti: «secondo un programma di priorità per gli edifici scolastici e sanitari.».

5.10

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Ove previsto dalla concessione o dal foglio di condizione, la messa in sicurezza delle dighe è posta a carico del gestore dell'impianto».

5.11

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «approvato con» con le seguenti: «di cui al».

5.1

PASTORE

Ritirato

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«3. Al fine di consentire l'esecuzione dei programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, i cui lavori risultano attivati alla data di entrata in vigore della presente legge, nei casi di risoluzione per grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo nell'esecuzione disciplinati dagli articoli 118-120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 544, le eventuali azioni avverso la pronuncia di risoluzione della stazione appaltante non sospendono l'efficacia delle operazioni di rilascio del cantiere, fermo restando l'eventuale responsabilità per danni all'esito del giudizio di merito. L'intimazione al rilascio immediato del cantiere, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 121 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 1999, costituisce titolo esecutivo idoneo alla riconsegna in forma coattiva del cantiere medesimo.

4. Le disposizioni in materia processuale disciplinate dall'articolo 14 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, possono trovare applicazione anche alle procedure di esproprio, appalto e aggiudicazione e comunque di consegna per interventi compresi in programmi di infrastrutturazione di rilevante interesse pubblico, approvati con gli strumenti di programmazione delle stazioni appaltanti».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 5

5.0.2/1

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «sessanta».

5.0.2/2

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «da parte della stazione appaltante,» con la seguente: «nonché» e dopo le parole: «pareri obbligatori» inserire la seguente: «richiesti».

5.0.2/3

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «sia assicurata» fino a: «dell'intervento» con le seguenti: «siano ottemperate le condizioni oste dai commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis dell'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.».

5.0.2/4

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE,
RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «trenta».

5.0.2/5

TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, DONATI, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «una sola volta».

5.0.2/6

DONATI, TURRONI, BOCO, CARELLA, CORTIANA, DE PETRIS, MARTONE, RIPAMONTI, ZANCAN

All'emendamento 5.0.2, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I termini di trenta giorni per l'espressione dei pareri decorrono nuovamente dalla data di consegna delle eventuali integrazioni».

5.0.2

LA COMMISSIONE

V. testo 2

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n.285, recante "Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - (*Varianti in corso d'opera*). - 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli Enti e agli Uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, semprechè sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, cui sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata».

5.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Integrazione delle disposizioni concernenti i Giochi olimpici invernali di Torino del 2006)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n.285, recante "Interventi per i Giochi olimpici invernali Torino 2006", come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48, è inserito il seguente:

"Art. 9-bis. - (*Varianti in corso d'opera*). – 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante, a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi 30 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli Enti e agli Uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, semprechè sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, cui sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata».

5.0.100/1

IL GOVERNO

All'emendamento 5.0.100 sostituire le parole da: «le Regioni possono» a: «presente decreto-legge» con le seguenti: «le Regioni, a fronte di comprovate esigenze, possono fissare una nuova scadenza del termine indicato dall'articolo 15, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265, comunque non successiva al 31 dicembre 2005, relativamente alle opere di edilizia scolastica comprese nei rispettivi programmi di intervento.».

5.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Utilizzazione delle risorse per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici)

1. Al fine di consentire la completa utilizzazione delle risorse stanziare per l'adeguamento a norma degli edifici scolastici, le Regioni possono determinare una nuova scadenza dei termini previsti dall'articolo 15 della legge 3 agosto 1999, n. 265, che non superi il completamento dei lavori inseriti nel piano delle opere pubbliche, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge».

5.0.800

MAGNALBÒ

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme relative al personale docente universitario)

"1. Al fine di garantire uniformità di trattamento nell'applicazione delle deroghe al divieto di assunzione di personale docente previste per l'anno 2003 e assicurare la funzionalità dell'insegnamento universitario, gli Atenei non inclusi nell'elenco allegato al Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2003, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2003, n. 301, sono autorizzati ad assumere, a far data dal 10 novembre 2003, i docenti di ruolo che a tale data risultavano chiamati dalle rispettive facoltà quali idonei nelle procedure di valutazione comparativa a professore universitario di prima o di seconda fascia, purché tali assunzioni non importino, nella media del successivo decennio, o del minor periodo fino all'inizio del trattamento pensionistico, oneri finanziari aggiuntivi, né aumento della dotazione organica complessiva degli Atenei".

2. L'attuazione del presente articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

Allegato B**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
1	NOM.	Disegno di legge n. 2983, conversione in legge del decreto-legge n. 144 del 2004. Em. 1.0.205, Boschetto e altri	155	138	004	001	133	070	RESP.
2	NOM.	DDL n. 2978. Em. 1.0.4/1, Bassanini	210	209	000	074	135	105	RESP.
3	NOM.	DDL n. 2978. Em. 1.0.4, La Commissione	211	210	002	134	074	106	APPR.
4	NOM.	DDL n. 2978. Emm. 1.0.208, 1.0.209, 1.0.210, Battisti, Vitali, Vallone	209	208	000	074	134	105	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

R = Richiedente la votazione e non votante

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 22 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto il risultato, l'esito di ogni singola votazione

Seduta N. 0628 del 06-07-2004 Pagina 1

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
ACCIARINI MARIA.C		F	C	F
AGOLIATI ANTONIO	C	C	F	C
AGONI SERGIO	C	C	F	C
ALBERTI CASELLATI MARIA ELISAB	C	C	F	C
ANDREOTTI GIULIO	M	M	M	M
ANTONIONE ROBERTO	M	M	M	M
ARCHIUTTI GIACOMO	C	C	F	C
ASCIUTTI FRANCO	C	C	F	C
AYALA GIUSEPPE MARIA		F	C	F
AZZOLLINI ANTONIO	C	C	F	C
BAIO DOSSI EMANUELA		F	C	F
BALBONI ALBERTO	C	C	F	C
BALDINI MASSIMO	M	M	M	M
BARATELLA FABIO		F	C	F
BARELLI PAOLO	C	C	F	C
BASSANINI FRANCO		F	C	F
BASSO MARCELLO		F	C	F
BASTIANONI STEFANO		F	C	F
BATTAGLIA ANTONIO	C	C	F	C
BATTISTI ALESSANDRO		F	C	F
BEDIN TINO		F	C	F
BERGAMO UGO	C	C	F	C
BETTA MAURO		F	A	F
BETTAMIO GIAMPAOLO	C	C	F	C
BEVILACQUA FRANCESCO		C	F	C
BIANCONI LAURA	C	C	F	C
BOBBIO LUIGI	C			
BONATESTA MICHELE	M	M	M	M
BONFIETTI DARIA	M	M	M	M
BONGIORNO GIUSEPPE	C	C	F	C
BOREA LEONZIO	C	C	F	C
BOSCETTO GABRIELE	M	M	M	M

Seduta N. 0628 del 06-07-2004 Pagina 2

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
BOSI FRANCESCO	M	M	M	M
BRIGNONE GUIDO	C	C	F	C
BRUNALE GIOVANNI		F	C	F
BRUTTI MASSIMO		F	C	F
BRUTTI PAOLO		F	C	F
BUCCIERO ETTORE	M	M	M	M
BUDIN MILOS		F	C	F
CADDEO ROSSANO			C	
CALDEROLI ROBERTO	P	C	F	C
CALLEGARO LUCIANO	C	C	F	C
CAMBER GIULIO	C	C	F	C
CAMBURSANO RENATO		F	C	F
CANTONI GIAMPIERO CARLO	C	C	F	C
CARELLA FRANCESCO		F	C	
CARRARA VALERIO	C	C	F	C
CARUSO ANTONINO		C	F	C
CASTAGNETTI GUGLIELMO	M	M	M	M
CASTELLANI PIERLUIGI		F	C	F
CASTELLI ROBERTO	M	M	M	M
CENTARO ROBERTO	C	C	F	C
CHERCHI PIETRO	M	M	M	M
CHINCARINI UMBERTO	C	C	F	C
CHIRILLI FRANCESCO	C	C	F	C
CHIUSOLI FRANCO		F	C	F
CICCANTI AMEDEO	C	C	F	C
CICOLANI ANGELO MARIA	C	C	F	C
CIRAMI MELCHIORRE	C	C	F	C
COLLINO GIOVANNI	M	M	M	M
COMINCIOLI ROMANO	C	C	F	C
COMPAGNA LUIGI	C	C	F	C
CONSOLO GIUSEPPE	C	C	F	C
CONTESTABILE DOMENICO	C	C	F	C

Seduta N. 0628 del 06-07-2004 Pagina 3

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
CORRADO ANDREA	C	C	F	C
CORTIANA FIORELLO		F	C	F
COSTA ROSARIO GIORGIO	C	C	F	C
COZZOLINO CARMINE	C	C	F	C
CREMA GIOVANNI		F	C	F
CURSI CESARE	M	M	M	M
DALLA CHIESA FERNANDO (NANDO)		F	C	F
D'AMBROSIO ALFREDO	C	C	F	C
D'AMICO NATALE			C	F
DANIELI PAOLO	C	C	F	C
DANZI CORRADO	C	C	F	C
DEBENEDETTI FRANCO		F	C	F
DE CORATO RICCARDO	M	M	M	M
DEGENNARO GIUSEPPE	M	M	M	M
DELL'UTRI MARCELLO	C	C	F	C
DELOGU MARIANO	M	M	M	M
DEL PENNINO ANTONIO	C	C	F	C
DEMASI VINCENZO	C	C	F	C
DE RIGO WALTER	C	C	F	C
DETTORI BRUNO	C	F	C	F
DE ZULUETA CAYETANA	F	F	C	F
DI GIROLAMO LEOPOLDO		F	C	F
DINI LAMBERTO	M	M	M	M
D'IPPOLITO VITALE IDA	M	M	M	M
DONATI ANNA		F	C	F
D'ONOFRIO FRANCESCO	C	C	F	C
EUFEMI MAURIZIO	C	C	F	C
FABBRI LUIGI	C	C	F	C
FALCIER LUCIANO	C	C	F	C
FASOLINO GAETANO	C	C	F	C
FASSONE ELVIO		F	C	F
FAVARO GIAN PIETRO	C	C	F	C

Seduta N. 0628 del 06-07-2004 Pagina 4

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
FEDERICI PASQUALINO LORENZO	C	C	F	C
FERRARA MARIO FRANCESCO	C	C	F	C
FLAMMIA ANGELO	R			
FLORINO MICHELE	C	C	F	C
FORCIERI GIOVANNI LORENZO		F		
FORLANI ALESSANDRO	C	C	F	C
FORMISANO ANIELLO		F	C	F
FORTE MICHELE	C	C	F	C
FRANCO PAOLO	C	C	F	C
FRANCO VITTORIA		F	C	F
FRAU AVENTINO	C	C	F	C
GABURRO GIUSEPPE	C	C	F	C
GAGLIONE ANTONIO		F	C	F
GARRAFFA COSTANTINO		F	C	F
GASBARRI MARIO		F	C	F
GENTILE ANTONIO	C	C	F	C
GIARETTA PAOLO			C	
GIRFATTI ANTONIO	C	C	F	C
GIULIANO PASQUALE	C	C	F	C
GRECO MARIO	C	C		
GRILLO LUIGI	C	C	F	C
GRILLOTTI LAMBERTO	C	C		C
GRUOSSO VITO		F	C	F
GUASTI VITTORIO	C	C	F	C
GUBERT RENZO	M	M	M	M
GUBETTI FURIO	C	C	F	C
GUERZONI LUCIANO		F	C	F
GUZZANTI PAOLO	C			
IANNUZZI RAFFAELE	C		F	
IERVOLINO ANTONIO	C	C		C
IOANNUCCI MARIA CLAUDIA	C	C	F	C
IOVENE ANTONIO		F	C	F

Seduta N. 0628 del 06-07-2004 Pagina 5

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
IZZO COSIMO	C	C	F	C
KAPPLER DOMENICO	C	C	F	C
KOFLER ALOIS	A	F	A	F
LABELLARTE GERARDO		F	C	F
LA LOGGIA ENRICO	M	M	M	M
LAURO SALVATORE	C			
LIGUORI ETTORE		F	C	F
MACONI LORIS GIUSEPPE		F	C	F
MAFFIOLI GRAZIANO	C	C	F	C
MAGISTRELLI MARINA		F	C	F
MAGNALBO' LUCIANO	A	C	F	C
MAINARDI GUIDO	C	C	F	C
MALABARBA LUIGI			C	
MALAN LUCIO	C	C	F	C
MANCINO NICOLA		F	C	F
MANFREDI LUIGI	C	C	F	C
MANTICA ALFREDO	M	M	M	M
MANUNZA IGNAZIO	C	C	F	C
MANZIONE ROBERTO		F	C	
MARANO SALVATORE	C	C	F	C
MARITATI ALBERTO		F	C	F
MASCONI GIUSEPPE		F	C	F
MASSUCCO ALBERTO FELICE S.	C	C	F	C
MEDURI RENATO	C	C	F	C
MELELEO SALVATORE	C	C	F	C
MENARDI GIUSEPPE	C	C	F	C
MICHELINI RENZO	M	M	M	M
MINARDO RICCARDO	C	C	F	C
MONCADA LO GIUDICE GINO	M	M	M	M
MONTAGNINO ANTONIO MICHELE		F	C	F
MONTALBANO ACCURSIO		F	C	F
MONTI CESARINO	C	C	F	C

Seduta N. 0628 del 06-07-2004 Pagina 6

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
MONTICONE ALBERTO		F	C	F
MORO FRANCESCO	C	C	F	C
MORRA CARMELO	C	C	F	C
MORSELLI STEFANO	C	C	F	C
MUGNAI FRANCO	C	C	F	C
MULAS GIUSEPPE	C	C	F	C
NESSA PASQUALE	C	C	F	C
NOCCO GIUSEPPE ONORATO B.	C	C	F	C
NOVI EMIDDIO	M	M	M	M
OCCHETTO ACHILLE			C	F
OGNIBENE LIBORIO		C	F	C
PACE LODOVICO	C	C	F	C
PAGANO MARIA GRAZIA		F	C	F
PAGLIARULO GIANFRANCO		F		F
PALOMBO MARIO	C	C	F	C
PASCARELLA GAETANO		F	C	F
PASINATO ANTONIO DOMENICO	C	C	F	C
PASQUINI GIANCARLO		F	C	F
PASTORE ANDREA	C	C	F	C
PEDRAZZINI CELESTINO	C	C	F	C
PEDRIZZI RICCARDO	M	M	M	M
PELLEGRINO GAETANO ANTONIO	C	C	F	C
PELLICINI PIERO	C	C	F	C
PERUZZOTTI LUIGI	C	C	F	C
PESSINA VITTORIO	C	C	F	C
PETERLINI OSKAR		F	C	F
PETRINI PIERLUIGI		F	C	F
PETRUCCIOLI CLAUDIO		F	C	F
PIANETTA ENRICO	C	C	F	C
PIATTI GIANCARLO		F		F
PICCIONI LORENZO	C	C	F	C
PILONI ORNELLA		F	C	F

Seduta N. 0628 del 06-07-2004 Pagina 7

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
PIROVANO ETTORE	C	C	F	C
PIZZINATO ANTONIO		F	C	F
PONTONE FRANCESCO	C	C	F	C
PONZO EGIDIO LUIGI	C	C	F	C
RIGONI ANDREA		F	C	F
RIPAMONTI NATALE		F	C	F
RIZZI ENRICO	C	C	F	C
ROLLANDIN AUGUSTO ARDUINO C.	M	M	M	M
RONCONI MAURIZIO		C	F	C
RUVOLO GIUSEPPE	C	C	F	C
SALERNO ROBERTO	C		F	C
SALINI ROCCO	C	C	F	C
SALVI CESARE		P	P	P
SALZANO FRANCESCO	C	C	F	C
SAMBIN STANISLAO ALESSANDRO	C	C	F	C
SAPORITO LEARCO	A	C	F	C
SCARABOSIO ALDO	C	C	F	C
SCHIFANI RENATO GIUSEPPE	C	C	F	C
SCOTTI LUIGI	C	C	F	C
SEMERARO GIUSEPPE	C	C	F	C
SERVELLO FRANCESCO	C	C	F	C
SESTINI GRAZIA	C	C	F	
SILIQVINI MARIA GRAZIA	M	M	M	M
SODANO CALOGERO	C	C	F	C
SODANO TOMMASO			C	F
SOLIANI ALBERTINA		F	C	F
SPECCHIA GIUSEPPE	C	C	F	C
STANISCI ROSA		F		
STIFFONI PIERGIORGIO	C	C	F	C
SUDANO DOMENICO	C	C	F	C
TAROLLI IVO	C	C	F	C
TATO' FILOMENO BIAGIO	C	C	F	C

Seduta N. 0628 del 06-07-2004 Pagina 8

Totale votazioni 4

(F)=Favorevole
(M)=Cong/Gov/Miss(C)=Contrario
(P)=Presidente(A)=Astenuto
(R)=Richiedente

(V)=Votante

NOMINATIVO	Votazioni dalla n° 1 alla n° 4			
	01	02	03	04
TESSITORE FULVIO		F	C	F
TIRELLI FRANCESCO	C	C	F	C
TOFANI ORESTE	C	C	F	C
TRAVAGLIA SERGIO	M	M	M	M
TREDESE FLAVIO	C	C	F	C
TREMATERRA GINO	C	C	F	C
TUNIS GIANFRANCO	C	C	F	C
TURCI LANFRANCO		F	C	F
TURRONI SAURO		F	C	F
ULIVI ROBERTO	C	C	F	C
VALDITARA GIUSEPPE	C	C	F	C
VALLONE GIUSEPPE		F	C	F
VANZO ANTONIO GIANFRANCO	C	C	F	C
VEGAS GIUSEPPE	M	M	M	M
VENTUCCI COSIMO	A	C	F	C
VERALDI DONATO TOMMASO		F	C	F
VICINI ANTONIO		F	C	F
VILLONE MASSIMO		F	C	F
VISERTA COSTANTINI BRUNO		F	C	F
VITALI WALTER		F	C	F
VIVIANI LUIGI		F	C	F
VIZZINI CARLO	C	C	F	C
ZANCAN GIAMPAOLO				F
ZANDA LUIGI ENRICO		F	C	F
ZANOLETTI TOMASO	M	M	M	M
ZAPPACOSTA LUCIO	C	C	F	C
ZAVOLI SERGIO WOLMAR		F	C	F
ZICCONI GUIDO	C	C	F	C
ZORZOLI ALBERTO PIETRO MARIA	C	C	F	C

Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sen. Agoni Sergio, Tirelli Francesco, Pirovano Ettore Pietro, Vanzo Antonio Gianfranco

Applicabilità degli articoli 22, 22-bis e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in caso di provvedimenti di imposizione dei diritti di prelievo supplementare adottati dall'AGEA a danno di allevatori produttori di latte e primi acquirenti (3020)

(presentato in data **06/07/2004**)

Sen. Tonini Giorgio

Disciplina della cooperazione allo sviluppo (3021)

(presentato in data **06/07/2004**)

Sen. Tomassini Antonio, Bianconi Laura

Integrazioni alla Legge 19 febbraio 2004, n. 40, Norme in materia di procreazione medicalmente assistita (3022)

(presentato in data **06/07/2004**)

Governmento, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema di istruzione e formazione nonché riordino dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» (n. 386).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-bis del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 7^a Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 4 settembre 2004. La richiesta è stata altresì deferita – relativamente alle conseguenze di carattere finanziario – alla 5^a Commissione permanente, che dovrà parimenti esprimersi entro il 4 settembre 2004. La 1^a Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7^a Commissione permanente, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 14 febbraio 2003, n. 30, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro»(n. 387).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11ª Commissione permanente, che dovrà esprimere il proprio parere entro il 5 agosto 2004. Le Commissioni permanenti 1ª, 2ª e 5ª potranno formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito, in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il presidente della regione Umbria, con lettera in data 1º luglio 2004, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19-*bis*, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, la relazione sullo stato di attuazione delle deroghe in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, riferita alla stagione venatoria 2002-2003 (*Doc. CXCIX*, n. 6).

Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 9ª e alla 13ª Commissione permanente.

Mozioni

GIOVANELLI, PASCARELLA, FLAMMIA, VILLONE, PAGANO, TESSITORE, GASBARRI, IOVENE, ROTONDO, LONGHI. – Il Senato, considerato che:

nella Regione Campania si sono di nuovo determinate gravi e diffuse situazioni di allarme sociale, emergenza ambientale e conflittualità civile e politica sulla gestione dei rifiuti;

le più recenti situazioni di crisi sono esplose con gravi ripercussioni sull'ordine pubblico e su servizi pubblici essenziali a livello nazionale, attorno alla discarica di Parapoti, mentre poche settimane fa era stato Ariano Irpino il Comune al centro della tensione: situazioni del genere si ripetono ormai da anni riguardando ogni volta diverse località della Campania, espressioni di un grande problema irrisolto;

tale problema tocca in profondità le più elementari e ineludibili necessità della vita quotidiana, investe i cittadini e le famiglie, è fattore di precarietà del sistema economico e delle prospettive di sviluppo, mette in crisi la credibilità delle istituzioni e delle rappresentanze politiche;

analoghi problemi toccano e lacerano moltissime situazioni localizzate in tutto il Paese, ma sono particolarmente gravi nella regione Campania ove, fin dal 1994, è stata dichiarata l'emergenza rifiuti e il Governo centrale ha avocato a sé le responsabilità di gestione, tramite la nomina di un Commissario; tale scelta, che ha attraversato diverse stagioni politiche e visto in campo come protagonisti Ministri e Presidenti di Regione ora di centrodestra ora di centrosinistra, non si è rivelata adeguata a vincere la sfida;

osservato che:

ci sono nella realtà campana fattori antichi e profondi che compromettono la *governance* del territorio e dell'ambiente, anche per la presenza di organizzazioni camorristiche, di circuiti di ecomafia e di una vasta rete di illegalità che proprio nel settore dei rifiuti hanno posto in essere lucrose attività criminali;

la salubrità dell'ambiente e la qualità delle risorse naturali del territorio campano sono state gravemente compromesse dal modo indiscriminato, criminale e illegale in cui sono state utilizzate le discariche, come meri strumenti di profitto, anziché funzionare, sotto il controllo pubblico, come impianti di tutela ecologica della collettività;

constatato che:

tutto ciò è dimostrato da diverse inchieste giudiziarie e altresì dalla presenza accertata di diossine nei prodotti agricoli, il frutto di queste pratiche illegali e incontrollate di smaltimento di rifiuti di ogni genere e provenienza, che proliferano e sopravvivono anche a causa della mancanza – che si registra a tutt'oggi – di impianti moderni, controllati e tecnologicamente avanzati di termovalorizzazione e smaltimento finale dei rifiuti;

l'azione pubblica, svoltasi in primo luogo attraverso il commissariamento, ha giustamente impostato e avviato, ma non ha ancora realizzato, il passaggio da un sistema di gestione inefficiente, incontrollato, inquinato dalle ecomafie e fondato arcaicamente su discariche legali e illegali a un sistema di gestione industriale e moderno, fondato sulla raccolta differenziata, il recupero e il riciclo, il trattamento separato delle parti umide e il trattamento termico in condizioni di sicurezza e con recupero di energia della parte combustibile dei rifiuti solidi urbani;

il processo avviato – dalla raccolta differenziata alla produzione di CDR – deve essere rafforzato, qualificato e completato attuando con la flessibilità e gli aggiornamenti necessari il piano che deve rendere autosufficiente la Campania nel recupero e smaltimento dei propri rifiuti urbani, determinando, nel contempo, condizioni di innovazione e sviluppo di nuove imprese e lavori di qualità;

preso atto che:

troppe resistenze, anche di natura politica da parte di esponenti politici locali, di parlamentari appartenenti alla maggioranza di centro-destra e di esponenti del Governo stesso, si sono assommate a preoccupazioni comprensibili e a interessi non trasparenti nel frenare e intralciare l'opera dei commissari che rappresentano l'impegno e la responsabilità diretta del Ministro dell'ambiente e del Governo sull'emergenza rifiuti in Campania;

i contrasti e le lentezze con cui ha proceduto l'attuazione dei programmi di innovazione stanno comportando un costo troppo alto per le condizioni economiche e ambientali e il tessuto civile della Campania, non solo presso i siti di smaltimento o stoccaggio ove si sono verificate le più forti tensioni, ma in modo diffuso in tutte le province e in molte comunità locali, dove si trova in una situazione di precarietà e di crisi persino la quotidiana indispensabile attività di raccolta,

impegna il Governo, su un piano più generale, a una più forte e piena assunzione di responsabilità da parte del Ministro dell'ambiente e dell'intera compagine governativa, senza dissociazioni e presa di distanze a sostegno dell'azione del Commissario, in un rapporto di leale collaborazione con la regione, le province, i comuni, che devono essere coinvolti e responsabilizzati, per giungere al più presto al superamento del commissariamento e al ripristino delle competenze e delle responsabilità istituzionali ordinarie nella gestione del problema, e, su un piano più immediato, al fine di adottare misure per fronteggiare le emergenze di breve termine e garantire accettabili condizioni sanitarie, igieniche e di servizio di raccolta, stoccaggio provvisorio e smaltimento dei rifiuti in tutte le province campane, e altresì al fine di sostenere un processo di piena responsabilizzazione e collaborazione interistituzionale nel necessario aggiornamento, affinamento e completamento del piano di modernizzazione ecologica e gestionale già avviato in coerenza coi principi delle direttive europee e del decreto Ronchi;

impegna altresì il Governo a promuovere, d'intesa con la Regione Campania, l'avvio e lo sviluppo di un processo della cosiddetta Agenda 21 Regionale in Campania, sul tema dei rifiuti, insediando immediatamente un forum permanente rappresentativo di tutti gli interessi pubblici e privati, quale sede permanente per il necessario confronto e la concertazione più ampia possibile; ciò al fine di sviluppare la responsabilizzazione, la partecipazione e la *governance* democratica dell'ambiente e del territorio, condizioni essenziali dell'efficacia e del buon esito delle decisioni e di un soluzione consolidata e stabile del problema della gestione dei rifiuti in Campania.

(1-00283)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

IOVENE. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il 1° luglio 2004 nelle vicinanze di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, è stato ferito in un agguato Pino Raffaele, assessore del Comune ed esponente dei Democratici di Sinistra, da ignoti che gli hanno sparato contro colpi di fucile caricato a pallasciutta;

che a sparare sono state almeno due persone armate di fucile ed appostate ai lati della strada che collega Nardodipace a Serra San Bruno;

che questo vero e proprio agguato segna un reale salto di qualità nella strategia criminale che fino a ieri intimidiva mentre oggi mira ad uccidere, testimoniando la ferocia e la barbarie dei malavitosi;

che quanto avvenuto a Serra San Bruno va oltre le intimidazioni e le minacce di questi giorni e si inserisce all'interno del clima di violenza che si respira nel territorio dell'intera provincia di Vibo Valentia;

che questi fatti sono indice della debolezza di codesti criminali, isolati dall'opinione pubblica che non tollera più tali azioni, la loro minaccia e la loro arroganza;

considerato:

che è inquietante l'*escalation* criminale e di violenza che si registra nel Vibonese e il drammatico salto di qualità che con questo attentato la criminalità organizzata ha inteso compiere;

che, come già più volte denunciato, in tutta la provincia di Vibo Valentia negli ultimi mesi si sono susseguiti atti intimidatori nei confronti di Sindaci ed Amministratori pubblici, sindacalisti, rappresentanti politici e sedi di partito, imprenditori e commercianti, determinando un clima di paura e di insicurezza;

che il fenomeno degli atti intimidatori rappresenta, nella provincia di Vibo Valentia, come nel resto della Calabria, un dato di perdurante allarme sociale;

che è necessaria ed urgente la massima vigilanza di tutti gli organi dello Stato, ed in particolare delle Forze dell'Ordine, nei confronti delle attività svolte dai rappresentanti politici locali al fine di evitare che questi diventino bersaglio di minacce che minano la vita democratica e la civile convivenza di tutta la comunità;

che è significativa la reazione degli Enti locali che cominciano a costituirsi parte civile nei processi e degli imprenditori e delle altre forze sociali che, rompendo il muro di omertà, cominciano a denunciare ed a ribellarsi ai soprusi,

si chiede di sapere:

se e quali iniziative si intenda assumere per la sicurezza di Pino Raffaele e della sua famiglia;

se e quali azioni si intenda compiere per garantire la sicurezza degli amministratori dei Comuni delle Serre;

se si intendano mettere in atto azioni di contrasto, prevenzione e repressione al fine di stroncare l'azione della criminalità organizzata e garantire ai cittadini maggiore sicurezza e tranquillità.

(4-07008)

RIPAMONTI. – *Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e delle attività produttive.* – Premesso che:

la Commissione europea di vigilanza del mercato (Antitrust) avrebbe autorizzato, subordinatamente ad alcune dismissioni, l'acquisizione di BSN Glasspack da parte del produttore di bottiglie statunitense Owens-Illinois, proprietario in Italia del Gruppo AVIR;

Owens-Illinois avrebbe offerto alla Commissione europea di vigilanza del mercato di cedere ad un concorrente indipendente ed efficiente uno stabilimento nel mercato regionale Spagna Nord-Est/Francia Sud-Ovest ed uno in quello Francia Sud-Est/Italia del Nord;

gli stabilimenti in questione sarebbero quello della BSN di Barcellona e dell'AVIR di Corsico;

la Federazione Unitaria Lavoratori Chimici (FULC), insieme alla RSU dello stabilimento di Corsico, avrebbe prontamente chiesto un incontro con la Direzione per comprendere se esistano ragioni oggettive che imporrebbero la cessione di uno stabilimento dell'AVIR e, nel caso, quali siano i motivi per cui sarebbe stato indicato lo stabilimento di Corsico; tale richiesta di incontro non avrebbe al momento ricevuto risposta,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover urgentemente convocare le parti al fine di rendere note le eventuali motivazioni che imporrebbero la cessione di uno stabilimento dell'AVIR e, nel caso, quali siano i motivi per cui sarebbe stato indicato lo stabilimento di Corsico, anche in considerazione del fatto che i lavoratori dell'AVIR di Corsico, non avendo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali in merito al destino dell'azienda, rischiano di essere «ceduti» senza conoscere le motivazioni e soprattutto le sorti del loro lavoro.

(4-07009)

FABRIS. – *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno.* – Premesso:

che tra venerdì 2 e domenica 4 luglio 2004, secondo i dati resi noti dal Dipartimento della Pubblica sicurezza, si sono verificati 43 incidenti mortali con 59 vittime;

che alcuni di tali incidenti hanno fatto registrare un elevatissimo numero di vittime;

che, rispetto al fine settimana precedente, gli incidenti mortali sono stati uno solo in più (più in particolare sono stati 42 tra il 25 e il 27 giugno scorsi) e le vittime, invece, ben 16 in più (più in particolare sono state 43, sempre tra il 25 e il 27 giugno scorsi);

che, avendo riguardo ai dati dei fine settimana corrispondenti degli ultimi due anni, nel 2003, quando la patente a punti era già entrata in vigore, si sono registrati 41 incidenti mortali con 46 vittime mentre nel 2002, prima dell'entrata in vigore delle norme relative alla patente a punti, si sono verificati 70 incidenti mortali, con ben 81 vittime;

che, secondo quanto rilevato dalla stampa nazionale, l'Unione Sindacale di Polizia (USP), commentando l'aumento del numero delle vittime dello scorso fine settimana, ha sottolineato che, oltre alla mancanza del rispetto delle norme del codice della strada, si pone anche il problema di una struttura della polizia stradale in Italia con un organico assolutamente insufficiente alle reali ed effettive necessità;

considerato:

che, a poco più di un anno dall'entrata in vigore della patente a punti, un provvedimento importante che ha contribuito a ridurre in modo significativo, soprattutto nei primi periodi della sua applicazione, il numero degli incidenti stradali nel nostro Paese, ci si trova ancora costretti a registrare un bilancio di incidenti stradali addirittura in crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

che l'Unione Sindacale di Polizia, come da dichiarazioni stampa, ha chiesto in più di una occasione che l'organico della polizia stradale fosse aumentato, in quanto già sotto di ben 12.000 unità sin dal 1985,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti il Governo intenda assumere per risolvere tale situazione, che rischia di vanificare in poche battute tutti gli sforzi che il Parlamento italiano ha compiuto per ottenere l'entrata in vigore di un provvedimento, salutato lodevolmente da molti altri Paesi europei come risolutivo, quale la patente a punti;

quali siano i motivi per cui in concomitanza con l'entrata in vigore delle norme relative alla patente a punti non si sia provveduto ad aumentare l'organico della polizia stradale, già sotto di ben 12.000 unità sin dal 1985;

se non si ritenga di porre in essere tutti gli atti necessari finalizzati a determinare il prima possibile un'assunzione straordinaria di almeno 6.000 agenti da destinare alla polizia stradale;

se non si ritenga che solo aumentando il numero dei controlli effettuati da parte della polizia stradale lo strumento normativo della patente a punti potrà produrre un reale effetto deterrente capace di indurre gli automobilisti ad osservare le norme contenute nel nuovo codice della strada;

se non si ritenga che il successo o il fallimento di una politica legata alla sicurezza stradale dipenda anche e soprattutto dal modo in cui le Forze dell'Ordine, segnatamente la polizia stradale, riescano a coordinare efficacemente la loro attività, lavorando professionalmente in un sistema reticolare adeguatamente organizzato.

(4-07010)

FLORINO. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che il Comune di Grumo Nevano, laboriosa cittadina dell'*hinterland* napoletano, è retto da una amministrazione comunale capeggiata dal sindaco Angelo Di Lorenzo;

che organi di stampa locale ed altre fonti informative hanno più volte denunciato che con l'insediamento a sindaco di Grumo Nevano del Di Lorenzo le scelte amministrative del Comune sono apparse del tutto indirizzate a finalità clientelari e personalistiche;

che, infatti, a quanto consta all'interrogante:

con deliberazione n. 118 del 2.12.2003 la giunta comunale Di Lorenzo liquidava allo stesso Di Lorenzo la somma di 16.760,52 euro per rimborso spese legali relative ai procedimenti penali subiti dallo stesso sindaco e definiti con assoluzioni. Tale atto risulta illegittimo in quanto privo di relazione istruttoria e privo delle inderogabili precisazioni in ordine all'esatta motivazione dell'assoluzione per ognuno dei singoli procedimenti penali; ciò al fine di verificare se ricorressero i presupposti giuridici per procedere alla liquidazione delle relative spese legali. Peraltro l'atto in questione è stato adottato dalla giunta comunale anzichè dal competente dirigente, trattandosi di liquidazione di spesa rientrante nella esclu-

siva competenza degli Organi burocratici da effettuarsi con apposita determinazione dirigenziale. Verosimilmente il dirigente preposto si è rifiutato di adottare tale atto per le connesse illegittimità;

il sindaco Di Lorenzo con provvedimento prot. 6219 del 29/04/2004 ha revocato la decisione adottata da consiglieri e funzionari del proprio comune che, con verbale del 27/04/2004, avevano sottoscritto, su delega dello stesso sindaco, un verbale con i rappresentanti del comune di Casandrino per la realizzazione del PIT (Piano Intercomunale Traffico). Pare che la revoca di tale verbale sia stata decisa dal Di Lorenzo in quanto l'atto revocato prevedeva l'esproprio di suoli di proprietà del fratello dello stesso sindaco Di Lorenzo. Ancora una volta l'interesse personale prevale su quello pubblico;

il servizio di nettezza urbana, per effetto della deliberazione di giunta municipale n. 107 del 9/4/2004, è stato più volte prorogato alla ditta Capasso Ciro con procedure che risulterebbero in contrasto con l'art. 44 della legge 724/94. La proroga si riferisce all'appalto di cui al contratto quinquennale, rep. 574 del 20.04.1999, per un valore di 5 miliardi, il cui importo è pari al doppio di quello precedentemente stabilito con atto consiliare n. 20 del 28.02.1995 che comportava una spesa a carico del Comune di lire 421.000.000 annue. Tale procedura di proroga va ad intersecarsi nella vicenda della istituzione della società pubblica per i servizi di igiene urbana deliberata con atto del Consiglio comunale n. 32 del 31.05.2004, per la cui approvazione è stata rilevata la incomprensibile astensione da parte del sindaco Di Lorenzo;

il settore nel quale la devianza per finalità personalistiche e clientelari appare oltremodo evidente riguarda quello dell'urbanistica. Eclatante al riguardo è la vicenda del consigliere comunale Antonio Limone, consigliere comunale di maggioranza e presidente della Commissione urbanistica. Ebbene, in data 13 aprile 2004, i genitori di quest'ultimo sono stati denunciati alla locale Procura della Repubblica per aver realizzato un voluminoso manufatto in assenza di titolo autorizzativo. Riesce difficile immaginare come una importante Commissione come quella urbanistica, presieduta dal Limone, abbia potuto garantire l'inderogabile rispetto delle regole sulla trasparenza, imparzialità e legalità dell'azione amministrativa cui è deputata per legge: non può non evidenziarsi al riguardo come il manufatto realizzato abusivamente dai genitori del Limone sia ubicato su un'area ove è prevista un'importante arteria di collegamento, arrecando così, i genitori del Limone, un grave danno per la collettività del luogo;

addirittura pur di favorire interessi dei singoli amministratori a danno di quelli della cittadinanza si è fatto ricorso ad un atto di diabolica furbizia. Infatti la tavola di zonizzazione prevede una strada, già realizzata, del tutto inventata, non prevista nel piano regolatore generale, che collega l'abitazione del vice sindaco Salvato con un'arteria principale (via San Domenico);

in questo scenario di illegalità trova, ovviamente, terreno fertile anche l'infiltrazione malavitosa nella vita amministrativa dell'Ente. Gravi episodi di criminalità organizzata che evidenziano forme di ingerenza ca-

morristica nella gestione delle scelte comunali sono rilevabili anche dalla vicenda dell'assegnazione dei posti nel mercato settimanale del mercoledì in via Mazzini, in cui personaggi legati alla malavita organizzata decidono in piena autonomia, grazie ai complici silenzi e alle omissioni dell'amministrazione Di Lorenzo, chi deve esercitare attività commerciale all'interno di detto mercato;

che episodio riconducibile sicuramente a tentativi di infiltrazione camorristica nella gestione dell'Ente è da ritenersi quello relativo al feroce pestaggio subito in data 23.4.2004 dal geometra Salvatore Flagiello. Lo stesso era impegnato nella lotta al dilagante ed incontrastato fenomeno dell'abusivismo edilizio che interessa l'intero territorio di Grumo Nevano,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, in considerazione dell'inconfutabile degrado amministrativo in cui versa il Comune di Grumo Nevano, gravemente esposto ai tentativi di condizionamento camorristico, non intenda disporre l'invio di una commissione antimafia di accesso e, accertata la permeabilità dell'amministrazione comunale ai voleri della camorra, disporre lo scioglimento degli organi elettivi ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 267/2000.

(4-07011)

CALLEGARO, BETTAMIO. – *Al Ministro della giustizia.* – (Già 3-01497)

(4-07012)